

PARTE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO 1.1

CAMPO D'APPLICAZIONE E APPLICABILITÀ

1.1.1 Struttura

Gli allegati A e B dell'ADR sono articolati in 9 parti. L'allegato A è costituito dalle parti da 1 a 7 e l'allegato B dalle parti 8 e 9. Ogni parte è suddivisa in capitoli e ogni capitolo in sezioni e sottosezioni. All'interno di ogni parte, il numero della parte è incorporato nei numeri dei capitoli, sezioni e sottosezioni: per esempio la sezione 1 del capitolo 2 della parte 4 è numerata "4.2.1".

1.1.2 Campo d'applicazione

1.1.2.1 Ai fini dell'articolo 2 dell'ADR l'allegato A specifica:

- (a) le merci pericolose il cui trasporto internazionale è proibito;
- (b) le merci pericolose il cui trasporto internazionale è autorizzato e le condizioni riguardanti tali merci (comprese le esenzioni), per quanto concerne in particolare:
 - la classificazione delle merci, compresi i criteri di classificazione e i relativi metodi di prova;
 - l'utilizzazione degli imballaggi (compreso l'imballaggio in comune);
 - l'utilizzazione delle cisterne (compreso il loro riempimento);
 - le procedure di spedizione (comprese la marcatura e l'etichettatura dei colli e la placcatura e la marcatura dei mezzi di trasporto, come pure la documentazione e le informazioni richieste);
 - le disposizioni concernenti costruzione, prova e approvazione degli imballaggi e delle cisterne;
 - l'utilizzazione dei mezzi di trasporto (compreso il carico, il carico in comune e lo scarico).

1.1.2.2 L'allegato A contiene inoltre alcune disposizioni che, secondo l'articolo 2 dell'ADR, concernono l'allegato B o ambedue gli allegati A e B, come di seguito indicato:

1.1.1 Struttura

1.1.2.3 (Campo di applicazione dell'allegato B)

1.1.2.4

1.1.3.1 Esenzioni concernenti la natura dell'operazione di trasporto

1.1.3.6 Esenzioni concernenti le quantità trasportate per unità di trasporto

1.1.4 Applicabilità di altre regolamentazioni

1.1.4.5 Trasporto inoltrato con modalità diversa dal trasporto su strada

1.2 Definizioni e unità di misura

1.3 Formazione delle persone addette al trasporto di merci pericolose

1.4 Obblighi di sicurezza degli operatori

1.5 Deroghe

1.6 Misure transitorie

1.8 Misure di controllo e altre misure di supporto per l'osservanza delle disposizioni di sicurezza

1.9 Restrizioni al trasporto emanate dalle autorità competenti

Capitolo 1.10 Disposizioni concernenti la security

Capitolo 3.1 Generalità

Capitolo 3.2 Colonne (1), (2), (14), (15) e (19) (applicazione delle disposizioni delle parti 8 e 9 a singole materie o oggetti).

1.1.2.3 Ai fini dell'articolo 2 dell'ADR, l'allegato B precisa le disposizioni concernenti la costruzione, l'equipaggiamento e l'esercizio dei veicoli approvati per il trasporto di merci pericolose:

- disposizioni concernenti gli equipaggi, l'equipaggiamento, l'esercizio dei veicoli e la documentazione;
- disposizioni concernenti la costruzione e l'approvazione dei veicoli.

1.1.2.4 All'articolo 1, lettera (c) dell'ADR, il termine "veicoli" non designa necessariamente un solo e lo stesso veicolo. Un'operazione di trasporto internazionale può essere eseguita da più veicoli diversi, a

condizione che l'operazione tra lo speditore e il destinatario indicati sul documento di trasporto avvenga sul territorio di almeno due Parti contraenti l'ADR.

1.1.3 Esenzioni

1.1.3.1 *Esenzioni concernenti la natura dell'operazione di trasporto*

Le disposizioni dell'ADR non si applicano:

- (a) ai trasporti di merci pericolose effettuati da privati quando queste merci sono confezionate per la vendita al dettaglio e sono destinate al loro uso personale o domestico o alle attività ricreative o sportive a condizione che siano adottati provvedimenti per impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto. Quando queste merci sono liquidi infiammabili trasportati in recipienti ricaricabili riempiti da, o per, un privato, la quantità totale non deve superare 60 litri per recipiente e 240 litri per unità di trasporto. Le merci pericolose negli IBC, grandi imballaggi o cisterne non sono considerate come imballate per la vendita al dettaglio;
- (b) ai trasporti di macchinari o dispositivi non specificati dall'ADR e che possono contenere merci pericolose al loro interno o nei loro circuiti di funzionamento, a condizione che siano adottati provvedimenti atti a impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto;
- (c) ai trasporti effettuati dalle imprese come complemento alla loro attività principale, quali l'approvvigionamento di cantieri edili o di costruzioni civili, o per il tragitto di ritorno da questi cantieri, o per lavori di controllo, riparazione o manutenzione, in quantità non superiori a 450 litri per imballaggio e nei limiti delle quantità massime totali specificate all'1.1.3.6. Devono essere adottati provvedimenti atti a impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto. Queste esenzioni non si applicano alla classe 7.

I trasporti effettuati da tali imprese per il loro approvvigionamento o la distribuzione esterna o interna non rientrano nella presente esenzione;

- (d) ai trasporti effettuati dai servizi di emergenza o sotto il loro controllo, nella misura in cui sono necessari in relazione ad interventi di emergenza, in particolare ai trasporti effettuati:
 - dai veicoli di soccorso che trasportano veicoli incidentati o in avaria e contenenti merci pericolose;
 - per contenere, recuperare o spostare in luogo sicuro le merci pericolose coinvolte in un incidente o evento;
- (e) ai trasporti di emergenza destinati a salvare vite umane o a proteggere l'ambiente, a condizione che siano adottate tutte le misure necessarie a eseguire questi trasporti in tutta sicurezza.
- (f) al trasporto di recipienti di stoccaggio statici, vuoti, non ripuliti, che hanno contenuto gas della classe 2, gruppi A, O o F, materie dei gruppi d'imballaggio II e III della classe 3 o della classe 9 o pesticidi dei gruppi d'imballaggio II e III della classe 6.1, alle seguenti condizioni:
 - tutte le aperture, ad eccezione dei dispositivi di decompressione (quando sono installati), siano ermeticamente chiuse;
 - siano adottate misure per impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto; e
 - il carico sia fissato in imbracature o in gabbie o in altro dispositivo di movimentazione o fissato al veicolo o al container in modo da non poter fare gioco o spostarsi nelle normali condizioni di trasporto.

Questa esenzione non si applica ai recipienti di stoccaggio statici che hanno contenuto esplosivi desensibilizzati o materie il cui trasporto è vietato dall'ADR.

NOTA: Per i materiali radioattivi, vedere 1.7.1.4.

1.1.3.2 *Esenzioni riguardanti il trasporto di gas*

Le disposizioni dell'ADR non si applicano al trasporto di:

- (a) gas contenuti nei serbatoi di un veicolo eseguente un'operazione di trasporto e utilizzati per la sua propulsione o per il funzionamento di uno dei suoi equipaggiamenti (per esempio equipaggiamenti frigoriferi);
- (b) gas contenuti nei serbatoi di carburante dei veicoli trasportati. La valvola situata tra il serbatoio e il motore deve essere chiusa e il contatto elettrico deve essere interrotto;

- (c) gas dei gruppi A e O (conformemente al paragrafo 2.2.2.1) la cui pressione nel recipiente o nella cisterna, a una temperatura di 20°C, non supera 200 kPa (2 bar) e se il gas non è un gas liquefatto né un gas liquefatto refrigerato. Questa esenzione si applica a tutti i tipi di recipiente o di cisterna, per esempio anche alle diverse parti di macchinari o apparecchiature;
- (d) gas contenuti negli equipaggiamenti utilizzati per il funzionamento dei veicoli (per esempio gli estintori), compresi quelli contenuti nelle parti di ricambio (per esempio gli pneumatici gonfiati); questa esenzione si applica ugualmente agli pneumatici gonfiati trasportati come carico;
- (e) gas contenuti negli equipaggiamenti speciali dei veicoli e necessari al funzionamento di questi equipaggiamenti speciali durante il trasporto (sistemi di raffreddamento, vivai, riscaldatori, ecc.), come pure i recipienti di ricarica per tali equipaggiamenti e i recipienti da restituire, vuoti non ripuliti, trasportati nella stessa unità di trasporto;
- (f) gas contenuti nelle derrate alimentari o nelle bevande.

1.1.3.3 *Esenzioni concernenti il trasporto dei carburanti liquidi*

Le disposizioni dell'ADR non si applicano al trasporto di:

- (a) carburante contenuto nei serbatoi di un veicolo che esegue un'operazione di trasporto e che serve per la sua propulsione o per il funzionamento di uno dei suoi equipaggiamenti.
Il carburante può essere trasportato in serbatoi fissi per carburante, direttamente collegati al motore e/o all'equipaggiamento ausiliario del veicolo, che siano conformi alle pertinenti disposizioni regolamentari, o può essere trasportato in recipienti portatili per carburante (come le taniche).
La capacità totale dei serbatoi fissi non deve superare 1.500 litri per unità di trasporto e la capacità di un serbatoio fissato a un rimorchio non deve superare 500 litri. Un massimo di 60 litri per unità di trasporto può essere trasportato in recipienti portatili. Queste restrizioni non si applicano ai veicoli di emergenza;
- (b) carburante contenuto nei serbatoi dei veicoli o di altri mezzi di trasporto (per esempio i battelli) che sono trasportati come carico, quando sia destinato alla loro propulsione o al funzionamento di uno dei loro equipaggiamenti. La valvola situata tra il motore o l'equipaggiamento e il serbatoio del carburante deve essere chiusa durante il trasporto, salvo se sia indispensabile all'equipaggiamento per rimanere operativo. Se del caso, i veicoli o gli altri mezzi di trasporto devono essere caricati in posizione verticale e fissati in modo da prevenire la loro caduta.

1.1.3.4 *Esenzioni concernenti disposizioni speciali o merci pericolose imballate in quantità limitate o in quantità esenti*

NOTA: Per i materiali radioattivi, vedere 1.7.1.4

- 1.1.3.4.1 Alcune disposizioni speciali del capitolo 3.3 esentano parzialmente o totalmente il trasporto di specifiche merci pericolose dalle disposizioni dell'ADR. L'esenzione si applica quando la disposizione speciale è indicata nella colonna (6) della Tabella A del capitolo 3.2 per le merci pericolose della rubrica in questione.
- 1.1.3.4.2 Alcune merci pericolose possono essere oggetto di esenzione a condizione che siano soddisfatte le condizioni del capitolo 3.4.
- 1.1.3.4.3 Alcune merci pericolose possono essere oggetto di esenzione a condizione che siano soddisfatte le condizioni del capitolo 3.5.

1.1.3.5 *Esenzioni concernenti gli imballaggi vuoti non ripuliti*

Gli imballaggi vuoti, non ripuliti (compresi gli IBC e i grandi imballaggi), che hanno contenuto materie delle classi 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 e 9, non sono soggetti alle disposizioni dell'ADR qualora siano state prese misure appropriate al fine di eliminare gli eventuali pericoli. I pericoli sono considerati eliminati se sono state prese misure appropriate per eliminare tutti i pericoli delle classi da 1 a 9.

1.1.3.6 *Esenzioni concernenti le quantità trasportate per unità di trasporto*

- 1.1.3.6.1 Ai fini della presente sotto-sezione, le merci pericolose sono assegnate alle categorie di trasporto 0, 1, 2, 3 e 4 come indicato nella colonna (15) della Tabella A del capitolo 3.2. Gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie assegnate alla categoria di trasporto "0" sono ugualmente

assegnati alla categoria di trasporto "0". Gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie assegnate a una categoria di trasporto diversa da "0" sono assegnati alla categoria di trasporto "4".

1.1.3.6.2 Quando la quantità di merci pericolose a bordo di un'unità di trasporto non è superiore ai valori indicati nella colonna (3) della tabella all'1.1.3.6.3 per una data categoria di trasporto (quando le merci pericolose a bordo dell'unità di trasporto sono della stessa categoria) o al valore calcolato secondo 1.1.3.6.4 (quando le merci pericolose a bordo dell'unità di trasporto appartengono a più categorie), esse possono essere trasportate in colli nella stessa unità di trasporto senza che siano applicate le seguenti disposizioni:

- capitolo 1.10, tranne che per la classe 1, esplosivi della divisione 1.4, numero ONU 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 e 0500;
- capitolo 5.3;
- sezione 5.4.3;
- capitolo 7.2 salvo V5 e V8 del 7.2.4;
- CV1 del 7.5.11;
- parte 8 salvo
 - 8.1.2.1 (a),
 - da 8.1.4.2 a 8.1.4.5,
 - 8.2.3,
 - 8.3.3,
 - 8.3.4,
 - 8.3.5,
 - capitolo 8.4,
 - S1(3) e (6),
 - S2(1),
 - S4 e
 - da S14 a S21 del capitolo 8.5;
- parte 9.

1.1.3.6.3 Quando le merci pericolose trasportate nell'unità di trasporto appartengono alla stessa categoria, la quantità massima totale per unità di trasporto è indicata nella colonna (3) della seguente tabella.

Categoria di trasporto (1)	Materie o oggetti Gruppo d'imballaggio o codice/gruppo di classificazione o N° ONU (2)	Quantità massima totale per unità di trasporto (3)
0	Classe 1: 1.1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L e N° ONU 0190 Classe 3: N° ONU 3343 Classe 4.2: materie appartenenti al gruppo d'imballaggio I Classe 4.3: N° ONU 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398 e 3399 Classe 5.1: N° ONU 2426 Classe 6.1: N° ONU 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250, 3294 Classe 6.2: N° ONU 2814, 2900 Classe 7: N° ONU da 2912 a 2919, 2977, 2978, da 3321 a 3333 Classe 8: N° ONU 2215 (ANIDRIDE MALEICA, FUSA) Classe 9: N° ONU 2315, 3151, 3152 e 3432 come pure gli apparecchi contenenti tali materie o loro miscele oltre che gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie comprese in questa categoria di trasporto, ad eccezione di quelli classificati al N° ONU 2908	0
1	Materie e oggetti appartenenti al gruppo d'imballaggio I e non compresi nella categoria di trasporto 0 come pure le materie e oggetti delle classi: Classe 1: da 1.1B a 1.1J ^a , da 1.2B a 1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J e 1.5D ^a Classe 2: gruppi T, TC ^a , TO, TF, TOC ^a e TFC aerosol: gruppi C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC e TOC Classe 4.1: N° ONU da 3221 a 3224 e da 3231 a 3240 Classe 5.2: N° ONU da 3101 a 3104 e da 3111 a 3120	20
2	Materie e oggetti appartenenti al gruppo d'imballaggio II e non compresi nella categoria di trasporto 0, 1 o 4 come pure le materie e oggetti delle classi: Classe 1: da 1.4B a 1.4G, 1.6N Classe 2: gruppo F aerosol: gruppo F Classe 4.1: N° ONU da 3225 a 3230 Classe 5.2: N° ONU da 3105 a 3110 Classe 6.1: materie e oggetti appartenenti al gruppo d'imballaggio III Classe 9: N° ONU 3245	333
3	Materie e oggetti appartenenti al gruppo d'imballaggio III e non compresi nella categoria di trasporto 0, 2 o 4 come pure le materie e oggetti delle classi: Classe 2: gruppi A e O aerosol: gruppi A e O Classe 3: N° ONU 3473 Classe 4.3: N° ONU 3476 Classe 8: N° ONU 2794, 2795, 2800, 3028 e 3477 Classe 9: N° ONU 2990, 3072	1 000
4	Classe 1: 1.4S Classe 4.1: N° ONU 1331, 1345, 1944, 1945, 2254, 2623 Classe 4.2: N° ONU 1361, 1362 gruppi d'imballaggio III Classe 7: N° ONU da 2908 a 2911 Classe 9: N° ONU 3268 oltre che gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto merci pericolose, salvo quelle comprese nella categoria di trasporto 0	illimitata

Nella tabella di cui sopra, per “quantità massima totale per unità di trasporto”, s'intende:

- per gli oggetti, la massa lorda in kg (per gli oggetti della classe 1, la massa netta in kg della materia esplosiva; per le merci pericolose contenute in macchine o equipaggiamenti specificati nel presente Allegato, la quantità totale di merci pericolose contenute all'interno in kg o in litri, secondo il caso);
- per le materie solide, i gas liquefatti, i gas liquefatti refrigerati e i gas disciolti, la massa netta in kg;
- per le materie liquide e i gas compressi, la capacità nominale del recipiente (vedere la definizione in 1.2.1) in litri.

1.1.3.6.4 Quando merci pericolose appartenenti a categorie di trasporto differenti sono trasportate nella stessa unità di trasporto, la somma della:

a Per i N° ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 e 1017, la quantità massima totale per unità di trasporto è di 50 kg.

- quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 1 moltiplicata per "50",
 - quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 1 citati nella nota a della tabella dell'1.1.3.6.3 moltiplicata per "20",
 - quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 2 moltiplicata per "3", e
 - quantità di materie e oggetti della categoria di trasporto 3,
- non deve superare "1.000".

1.1.3.6.5 Ai fini della presente sotto-sezione non si deve tener conto delle merci pericolose che sono esentate conformemente alle disposizioni da 1.1.3.2 a 1.1.3.5.

1.1.3.7 *Esenzioni concernenti il trasporto delle pile al litio*

Le disposizioni dell'ADR non si applicano:

- (a) alle pile al litio installate in un veicolo che esegue un'operazione di trasporto e destinate alla sua propulsione o al funzionamento di uno dei suoi equipaggiamenti;
- (b) alle pile al litio contenute in un equipaggiamento per il funzionamento di tale equipaggiamento o destinate ad un'utilizzazione durante il trasporto (per esempio un computer portatile).

1.1.4 Applicabilità di altre regolamentazioni

1.1.4.1 *(Riservato)*

1.1.4.2 *Trasporti comportanti un percorso marittimo o aereo*

1.1.4.2.1 I colli, i container, le cisterne mobili e i container-cisterna che non soddisfano interamente le disposizioni di imballaggio, imballaggio in comune, marcatura, etichettatura dei colli o placcatura e segnalazione con pannelli arancio, dell'ADR, ma che sono conformi alle disposizioni del Codice IMDG o delle Istruzioni Tecniche dell'ICAO, sono ammessi al trasporto, comportante un percorso marittimo o aereo, alle seguenti condizioni:

- (a) se i colli non sono marcati ed etichettati conformemente all'ADR, devono recare marchi ed etichette di pericolo conformi alle disposizioni del Codice IMDG o delle Istruzioni Tecniche dell'ICAO,;
- (b) si devono applicare le disposizioni del Codice IMDG o delle Istruzioni Tecniche dell'ICAO per l'imballaggio in comune in un collo;
- (c) per i trasporti comportanti un percorso marittimo, i container, le cisterne mobili, i container-cisterna, se non riportano i marchi e le placche conformemente al capitolo 5.3 del presente allegato, devono essere marcati e placcati conformemente al capitolo 5.3 del Codice IMDG. In questo caso, alla marcatura del veicolo si applica soltanto il paragrafo 5.3.2.1.1 del presente allegato. Per le cisterne mobili e i container-cisterna vuoti, non ripuliti, questa disposizione si applica fino al (e compreso il) successivo trasferimento a un impianto di pulizia.

Questa deroga non vale per le merci classificate come pericolose nelle classi da 1 a 9 dell'ADR e considerate come non pericolose conformemente alle disposizioni applicabili del Codice IMDG o delle Istruzioni Tecniche dell'ICAO.

1.1.4.2.2 Le unità di trasporto composte di uno o più veicoli, diversi da quelli trasportanti container, cisterne mobili o container-cisterna secondo le disposizioni previste al 1.1.4.2.1 (c), che non sono muniti di placche conformi alle disposizioni del 5.3.1 dell'ADR, ma la cui marcatura e placcatura sono conformi al capitolo 5.3 del Codice IMDG, sono ammessi al trasporto in una catena di trasporto comportante un percorso marittimo a condizione che siano soddisfatte le disposizioni del 5.3.2 dell'ADR relative alla segnalazione con pannelli arancio.

1.1.4.2.3 Per i trasporti comportanti un percorso marittimo o aereo, le informazioni richieste al 5.4.1 e 5.4.2 e da alcune disposizioni speciali del capitolo 3.3 possono essere sostituite dal documento di trasporto e dalle informazioni richieste rispettivamente dal Codice IMDG o dalle Istruzioni Tecniche dell'ICAO a condizione che sia ugualmente inclusa ogni informazione supplementare richiesta dall'ADR.

NOTA: Per il trasporto conformemente al 1.1.4.2.1 vedere anche 5.4.1.1.7. Per il trasporto in container, vedere anche 5.4.2.

1.1.4.3 Utilizzazione delle cisterne mobili tipo IMO approvate per i trasporti marittimi

Le cisterne mobili tipo IMO (1, 2, 5 e 7), che non soddisfano le disposizioni dei capitoli 6.7 o 6.8, ma che sono state costruite e approvate prima del 1° gennaio 2003 conformemente alle disposizioni del Codice IMDG (comprese le misure transitorie) (Aggiornamento 29-98), possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2009 a condizione che esse rispondano alle disposizioni in materia di prove e controlli applicabili del Codice IMDG (Aggiornamento 29-98) e che le istruzioni indicate nelle colonne 12 e 14 del capitolo 3.2 del Codice IMDG (Aggiornamento 33-06) siano interamente soddisfatte. Esse potranno continuare a essere utilizzate, dopo il 31 dicembre 2009, se rispondono alle disposizioni in materia di prove e controlli applicabili del Codice IMDG, ma a condizione che siano rispettate le istruzioni delle colonne (10) e (11) del capitolo 3.2 e del capitolo 4.2 dell'ADR ¹.

1.1.4.4 (Riservato)

1.1.4.5 Trasporto inoltrato con modalità diversa dal trasporto su strada

1.1.4.5.1 Se il veicolo eseguente un trasporto sottoposto alle disposizioni dell'ADR è inoltrato su una parte del tragitto con una modalità diversa dalla trazione su strada, le regolamentazioni nazionali o internazionali che eventualmente disciplinano, su questa parte di tragitto, il trasporto di merci pericolose per il modo di trasporto utilizzato per l'inoltro del veicolo stradale sono le sole applicabili durante tale parte del tragitto.

1.1.4.5.2 Nei casi di cui al 1.1.4.5.1, le Parti contraenti l'ADR interessate possono convenire di applicare le disposizioni dell'ADR per la parte di tragitto ove un veicolo è inoltrato con una modalità diversa dal trasporto su strada, con eventuali disposizioni supplementari, salvo che tali accordi tra le Parti contraenti interessate non contravvengano alle clausole delle convenzioni internazionali che regolano il trasporto di merci pericolose per il modo di trasporto utilizzato per l'inoltro del veicolo stradale durante tale parte del tragitto, come per esempio la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), di cui tali Parti contraenti l'ADR dovrebbero ugualmente essere Parti contraenti.

Questi accordi devono essere comunicati dalla Parte contraente che ha preso l'iniziativa al Segretariato della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite che li porterà a conoscenza di tutte le Parti contraenti.

1.1.4.5.3 Nel caso in cui un trasporto sottoposto alle disposizioni dell'ADR è ugualmente sottoposto, su tutto o su una parte del suo percorso stradale, alle disposizioni di una convenzione internazionale (regolante il trasporto di merci pericolose per un modo di trasporto diverso da quello stradale) in virtù di clausole di detta convenzione che ne estendono l'applicabilità ad alcuni servizi con veicoli a motore, le disposizioni di questa convenzione internazionale si applicano al percorso in questione, insieme con le disposizioni dell'ADR che non siano incompatibili con esse; le altre disposizioni dell'ADR non si applicano sul percorso in questione.

¹ L'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) ha pubblicato la circolare DSC.1/Circ.12 (insieme agli emendamenti), intitolata "Guida al prosieguo della utilizzazione delle cisterne mobili tipo IMO e dei veicoli-cisterna stradali esistenti per il trasporto delle merci pericolose". Una copia di questa guida può essere ottenuta dal sito internet dell'IMO al seguente indirizzo: www.imo.org.

CAPITOLO 1.2 DEFINIZIONI E UNITÀ DI MISURA

1.2.1 Definizioni

NOTA: In questa sezione, figurano tutte le definizioni di ordine generale o specifico.

Nell'ADR s'intende per:

A

“Acciaio di riferimento”, un acciaio con una resistenza alla trazione di 370 N/mm² e un allungamento alla rottura del 27%;

“Acciaio dolce”, un acciaio con un limite minimo di resistenza alla rottura per trazione compreso tra 360 N/mm² e 440 N/mm²;

NOTA: Per le cisterne mobili, vedere capitolo 6.7.

“ADN”, l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie di navigazione interne;

“Aerosol o Generatore di aerosol”, recipiente non ricaricabile rispondente alle disposizioni del 6.2.6, costruito in metallo, vetro o materia plastica, contenente un gas compresso, liquefatto o disciolto sotto pressione, con o senza liquido, o pasta o polvere, e munito di un dispositivo di dispersione che permetta di espellere il contenuto sotto forma di particelle solide o liquide in sospensione in un gas, o sotto forma di schiuma, pasta o polvere, o ancora allo stato liquido o gassoso;

“Approvazione”

“Approvazione multilaterale”, per il trasporto di materiali della classe 7, si intende l'approvazione da parte dell'autorità competente del paese di origine della spedizione o del modello, secondo il caso, come pure dall'autorità competente degli altri paesi attraverso i quali o nei quali la spedizione deve essere trasportata. L'espressione “attraverso i quali” o “nei quali” esclude esplicitamente “sopra”; ad esempio le disposizioni di approvazione e notifica non si applicano ad un paese sopra il quale le materie radioattive sono trasportate in un aereo, a condizione che nessuno scalo sia previsto in quel paese.

“Approvazione unilaterale”, per il trasporto di materiali della classe 7, si intende l'approvazione del modello che è emessa solo dall'autorità competente del paese di origine del modello. Se il paese di origine non è una Parte contraente l'ADR, l'approvazione richiede una convalida dell'autorità competente del primo paese Parte contraente l'ADR toccato dalla spedizione (vedere 6.4.22.6).

“ASTM”, l'American Society for Testing and Materials, (ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959, Stati Uniti d'America);

“Autorità competente”, la(le) autorità o ogni altro organismo(i) designato(i) come tale in ogni Stato e in ogni caso particolare dalla legislazione nazionale;

B

“Barile di legno”, imballaggio di legno naturale, di sezione circolare, a pareti convesse, fabbricato con doghe e fondi e munito di cerchi;

“Bobina”, (classe 1), dispositivo di plastica, di legno, di cartone, di metallo o di qualsiasi altro materiale appropriato, e formato da un asse centrale, con o senza pareti laterali a ogni estremità dell'asse. Gli oggetti e le materie possono essere arrotolati sull'asse ed essere contenuti dalle pareti laterali;

“Bombola”, recipiente trasportabile a pressione, di capacità in acqua non superiore a 150 litri (vedere anche **“Pacco di bombole”**);

C

“Capacità di un serbatoio o di un compartimento di un serbatoio”, per le cisterne, il volume interno totale della cisterna o del compartimento della cisterna, espresso in litri o in metri cubi. Quando è impossibile riempire completamente il serbatoio o il compartimento del serbatoio a causa

della sua forma o della sua costruzione, questa capacità ridotta deve essere utilizzata per la determinazione del grado di riempimento e per la marcatura della cisterna;

“**Capacità massima**”, volume interno massimo dei recipienti o degli imballaggi, compresi i grandi imballaggi e i contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC), espresso in metri cubi o in litri;

“**Capacità nominale del recipiente**”, il volume nominale espresso in litri della materia pericolosa contenuta nel recipiente. Per le bombole per gas compressi, la capacità nominale è la capacità in acqua della bombola;

“**Caricatore**”, l’impresa che carica le merci pericolose in un veicolo o in un grande container;

“**Carico completo**”, ogni carico proveniente da un solo spediteur al quale è riservato l’uso esclusivo di un veicolo o di un grande container e per il quale tutte le operazioni di carico e di scarico sono effettuate conformemente alle istruzioni dello spediteur o del destinatario;

NOTA: Il termine corrispondente per la classe 7 è “uso esclusivo”.

“**Carico massimo ammissibile**” (per gli IBC flessibili), massa netta massima per il trasporto della quale l’IBC è progettato e che è autorizzato a trasportare;

“**Cartuccia di gas sotto pressione**”, vedere “**Aerosol o generatore di aerosol**”;

“**Cartuccia di gas**”, ogni recipiente non ricaricabile contenente, sotto pressione, un gas o una miscela di gas. Può essere munita di valvola;

“**Cassa**”, imballaggio a pareti intere, rettangolari o poligonali, di metallo, di legno naturale, di legno compensato, di legno ricostituito, di cartone, di materia plastica o di altro materiale appropriato. Possono essere praticate piccole aperture per la movimentazione o l’apertura, o per rispondere ai criteri di classificazione, a condizione di non compromettere l’integrità dell’imballaggio durante il trasporto;

“**Cassa mobile**”, vedere “**Container**”;

“**Cassa mobile cisterna**”, deve essere considerata come un container-cisterna;

“**CGA**”, “Compressed Gas Association”, (CGA, 4221 Walney Road, 5th Floor, Chantilly VA 20151-2923, Stati Uniti d’America);

“**CGEM**”, vedere “**Container per gas a elementi multipli**”;

“**Chiusura**”, dispositivo che serve a chiudere un’apertura di un recipiente;

“**Chiusura ermetica**”, vedere “**Cisterna chiusa ermeticamente**”;

“**Cisterna**”, un serbatoio, munito dei suoi equipaggiamenti di servizio e di struttura. Quando il termine è impiegato da solo, comprende i container-cisterna, le cisterne mobili, le cisterne smontabili e le cisterne fisse come definite nel presente capitolo come pure le cisterne che costituiscono elementi di un veicolo-batteria o di un CGEM;

NOTA: Per le cisterne mobili, vedere 6.7.4.1.

“**Cisterna chiusa ermeticamente**”, una cisterna destinata al trasporto di liquidi aventi una pressione di calcolo di almeno 4 bar, o destinata al trasporto di materie solide (in polvere o granulari) quale che sia la sua pressione di calcolo, le cui aperture sono chiuse ermeticamente, e che:

- non è equipaggiata con valvole di sicurezza, dischi di rottura o altri simili dispositivi di sicurezza o con valvole di depressione; oppure
- non è equipaggiata con valvole di sicurezza, dischi di rottura o altri simili dispositivi di sicurezza, ma è equipaggiata con valvole di depressione conformemente alle disposizioni del 6.8.2.2.3; oppure
- è equipaggiata con valvole di sicurezza precedute da un disco di rottura conformemente al 6.8.2.2.10, ma non è equipaggiata con valvole di depressione; oppure
- è equipaggiata con valvole di sicurezza precedute da un disco di rottura conformemente al 6.8.2.2.10, e valvole di depressione conformemente alle disposizioni del 6.8.2.2.3;

“**Cisterna fissa**”, una cisterna di capacità superiore a 1.000 litri che è fissata in modo stabile su un veicolo (che diventa allora un veicolo-cisterna) o facente parte integrante del telaio di un tale veicolo;

“**Cisterna mobile**”, una cisterna multimodale avente, quando utilizzata per il trasporto di gas della classe 2, una capacità superiore a 450 litri conformemente alle definizioni del capitolo 6.7 o del Codice IMDG e indicata da un’istruzione di trasporto in cisterna mobile (Istruzione T) nella colonna (10) della Tabella A del capitolo 3.2;

“**Cisterna per rifiuti operante sotto vuoto**”, una cisterna fissa, una cisterna smontabile, un container-cisterna o una cassa mobile cisterna utilizzata principalmente per il trasporto di rifiuti pericolosi, costruita ed equipaggiata in maniera particolare per facilitare il carico e lo scarico dei rifiuti secondo le prescrizioni del capitolo 6.10. Una cisterna che soddisfa completamente le disposizioni dei capitoli 6.7 o 6.8 non è considerata una cisterna per rifiuti operante sotto vuoto;

“**Cisterna smontabile**”, una cisterna di capacità superiore a 450 litri, diversa da una cisterna fissa, una cisterna mobile, un container-cisterna o un elemento di un veicolo-batteria o di un CGEM, che non è progettata per il trasporto delle merci senza rottura di carico e che, normalmente, può essere movimentata solo se vuota;

“**Codice IMDG**”, il Codice marittimo internazionale delle merci pericolose, regolamento di applicazione del Capitolo VII, Parte A, della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (Convenzione SOLAS), pubblicato dall’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) di Londra;

“**Collo**”, il prodotto finale della operazione di imballaggio, costituito dall’imballaggio o grande imballaggio o IBC, con il suo contenuto, e pronto per la spedizione. Il termine include i recipienti a pressione come definiti nel presente capitolo, come pure gli oggetti, che per la loro dimensione, massa o configurazione, possono essere trasportati non imballati o trasportati in imbracature, gabbie o dispositivi di movimentazione. Ad eccezione del trasporto di materiali radioattivi, il termine non si applica alle merci trasportate alla rinfusa ed alle materie trasportate in cisterne;

NOTA. Per i materiali radioattivi, vedere 2.2.7.2, 4.1.9.1.1 e capitolo 6.4.

“**Componente infiammabile**”, (per aerosol) un liquido infiammabile, un solido infiammabile o un gas infiammabile o una miscela di gas infiammabili come definiti nelle Note da 1 a 3 della sottosezione 31.1.3 della Parte III del Manuale delle prove e dei criteri. Questa designazione non copre le sostanze piroforiche, autoreattive o reagenti con l’acqua. Il calore chimico di combustione deve essere determinato attraverso uno dei seguenti metodi ASTM D 240, ISO/FDIS 13943: 1999 (E/F) da 86.1 a 86.3 oppure NFPA 30B;

“**Container**”, un dispositivo di trasporto (telaio o altro dispositivo analogo)

- avente un carattere permanente ed essendo per tale fatto sufficientemente resistente per permettere il suo uso ripetuto;
- appositamente progettato per facilitare il trasporto delle merci, senza rottura di carico, per uno o più modi di trasporto;
- munito di dispositivi che facilitino lo stivaggio e la movimentazione, in particolare durante il suo trasbordo da un mezzo di trasporto a un altro;
- progettato in modo da facilitare il riempimento e lo svuotamento;
- avente un volume interno di almeno 1 m³, ad eccezione dei container per il trasporto di materiale radioattivo.

Inoltre:

“**Piccolo container**”, un container le cui dimensioni esterne fuori tutto (lunghezza, larghezza o altezza) sono inferiori a 1,5 m o il cui volume interno è inferiore o uguale a 3 m³;

“**Grande container**”:

- (a) un container che non risponde alla definizione di piccolo container;
- (b) ai sensi della CSC, un container di dimensioni tali che la superficie delimitata dai quattro angoli inferiori esterni sia:
 - (i) di almeno 14 m²; oppure
 - (ii) di almeno 7 m² se provvisto di blocchi d’angolo agli angoli superiori.

“Container chiuso”, un container totalmente chiuso, avente un tetto rigido, pareti laterali rigide, pareti di estremità (testate) rigide e un pavimento. Il termine comprende i container a tetto apribile a condizione che il tetto sia chiuso durante il trasporto;

“Container scoperto”, un container a tetto aperto o un container di tipo piattaforma;

“Container telonato”, un container scoperto munito di un telone per proteggere la merce caricata;

Una **“cassa mobile”** è un container che, secondo la norma EN 283 (edizione 1991) presenta le seguenti caratteristiche:

- ha una resistenza meccanica concepita unicamente per il trasporto su un carro merci o su un veicolo su strada o su nave ro-ro;
- non è impilabile;
- può, mediante i propri mezzi, essere trasferita dal veicolo stradale su puntelli ed essere ricaricata a bordo del veicolo;

NOTA: Il termine “container” non comprende né gli imballaggi convenzionali, né gli IBC, né i container-cisterna, né i veicoli. Nondimeno, un container può essere utilizzato come imballaggio per il trasporto di materiali radioattivi.

“Container chiuso”, vedere “Container”;

“Container-cisterna”, un mezzo di trasporto rispondente alla definizione di container e comprendente un serbatoio e degli equipaggiamenti, compresi quelli atti a consentire gli spostamenti del container-cisterna senza cambiamento d’assetto, utilizzato per il trasporto di materie gassose, liquide, polverulente o granulari, e avente una capacità superiore a 0,45 m³ (450 litri), quando destinato al trasporto di gas della classe 2.

NOTA: I contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC), che soddisfano le disposizioni del capitolo 6.5 non sono considerati come container-cisterna.

“Container per gas a elementi multipli (CGEM)”, un mezzo di trasporto comprendente elementi collegati tra loro da un tubo collettore e montati in un telaio. I seguenti elementi sono considerati come elementi di un CGEM: le bombole, i tubi, i fusti a pressione e i pacchi di bombole, come pure le cisterne per i gas della classe 2 aventi una capacità superiore a 0,45 m³ (450 litri);

NOTA. Per i CGEM ONU, vedere capitolo 6.7.

“Container per il trasporto alla rinfusa”, un sistema di contenimento (compresa ogni fodera o rivestimento) destinato al trasporto di materie solide che sono direttamente in contatto con il sistema di contenimento. Il termine non comprende gli imballaggi, i contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC), i grandi imballaggi né le cisterne.

I container per il trasporto alla rinfusa sono:

- di carattere permanente e di conseguenza sufficientemente resistenti per permettere un uso ripetuto;
- appositamente progettati per facilitare il trasporto di merci, senza rottura del carico, attraverso uno o più modi di trasporto;
- muniti di dispositivi che facilitino la movimentazione;
- di una capacità non inferiore a 1,0 m³.

I container per il trasporto alla rinfusa possono essere, per esempio, container, container per il trasporto alla rinfusa offshore, benne, recipienti per il trasporto alla rinfusa, casse mobili, container tramoggia, roller container, compartimenti di carico dei veicoli;

“Container per il trasporto alla rinfusa offshore”, un container per il trasporto alla rinfusa specialmente progettato per un uso ripetuto verso o da installazioni offshore o tra tali installazioni. Deve essere progettato e costruito secondo le linee guida relative all’approvazione dei container offshore movimentati in alto mare specificate nel documento MSC/Circ.860 pubblicato dall’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO);

“Container scoperto”, vedere “Container”;

“Container telonato”, vedere “Container”;

“Contenitore intermedio per il trasporto alla rinfusa” (IBC) *, un imballaggio trasportabile rigido o flessibile diverso da quelli specificati al capitolo 6.1:

- (a) avente una capacità:
 - (i) non superiore a 3 m³, per le materie solide e liquide dei gruppi di imballaggio II e III;
 - (ii) non superiore a 1,5 m³, per le materie solide del gruppo di imballaggio I imballate in IBC flessibili, di plastica rigida, compositi, di cartone o di legno;
 - (iii) non superiore a 3 m³, per le materie solide del gruppo di imballaggio I imballate in IBC metallici;
 - (iv) non superiore a 3 m³, per i materiali radioattivi della classe 7;
- (b) progettato per una movimentazione meccanica;
- (c) che possa resistere alle sollecitazioni prodotte durante la movimentazione e il trasporto secondo quanto previsto dalle prove specificate nel capitolo 6.5.

NOTA 1: Le cisterne mobili e i container-cisterna che sono conformi alle disposizioni del capitolo 6.7 o 6.8 non sono considerati come contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC).

NOTA 2: I contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) che soddisfano le disposizioni del capitolo 6.5 non sono considerati come container ai sensi dell'ADR.

“Contenuto radioattivo”, per il trasporto di materiali della classe 7, il materiale radioattivo come pure ogni solido, liquido o gas contaminato o attivato che si trovi all'interno dell'imballaggio.

“Corpo”, (per tutte le categorie di IBC diversi dagli IBC compositi), recipiente propriamente detto, comprese le aperture e le chiusure, ad esclusione dell'equipaggiamento di servizio;

“CSC”, la Convenzione internazionale sulla sicurezza dei container (Ginevra, 1972) così come aggiornata e pubblicata dall'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), di Londra;

D

“Destinatario”, il destinatario secondo il contratto di trasporto. Se il destinatario designa un terzo conformemente alle disposizioni applicabili al contratto di trasporto, quest'ultimo è considerato come il destinatario ai sensi dell'ADR. Se il trasporto si esegue senza contratto di trasporto, l'impresa che prende in carico le merci pericolose all'arrivo deve essere considerata come destinatario;

“Direttiva CE”, le disposizioni stabilite dalle competenti istituzioni della Comunità europea e che legano ogni Stato membro destinatario ai risultati da raggiungere, lasciando alle autorità nazionali la competenza quanto alla forma e ai mezzi;

“Dispositivo di movimentazione”, (per gli IBC flessibili), ogni intelaiatura, cinghia, anello, fibbia, o intelaiatura fissata al corpo dell'IBC o costituente la continuazione del materiale con il quale sono stati fabbricati;

E

“ECE-ONU”, La Commissione Economica delle Nazioni Unite per l'Europa (ECE-ONU, Palais des Nations, 8-14 Avenue de la Paix, CH-1211 Ginevra 10, Svizzera);

“EN” (Norma), una norma europea pubblicata dal Comitato Europeo di Normalizzazione (CEN), (CEN - 36 rue de Stassart, B-1050 Bruxelles);

“Equipaggiamento di servizio”,

- (a) della cisterna: i dispositivi di riempimento, svuotamento, aerazione, sicurezza, riscaldamento e isolamento termico, come pure gli strumenti di misura;
- (b) degli elementi di un veicolo-batteria o di un CGEM: i dispositivi di riempimento, svuotamento, compreso il tubo collettore, i dispositivi di sicurezza come pure gli strumenti di misura;
- (c) di un IBC: i dispositivi di riempimento e di svuotamento e ogni dispositivo di decompressione o di aerazione, di sicurezza, di riscaldamento e di isolamento termico, come pure gli strumenti di misura;

NOTA: Per le cisterne mobili, vedere capitolo 6.7.

* **N.d.T.:** L'acronimo “IBC” corrisponde al termine inglese “intermediate bulk container”. Nelle precedenti edizioni della traduzione italiana dell'ADR gli IBC erano indicati con l'acronimo “GIR” (grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa).

“Equipaggiamento strutturale”,

- (a) della cisterna di un veicolo-cisterna o di una cisterna smontabile: gli elementi di consolidamento, fissaggio, protezione, o di stabilità che sono interni o esterni al serbatoio
- (b) della cisterna di un container-cisterna, gli elementi di consolidamento, fissaggio, protezione o stabilità, che sono interni o esterni al serbatoio
- (c) degli elementi di un veicolo-batteria o di un CGEM: gli elementi di consolidamento, fissaggio, protezione o stabilità, che sono interni o esterni al serbatoio o al recipiente,
- (d) di un IBC (diverso dagli IBC flessibili): gli elementi di consolidamento, fissaggio, movimentazione, protezione o stabilità del corpo (compreso il pallet-base per gli IBC composti con recipiente interno di plastica);

NOTA: Per le cisterne mobili, vedere capitolo 6.7.

F

“Fascicolo cisterna”, un documento che contiene tutte le informazioni tecniche importanti concernenti una cisterna, un veicolo-batteria o un CGEM, come le attestazioni e certificati menzionati al 6.8.2.3, 6.8.2.4 e 6.8.3.4;

“Fodera”, una guaina tubolare o un sacco situati all’interno di un imballaggio, o di un grande imballaggio o di un IBC, ma non formanti parte integrante di questo, compresi i mezzi di chiusura delle sue aperture;

“Fusto”, imballaggio cilindrico a fondo piatto o convesso, di metallo, cartone, materia plastica, legno compensato o altro materiale appropriato. Questa definizione comprende gli imballaggi aventi altre forme, per esempio gli imballaggi a sezione circolare con la parte superiore conica o gli imballaggi a forma di secchio. Non rientrano in questa definizione i “barili di legno” e le “taniche”;

“Fusto a pressione”, recipiente a pressione, saldato e trasportabile, di capacità in acqua superiore a 150 litri e non superiore a 1.000 litri (per esempio recipiente cilindrico munito di cerchi di rotolamento, di sfere su pattini);

G

“Gabbia”, un imballaggio esterno a pareti aperte;

“Garanzia della conformità”, (materiali radioattivi) un programma sistematico di misure applicato da un’autorità competente e tendente a garantire che le disposizioni dell’ADR siano rispettate nella pratica;

“Garanzia della qualità”, un programma sistematico di controlli e d’ispezioni applicato da ogni organizzazione o organismo e tendente a dare una garanzia adeguata che le disposizioni dell’ADR siano rispettate nella pratica;

“Gas”, una materia che:

- (a) a 50°C ha una pressione di vapore superiore a 300 kPa (3 bar); oppure
- (b) è completamente gassosa a 20°C alla pressione standard di 101,3 kPa.

“Generatore di aerosol”, vedere **“Aerosol o Generatore di aerosol”**;

“Gestore di una cisterna mobile” vedere **“Gestore di un container-cisterna o di una cisterna mobile”**;

“Gestore di un container-cisterna o di una cisterna mobile”, l’impresa in nome della quale il container-cisterna o la cisterna mobile è immatricolato o ammesso al traffico;

“GHS”, il Sistema Globale Armonizzato di classificazione e di etichettatura dei prodotti chimici, seconda edizione revisionata, pubblicato dalle Nazioni Unite con la sigla ST/SG/AC.10/30/Rev.2;

“Grado di riempimento”, il rapporto tra la massa di gas e la massa di acqua a 15°C che riempirebbe completamente un recipiente a pressione pronto per l’impiego;

“Grande container”, vedere **“Container”**;

“Grande imballaggio”, un imballaggio consistente in un imballaggio esterno contenente degli oggetti o degli imballaggi interni e che

- (a) è progettato per una movimentazione meccanica;

- (b) ha una massa netta superiore a 400 kg o una capacità superiore a 450 litri, ma il cui volume non supera 3 m³;

“Gruppo di imballaggio”, ai fini dell’imballaggio, un gruppo al quale sono assegnate certe materie in funzione del grado di pericolo che presentano per il trasporto. I gruppi di imballaggio hanno i seguenti significati che sono precisati nella parte 2:

- gruppo di imballaggio I: materie molto pericolose;
gruppo di imballaggio II: materie mediamente pericolose;
gruppo di imballaggio III: materie poco pericolose;

NOTA: Alcuni oggetti, contenenti materie pericolose, sono ugualmente assegnati a un gruppo di imballaggio.

I

“IBC” vedere **“Contenitore intermedio per il trasporto alla rinfusa”**;

“IBC (manutenzione ordinaria di un IBC flessibile)”, l’esecuzione di regolari operazioni su un IBC flessibile di plastica o di materia tessile, come:

- (a) pulizia; oppure
(b) sostituzione di elementi non facenti parte integrante dell’IBC, come fodere, e legami di chiusura, mediante elementi conformi alle specifiche di origine del fabbricante;
a condizione che queste operazioni non interessino né la funzione di contenimento dell’IBC flessibile né il suo tipo di progetto.

“IBC (manutenzione ordinaria di un IBC rigido)”: l’esecuzione su un IBC metallico, un IBC di plastica rigida o un IBC composito, di operazioni quali:

- (a) pulizia;
(b) rimozione e reinstallazione o sostituzione di chiusure sui corpi (comprese le appropriate guarnizioni), o dell’equipaggiamento di servizio, conformemente alle specifiche di origine del fabbricante, a condizione che sia verificata la tenuta dell’IBC; oppure
(c) rimessa in ordine dell’equipaggiamento strutturale che non svolge direttamente una funzione di contenimento della merce pericolosa o mantenimento della pressione, in modo tale che l’IBC sia di nuovo conforme al prototipo provato (per esempio raddrizzamento dei montanti o degli attacchi di sollevamento), a condizione che non sia pregiudicata la funzione di contenimento dell’IBC;

“IBC composito con recipiente interno di plastica”, un IBC composto di elementi strutturali sotto forma d’involucro esterno rigido avvolgente un recipiente interno di plastica, e comprendente ogni equipaggiamento di servizio o altro equipaggiamento strutturale. È costruito in modo tale che, una volta assemblato, l’involucro esterno e il recipiente interno costituiscano un tutto indissociabile, ed è utilizzato come tale per le operazioni di riempimento, di stoccaggio, di trasporto o di svuotamento;

NOTA: Il termine "materiale plastico", quando è utilizzato per i recipienti interni degli IBC composti, comprende anche altri materiali polimerizzati come la gomma.

“IBC di cartone”, un IBC composto di un corpo di cartone, con o senza coperchi superiore e inferiore indipendenti, se necessario di una fodera (ma non imballaggi interni), e dell’equipaggiamento di servizio e dell’equipaggiamento strutturale appropriati;

“IBC di legno”, un IBC composto di un corpo di legno, rigido o pieghevole, di una fodera (ma non imballaggi interni) e dell’equipaggiamento di servizio e dell’equipaggiamento strutturale appropriati;

“IBC di plastica rigida”, un IBC composto di un corpo di plastica rigida, possibile che può avere un equipaggiamento strutturale ed essere dotato di un equipaggiamento di servizio appropriato;

“IBC flessibile”, un IBC composto di un corpo costituito da pellicola, da tessuto o da ogni altro materiale flessibile o ancora da combinazioni di materiali di tale genere, e, se necessario, di un rivestimento interno o fodera e dell’equipaggiamento di servizio e di appropriati dispositivi di movimentazione;

“IBC metallico”, un IBC composto di un corpo metallico e dell’equipaggiamento di servizio e dell’equipaggiamento strutturale appropriati;

“IBC protetto”, (per gli IBC metallici), un IBC munito di una protezione supplementare contro gli urti. Questa protezione può prendere, per esempio, la forma di una parete multistrato (costruzione "sandwich") o di una parete doppia, o di un'intelaiatura con involucro in treccia metallica;

“IBC ricostruito”, un IBC metallico, un IBC di plastica rigida o un IBC composito:

(a) che è il risultato della produzione di un tipo ONU conforme da un tipo non conforme; oppure

(b) che è il risultato della trasformazione di un tipo ONU conforme in un altro tipo ONU conforme.

Gli IBC ricostruiti sono sottoposti alle stesse disposizioni dell'ADR che si applicano agli IBC nuovi dello stesso tipo (vedere anche definizione di prototipo a 6.5.6.1.1);

“IBC riparato”, un IBC metallico, un IBC di plastica rigida o un IBC composito, che avendo subito un urto o per ogni altro motivo (per esempio corrosione, infragilimento o altro segno di indebolimento rispetto al prototipo provato), è stato rimesso a posto in modo da essere di nuovo conforme al prototipo provato. Ai fini dell'ADR, la sostituzione del recipiente interno rigido di un IBC composito con un recipiente conforme alle specifiche di origine del fabbricante è considerata come una riparazione. Tuttavia la manutenzione ordinaria degli IBC rigidi non è considerata riparazione. I corpi di un IBC di plastica rigida e il recipiente interno di un IBC composito non sono riparabili. Gli IBC flessibili non sono riparabili salvo approvazione dell'autorità competente;

“ICAO”, l'Organizzazione della Aviazione Civile Internazionale (ICAO, 999 University Street, Montréal, Québec H3C 5H7, Canada);

“IAEA”, l'Agenzia Internazionale della Energia Atomica, (IAEA - P.O. Box 100, A-1400 Vienna);

“Imballaggio”, uno o più recipienti e ogni altro elemento o materiale necessario per permettere ai recipienti di svolgere la loro funzione di contenimento ed altre funzioni di sicurezza (vedere anche **“Grande imballaggio”** e **“IBC”**);

“Imballaggio combinato”, combinazione di imballaggi per il trasporto, costituita da uno o più imballaggi interni sistemati in un imballaggio esterno come prescritto a 4.1.1.5;

NOTA: L'“elemento interno” degli “imballaggi combinati” si definisce sempre “imballaggio interno” e non “recipiente interno”. Una bottiglia di vetro è un esempio di “imballaggio interno”

“Imballaggio composito (materia plastica)”, imballaggio costituito da un recipiente interno di materia plastica e da un imballaggio esterno (di metallo, cartone, legno compensato, ecc.). Una volta assemblato, quest'imballaggio rimane un elemento indissociabile e come tale è riempito, immagazzinato, spedito e vuotato;

NOTA: Vedere NOTA a imballaggio composito (vetro, porcellana, grès)

“Imballaggio composito (vetro, porcellana, grès)”, imballaggio costituito da un recipiente interno di vetro, porcellana o grès e da un imballaggio esterno (di metallo, legno, cartone, materia plastica, materia plastica espansa, ecc.). Una volta assemblato, quest'imballaggio rimane un elemento indissociabile e come tale è riempito, immagazzinato, spedito e vuotato;

NOTA: L'“elemento interno” di un “imballaggio composito” si definisce normalmente “recipiente interno”. Per esempio l'“elemento interno” di un imballaggio composito di tipo 6HA1 (materia plastica) è un “recipiente interno”, poiché non è normalmente progettato per soddisfare una funzione di “contenimento” senza il suo “imballaggio esterno” e pertanto non si tratta di un “imballaggio interno”.

“Imballaggio di soccorso”, un imballaggio speciale nel quale sono sistemati colli di merci pericolose che sono stati danneggiati, che presentano difetti o che perdono, o merci pericolose che si sono sparse o disperse, per essere trasportati ai fini del loro recupero o eliminazione;

“Imballaggio esterno”, la protezione esterna di un imballaggio composito o di un imballaggio combinato, con i materiali assorbenti, di riempimento e ogni altro elemento necessario per contenere e proteggere i recipienti interni o gli imballaggi interni;

“Imballaggio intermedio”, un imballaggio sistemato tra gli imballaggi interni, o gli oggetti, e un imballaggio esterno;

“Imballaggio interno”, un imballaggio che deve essere munito di un imballaggio esterno per il trasporto;

“Imballaggio metallico leggero”, un imballaggio a sezione circolare, ellittica, rettangolare o poligonale (anche conica), come pure imballaggi con la parte superiore conica o a forma di secchio,

di metallo (per esempio latta), avente uno spessore delle pareti inferiore a 0,5 mm, a fondo piatto o convesso, munito di una o più aperture e non previsto dalle definizioni date per il fusto e la tanica;

“Imballaggio ricondizionato”, un imballaggio, in particolare

- (a) un fusto metallico
 - (i) ripulito affinché i materiali di costruzione ritrovino il loro aspetto iniziale, essendo stati rimossi tutti i contenuti, la corrosione interna ed esterna, i rivestimenti esterni e le etichette;
 - (ii) ripristinato nella sua forma e nel suo profilo originale, essendo stati (se il caso) raddrizzati e resi stagni gli orli e sostituite tutte le guarnizioni di tenuta che non facciano parte integrante dell’imballaggio; e
 - (iii) ispezionato dopo la ripulitura ma prima di essere ridipinto; devono essere rifiutati gli imballaggi che presentino cavità puntiformi visibili*, una riduzione importante dello spessore del materiale, un affaticamento del metallo, filettature o chiusure danneggiate o altri importanti difetti.
- (b) un fusto o una tanica di plastica
 - (i) che sia stato ripulito per mostrare i materiali di costruzione, dopo eliminazione di ogni residuo del carico, dei rivestimenti esterni e delle etichette;
 - (ii) del quale sono state sostituite tutte le guarnizioni che non facciano parte integrante dell’imballaggio;
 - (iii) che sia stato ispezionato dopo la ripulitura; devono essere rifiutati gli imballaggi che presentano difetti visibili quali incisioni, piegature o fessure, filettature o chiusure danneggiate o altri difetti rilevanti.

“Imballaggio ricostruito”, un imballaggio, in particolare:

- (a) un fusto metallico:
 - (i) risultante dalla produzione di un tipo di imballaggio ONU che risponda alle disposizioni del capitolo 6.1 da un tipo non conforme a queste disposizioni;
 - (ii) risultante della trasformazione di un tipo di imballaggio ONU che risponda alle disposizioni del capitolo 6.1 in un altro tipo conforme alle stesse disposizioni; oppure
 - (iii) del quale sono stati sostituiti alcuni elementi facenti parte integrante della struttura (come i coperchi non amovibili).
- (b) un fusto di plastica:
 - (i) ottenuto dalla conversione di un tipo ONU in un altro tipo ONU (1H1 in 1H2, per esempio); oppure
 - (ii) del quale sono stati sostituiti alcuni elementi facenti parte integrante della struttura.

I fusti ricostruiti sono sottoposti alle disposizioni del capitolo 6.1 che si applicano ai fusti nuovi dello stesso tipo.

“Imballaggio riutilizzato”, un imballaggio che, dopo esame, è stato riscontrato esente da difetti che possano indebolire la sua capacità di superare le prove funzionali; questa definizione include in particolare gli imballaggi che sono riempiti di nuovo con merci compatibili, identiche o analoghe, e trasportati all’interno di una catena di distribuzione controllata dallo speditore del prodotto;

“Imballaggio a tenuta di polveri”, imballaggio che non lascia passare contenuti secchi, comprese le materie solide finemente polverizzate prodotte durante il trasporto;

“Imballatore”, l’impresa che riempie con le merci pericolose gli imballaggi, compresi i grandi imballaggi e gli IBC, e se il caso, prepara i colli ai fini del trasporto;

“IMDG”, vedere **“Codice IMDG”**;

“IMO”, l’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO, 4 Albert Embankment, Londra SE1 7SR, Regno Unito);

* **N.d.T.**: Nell’edizione in lingua inglese è utilizzato il termine “visible pitting”: indica la corrosione del metallo che si presenta come numerose ravvicinate e puntiformi cavità di dimensioni in generale molto piccole, di solito comprese tra 0,1 e 2 mm.

“**Impresa**”, ogni persona fisica, ogni persona giuridica con o senza scopo di lucro, ogni associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, come pure ogni organismo derivante dall’autorità pubblica, che sia dotato di propria personalità giuridica o che dipenda da un’autorità avente questa personalità;

“**Indice di sicurezza per la criticità (CSI)**”*, per il trasporto di materiali della classe 7, di un collo, sovrinballaggio, o container che contiene materiale fissile, un numero utilizzato per avere un controllo sull’accumulazione di colli, sovrinballaggi o container contenenti materiale fissile.

“**Indice di trasporto (IT)**”**, per il trasporto di materiali della classe 7, di un collo, un sovrinballaggio o un container, o di materiali LSA-I o SCO-I non imballati, numero che serve a controllare l’esposizione alle radiazioni.

“**ISO**” (Norma), una norma internazionale pubblicata dalla Organizzazione Internazionale di Normalizzazione (ISO), (ISO - 1, rue de Varembe – CH-1204 Genève 20);

“**Istruzioni Tecniche dell’ICAO**”, le Istruzioni Tecniche per la sicurezza del trasporto aereo delle merci pericolose, derivanti dall’Annesso 18 alla Convenzione sull’aviazione civile internazionale (Chicago 1944), pubblicata dall’Organizzazione dell’Aviazione Civile Internazionale (ICAO) di Montreal;

L

“**Liquido**”, una materia che, a 50°C, ha una pressione di vapore non superiore a 300 kPa (3 bar) e non è completamente gassosa a 20°C alla pressione standard di 101,3 kPa e che:

- (a) ha un punto di fusione o un punto iniziale di fusione uguale o inferiore a 20°C a una pressione di 101,3 kPa; oppure
- (b) è liquida secondo il metodo di prova ASTM D 4359-90; oppure
- (c) non è pastosa secondo i criteri applicabili alla prova di determinazione della fluidità (prova del penetrometro) descritta al 2.3.4;

NOTA: È considerato come “trasporto allo stato liquido” ai sensi delle disposizioni per le cisterne:

- il trasporto di liquidi secondo questa definizione; oppure
- il trasporto di materie solide presentate al trasporto allo stato fuso.

“**Livello di radiazione**”, per il trasporto di materiale della classe 7, la corrispondente intensità di dose equivalente espressa in millisievert per ora.

M

“**Manuale delle prove e dei criteri**”, la quarta edizione revisionata delle “Raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri” pubblicato dall’organizzazione delle Nazioni Unite (ST/SG/AC.10/11/Rev.4 come modificato da ST/SG/AC.10/11/Rev.4/Amend.1 e ST/SG/AC.10/11/Rev.4/Amend.2);

“**Manutenzione ordinaria di un IBC flessibile**”, vedere “**IBC (contenitore intermedio per il trasporto alla rinfusa)**”

“**Manutenzione ordinaria di un IBC rigido**”: vedere “**IBC (contenitore intermedio per il trasporto alla rinfusa)**”

“**Massa di un collo**”, salvo indicazione contraria, la massa lorda del collo. La massa dei container e delle cisterne utilizzati per il trasporto delle merci non è compresa nelle masse lorde;

“**Massa lorda massima ammissibile**”,

- (a) (per tutte le categorie di IBC diversi dagli IBC flessibili), massa dell’IBC e di ogni equipaggiamento di servizio o di struttura e della massa netta massima;
- (b) (per le cisterne), la tara della cisterna e il carico massimo autorizzato per il trasporto;

NOTA: Per le cisterne mobili, vedere capitolo 6.7.

“**Massa netta massima**”, la massa netta massima del contenuto di un imballaggio unico o massa combinata massima degli imballaggi interni e del loro contenuto, espressa in chilogrammi;

* **N.d.T.:** L’acronimo “CSI” corrisponde al termine inglese “Critically Safety Index”.

** **N.d.T.:** L’acronimo “IT” o “TI” corrisponde al termine inglese “Transport Index”.

“Materiale animale”, carcasse di animali, parti di corpi di animali o alimenti per animali di origine animale.

“Materiali plastici riciclati”, materiali recuperati da imballaggi industriali usati che siano stati puliti e preparati per la trasformazione in nuovi imballaggi;

“Membro dell’equipaggio”, un conducente o ogni altra persona accompagnante il conducente per motivi di sicurezza, di security, di formazione o di esercizio;

“MEMU”, vedere **“Unità mobile di fabbricazione di esplosivi”**;

“Merci pericolose”, le materie e oggetti il cui trasporto è vietato secondo l’ADR o autorizzato unicamente alle condizioni ivi previste;

“Modello”, per il trasporto di materiali della classe 7, la descrizione di un materiale radioattivo sotto forma speciale, di un materiale radioattivo a bassa dispersione, di un collo o di un imballaggio che permetta una completa identificazione dell’oggetto. La descrizione può includere specifiche, disegni costruttivi, relazioni che dimostrino la conformità ai requisiti normativi, e altri documenti pertinenti.

N

“N.A.S.”, vedere **“Rubrica n.a.s.”**;

“Nome tecnico”, un nome chimico riconosciuto, se del caso un nome biologico riconosciuto, o un altro nome correntemente utilizzato nei manuali, riviste e testi scientifici e tecnici (vedere 3.1.2.8.1.1);

“Numero ONU” o **“N° ONU”**, il numero d’identificazione a quattro cifre delle materie e oggetti, estratto dal Regolamento tipo dell’ONU;

O

“Organismo di controllo”, un organismo indipendente di controllo e di prova, riconosciuto dall’autorità competente;

P

“Pacco di bombole”^{*}, insieme di bombole, attaccate tra loro e collegate tra loro con un tubo collettore e trasportate come un insieme indissociabile. La capacità totale in acqua non deve superare 3.000 litri; per i pacchi destinati al trasporto di gas tossici della classe 2 (gruppi iniziati con la lettera T conformemente al 2.2.2.1.3) questa capacità in acqua è limitata a 1.000 litri;

“Piccolo container”, vedere **“Container”**;

“Pressione di calcolo”, una pressione convenzionale almeno uguale alla pressione di prova, che può superare molto o poco la pressione di servizio riguardo al grado di pericolo presentato dalla merce trasportata, e che serve unicamente a determinare lo spessore delle pareti del serbatoio, indipendentemente dalla presenza di dispositivi di rinforzo esterni e interni (vedere anche **“Pressione di svuotamento”**, **“Pressione di riempimento”**, **“Pressione massima di servizio (pressione manometrica)”** e **“Pressione di prova”**);

NOTA: Per le cisterne mobili, vedere capitolo 6.7.

“Pressione di prova”, la pressione che deve essere applicata durante una prova di pressione per il controllo iniziale o periodico; (vedere anche **“Pressione di calcolo”**, **“Pressione di svuotamento”**, **“Pressione di riempimento”** e **“Pressione massima di servizio (pressione manometrica)”**);

NOTA: Per le cisterne mobili, vedere capitolo 6.7.

“Pressione di riempimento”, la pressione massima effettivamente sviluppata nella cisterna al momento del riempimento sotto pressione (vedere anche **“Pressione di calcolo”**, **“Pressione di svuotamento”**, **“Pressione massima di servizio (pressione manometrica)”** e **“Pressione di prova”**);

“Pressione di servizio”, la pressione stabilizzata di un gas compresso alla temperatura di riferimento di 15°C in un recipiente a pressione pieno;

NOTA: Per le cisterne, vedere **“Pressione massima di servizio”**.

^{*} **N.d.T.:** Conosciuti anche come **“incastellature di bombole”**

“Pressione di svuotamento”, la pressione massima effettivamente sviluppata nella cisterna al momento dello svuotamento sotto pressione (vedere anche **“Pressione di calcolo”**, **“Pressione di riempimento”**, **“Pressione massima di servizio (pressione manometrica)”** e **“Pressione di prova”**);

“Pressione massima di esercizio in condizioni normali”, per il trasporto di materiali della classe 7, la pressione massima, sopra la pressione atmosferica a livello medio del mare, che si può sviluppare nel sistema di contenimento nel periodo di un anno, nelle condizioni di temperatura e d’irraggiamento solare corrispondenti alle condizioni ambientali in assenza di sistemi di sfiato, di raffreddamento esterno eseguito con sistemi ausiliari, o di controlli operativi durante il trasporto.

“Pressione massima di servizio (pressione manometrica)”, il più alto tra i tre seguenti valori:

- (a) valore massimo della pressione effettiva autorizzata nella cisterna durante un’operazione di riempimento (pressione di riempimento massima ammessa);
- (b) valore massimo della pressione effettiva autorizzata nella cisterna durante un’operazione di svuotamento (pressione di svuotamento massima ammessa);
- (c) pressione manometrica effettiva cui la cisterna è sottoposta dal suo contenuto (compresi i gas estranei che può contenere) alla temperatura massima di servizio.

Salvo disposizioni particolari prescritte nel capitolo 4.3 il valore numerico della pressione di servizio (pressione manometrica) non deve essere inferiore alla pressione di vapore (pressione assoluta) della materia di riempimento a 50°C.

Per le cisterne munite di valvole di sicurezza (con o senza disco di rottura), ad eccezione delle cisterne destinate al trasporto di gas della classe 2, compressi, liquefatti o disciolti, la pressione massima di servizio (pressione manometrica) deve essere uguale alla pressione prescritta per il funzionamento di tali valvole. (Vedere anche **“Pressione di calcolo”**, **“Pressione di svuotamento”**, **“Pressione di riempimento”** e **“Pressione di prova”**);

NOTA 1: Per le cisterne mobili, vedere capitolo 6.7.

NOTA 2: Per i recipienti criogenici chiusi, vedere la nota del 6.2.1.3.6.5.

“Pressione stabilizzata”, la pressione raggiunta dal contenuto in un recipiente a pressione in equilibrio termico e di diffusione;

“Prova di tenuta”, una prova di tenuta di una cisterna, di un imballaggio o di un IBC, come pure dell’equipaggiamento o dei dispositivi di chiusura;

NOTA: Per le cisterne mobili, vedere capitolo 6.7.

“Punto d’infiammabilità”, la più bassa temperatura di un liquido alla quale i suoi vapori formano con l’aria una miscela infiammabile;

R

“Reazione pericolosa”,

- (a) una combustione o uno sviluppo considerevole di calore;
- (b) l’emanazione di gas infiammabili, asfissianti, comburenti e tossici;
- (c) la formazione di materie corrosive;
- (d) la formazione di materie instabili;
- (e) un pericoloso aumento della pressione (solamente per le cisterne);

“Recipiente”, involucro di contenimento destinato a ricevere o a contenere materie o oggetti, compresi i mezzi di chiusura quali essi siano. Questa definizione non si applica ai serbatoi (vedere anche **“Recipiente criogenico”**, **“Recipiente interno”**, **“Recipiente a pressione”**, **“Recipiente interno rigido”**, **“Cartuccia di gas”**);

“Recipiente”, (per la classe 1), una cassa, una bottiglia, una scatola, un fusto, una giara e un tubo come pure i loro mezzi di chiusura quali essi siano, utilizzati come imballaggio interno o intermedio;

“Recipiente a pressione”, un termine generico per una bombola, un tubo, un fusto a pressione, un recipiente criogenico chiuso e un pacco di bombole;

“Recipiente criogenico”, un recipiente a pressione trasportabile isolato termicamente per gas liquefatti refrigerati di capacità in acqua non superiore a 1.000 litri;

“**Recipiente di piccola capacità contenente gas**”, vedere “*Cartuccia di gas*”;

“**Recipiente interno**”, un recipiente che deve essere munito di un imballaggio esterno per soddisfare la sua funzione di contenimento;

“**Recipiente interno rigido**”, (per gli IBC composti), un recipiente che conserva la sua forma quando è vuoto senza che le chiusure siano al loro posto e senza il sostegno dell’involucro esterno. Qualsiasi recipiente interno che non è “rigido” deve essere considerato come “flessibile”;

“**Regolamento ECE**”, un Regolamento allegato all’Accordo concernente l’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a ruote, agli equipaggiamenti e ai pezzi suscettibili di essere montati o utilizzati su un veicolo a ruote e le condizioni di riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate conformemente a queste prescrizioni (Accordo del 1958, così come modificato);

“**Regolamento tipo dell’ONU**”, il Regolamento tipo allegato alla quindicesima edizione revisionata delle Raccomandazioni relative al trasporto di merci pericolose pubblicata dalle Nazioni Unite (ST/SG/AC.10/1/Rev.15);

“**Richiedente**”, nel caso della valutazione della conformità, il fabbricante o un suo rappresentante autorizzato in un paese Parte contraente. Nel caso di prove periodiche o di controlli eccezionali per richiedente si intende il laboratorio di prove, l’operatore o un loro rappresentante autorizzato in un paese Parte contraente;

NOTA: Eccezionalmente, un terzo (per esempio un operatore secondo la definizione del 1.2.1) può richiedere una valutazione della conformità.

“**RID**”, il Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose, Appendice C della COTIF (Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari);

“**Riempitore**”, l’impresa che riempie con merci pericolose una cisterna (veicolo-cisterna, cisterna smontabile, cisterna mobile, container-cisterna) o un veicolo-batteria o CGEM, o un veicolo, un grande container o un piccolo container per il trasporto alla rinfusa;

“**Rifiuti**”, materie, soluzioni, miscele o oggetti che non possono essere utilizzati come tali, ma che sono trasportati per essere ritrattati, smaltiti in una discarica o eliminati per incenerimento o con altro metodo;

“**Riscaldatore a combustione**”, un dispositivo che utilizza direttamente un combustibile liquido o gassoso e che non recupera il calore del motore di propulsione del veicolo;

“**Rubrica collettiva**”, un gruppo definito di materie o di oggetti (vedere 2.1.1.2, B, C e D);

“**Rubrica n.a.s. (non altrimenti specificata)**”, una rubrica collettiva alla quale possono essere assegnate materie, miscele, soluzioni o oggetti, che:

- (a) non sono nominativamente menzionati nella Tabella A del capitolo 3.2; e
- (b) presentano proprietà chimiche, fisiche o pericolose che corrispondono alla classe, al codice di classificazione, al gruppo di imballaggio e alla denominazione e alla descrizione della rubrica n.a.s.

S

“**Sacco**”, imballaggio flessibile di carta, di pellicola di materia plastica, di materia tessile, di tessuto o d’altro materiale appropriato;

“**Serbatoio**”, l’involucro che contiene le materie (comprese le aperture e i relativi mezzi di chiusura);

NOTA 1: Questa definizione non si applica ai recipienti.

NOTA 2: Per le cisterne mobili, vedere capitolo 6.7.

“**Sistema di confinamento**”, per il trasporto di materiali della classe 7, l’insieme dei componenti dell’imballaggio e dei materiali fissili specificati dal progettista e approvato dall’autorità competente per mantenere la sicurezza sulla criticità.

“**Sistema di contenimento**”, per il trasporto di materiali della classe 7, l’insieme dei componenti dell’imballaggio, specificati dal progettista, che tendono ad assicurare il confinamento dei materiali radioattivi durante il trasporto.

“Solido”,

- (a) una materia che ha un punto di fusione o un punto iniziale di fusione superiore a 20°C a una pressione di 101,3 kPa; oppure
- (b) una materia che non è liquida secondo il metodo di prova ASTM D 4359-90 oppure è pastosa secondo i criteri applicabili alla prova di determinazione della fluidità (prova del penetrometro) descritta al 2.3.4;

“Sovrimballaggio”, un involucro utilizzato (nel caso della classe 7 da uno stesso speditore) per contenere uno o più colli e farne un’unità di più facile movimentazione e stivaggio durante il trasporto. Esempi di sovrinballaggi:

- (a) un vassoio di carico, come un pallet sul quale più colli sono sistemati o impilati e fissati mediante una striscia di plastica, una pellicola termoretraibile o stirabile o mediante altri mezzi adeguati; oppure
- (b) un imballaggio esterno di protezione come una cassa o una gabbia;

“Speditore”, l’impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, lo speditore secondo questo contratto è considerato come speditore;

“Spedizione”, uno o più colli, o un carico di merci pericolose presentate al trasporto da uno speditore;

T

“Tanica”, un imballaggio di metallo o di materia plastica, di sezione rettangolare o poligonale, munito di una o più aperture;

“TDAA”, vedere **“Temperatura di decomposizione autoaccelerata”**;

“Temperatura critica”, la temperatura sopra la quale una materia non può esistere allo stato liquido;

“Temperatura di controllo”, temperatura massima alla quale il perossido organico o la materia autoreattiva possono essere trasportati in sicurezza;

“Temperatura di decomposizione autoaccelerata” (TDAA), la più bassa temperatura alla quale si può produrre una decomposizione autoaccelerata per una materia nell’imballaggio così come utilizzato durante il trasporto. Le metodologie per determinare la TDAA e gli effetti del riscaldamento sotto confinamento si trovano nel Manuale delle prove e dei criteri, Parte II;

“Temperatura d’emergenza”, la temperatura alla quale devono essere messe in atto procedure d’emergenza quando si ha una deficienza del sistema di controllo della temperatura;

NOTA: Questa definizione non si applica ai gas della classe 2.

“Tessuto di plastica”, (per gli IBC flessibili), materiale confezionato da strisce o monofili di plastica appropriata, stirati per trazione;

“Trasportatore”, l’impresa che esegue il trasporto con o senza contratto di trasporto;

“Trasporto”, il cambiamento di luogo delle merci pericolose, comprese le soste richieste dalle condizioni di trasporto e la sosta delle merci pericolose nei veicoli, cisterne e container, richiesta dalle condizioni del traffico prima, durante e dopo il cambiamento di luogo.

La presente definizione comprende ugualmente la sosta temporanea intermedia delle merci pericolose ai fini del cambio del modo o del mezzo di trasporto (trasbordo). Ciò a condizione che i documenti di trasporto dai quali risultano il luogo di spedizione e il luogo di ricezione siano presentati a richiesta e a condizione che i colli e le cisterne non siano aperti durante la sosta intermedia, salvo a fini di controllo da parte delle autorità competenti;

“Trasporto alla rinfusa”, il trasporto di materie solide o d’oggetti non imballati in veicoli o container. Questo termine non si applica né alle merci che sono trasportate come colli, né alle materie che sono trasportate in cisterne;

“Tubo”, (classe 2), un recipiente a pressione trasportabile, senza saldatura, di capacità in acqua superiore a 150 litri e non superiore a 3.000 litri;

U

“**UIC**”, l’Unione Internazionale delle Ferrovie (UIC, 16 rue Jean Rey, F-75015 Parigi, Francia);

“**Unità di trasporto**”, un veicolo a motore senza rimorchio o un insieme costituito da un veicolo a motore e un rimorchio a esso agganciato;

“**Unità mobile di fabbricazione di esplosivi**”, (MEMU)*, una unità, o un veicolo montato con una unità per la fabbricazione di esplosivi a partire da merci pericolose che non sono esplosivi e il loro caricamento nei fori da mina. L’unità è composta da diverse cisterne e container per il trasporto alla rinfusa ed equipaggiamenti per la fabbricazione di esplosivi come pure pompe e loro accessori. La MEMU può comportare compartimenti speciali per gli esplosivi imballati.

NOTA: Anche se la definizione di MEMU contiene i termini “per la fabbricazione di esplosivi e il loro caricamento nei fori da mina”, le disposizioni per le MEMU si applicano soltanto al trasporto e non alla fabbricazione di esplosivi o al caricamento di esplosivi nei fori da mina.

“**Uso esclusivo**”, per il trasporto di materiali della classe 7, l’uso, da parte di un singolo spediteore, di un veicolo o di un grande container, per il quale tutte le operazioni iniziali, intermedie e finali di carico e scarico sono eseguite in accordo con le indicazioni dello spediteore o del destinatario.

V

“**Valutazione della conformità**”, il procedimento consistente nel verificare la conformità di un prodotto secondo le disposizioni delle sezioni 1.8.6 e 1.8.7 relative all’approvazione del prototipo, la sorveglianza della fabbricazione e il controllo e le prove iniziali;

“**Valvola di depressione**”, un dispositivo a molla sensibile alla pressione, funzionante automaticamente, per proteggere la cisterna da una depressione interna inammissibile;

“**Valvola di sicurezza**”, un dispositivo a molla sensibile alla pressione, funzionante automaticamente, per proteggere la cisterna da una sovrappressione interna inammissibile;

“**Vassoio**”, (classe 1), un foglio di metallo, di plastica, di cartone o di qualsiasi altro materiale appropriato, sistemato negli imballaggi interni, intermedi o esterni e che permette un raggruppamento serrato in tali imballaggi. La superficie del vassoio può essere predisposta in modo che gli imballaggi o gli oggetti possano essere inseriti, mantenuti in posizione sicura e separati gli uni dagli altri;

“**Veicolo-batteria**”, un veicolo comprendente elementi collegati tra loro da un tubo collettore e fissati in modo stabile a un’unità di trasporto. Sono considerati come elementi di un veicolo-batteria: le bombole, i tubi, i fusti a pressione e i pacchi di bombole come pure le cisterne di capacità superiore a 450 litri per i gas della classe 2;

“**Veicolo-cisterna**”, un veicolo costruito per il trasporto di materie liquide, gassose, in polvere o granulari e comprendente una o più cisterne fisse. Oltre al veicolo propriamente detto o agli elementi del gruppo assali-sospensione, un veicolo-cisterna comprende uno o più serbatoi, i loro equipaggiamenti e gli elementi di collegamento al veicolo o agli elementi del gruppo assali-sospensione;

“**Veicolo chiuso**”, un veicolo la cui carrozzeria è costituita da una cassa che può essere chiusa;

“**Veicolo scoperto**”, un veicolo il cui pianale non ha sovrastruttura o è provvisto soltanto di sponde laterali e sponda posteriore;

“**Veicolo telonato**”, un veicolo scoperto munito di un telone per proteggere la merce caricata.

* **N.d.T.:** L’acronimo “MEMU” corrisponde al termine inglese “Mobile Explosives Manufacturing Unit”.

1.2.2 Unità di misura

1.2.2.1 Nell'ADR sono applicabili le seguenti unità di misura^a:

Grandezza	Unità SI ^b	Unità supplementare ammessa	Relazione tra le unità
Lunghezza	m (metro)	-	-
Superficie	m ² (metro quadro)	-	-
Volume	m ³ (metro cubo)	l ^c (litro)	1 l = 10 ⁻³ m ³
Tempo	s (secondo)	min. (minuto) h (ora) d (giorno)	1 min. = 60 s 1 h = 3 600 s 1 d = 86 400 s
Massa	kg (chilogrammo)	g (grammo) t (tonnellata)	1 g = 10 ⁻³ kg 1 t = 10 ³ kg
Massa volumica	kg/m ³	kg/l	1 kg/l = 10 ³ kg/m ³
Temperatura	K (kelvin)	°C (grado Celsius)	0°C = 273,15 K
Differenza di temperatura	K (kelvin)	°C (grado Celsius)	1°C = 1 K
Forza	N (newton)	-	1 N = 1 kg.m/s ²
Pressione	Pa (pascal)	bar (bar)	1 Pa = 1 N/m ² 1 bar = 10 ⁵ Pa
Sforzo	N/m ²	N/mm ²	1 N/mm ² = 1 MPa
Lavoro	J (joule)	kWh (chilowattora)	1 kWh = 3,6 MJ
Energia	J (joule)	-	1 J = 1 N.m = 1 W.s
Quantità di calore	-	eV (elettronvolt)	1 eV = 0,1602 H 10 ⁻¹⁸ J
Potenza	W (watt)	-	1 W = 1 J/s = 1 N.m/s
Viscosità cinematica	m ² /s	mm ² /s	1 mm ² /s = 10 ⁻⁶ m ² /s
Viscosità dinamica	Pa.s	mPa.s	1 mPa.s = 10 ⁻³ Pa.s
Attività	Bq (becquerel)	-	-
Dose equivalente	Sv (sievert)	-	-

^a Per la conversione delle unità finora utilizzate in unità SI si devono applicare i seguenti valori arrotondati:

Forza

$$1 \text{ kgf} = 9,807 \text{ N}$$

$$1 \text{ N} = 0,102 \text{ kgf}$$

Sforzo

$$1 \text{ kg/mm}^2 = 9,807 \text{ N/mm}^2$$

$$1 \text{ N/mm}^2 = 0,102 \text{ kg/mm}^2$$

Pressione

$$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2 = 10^{-5} \text{ bar} = 1,02 \cdot 10^{-5} \text{ kg/cm}^2 = 0,75 \cdot 10^{-2} \text{ torr}$$

$$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa} = 1,02 \text{ kg/cm}^2 = 750 \text{ torr}$$

$$1 \text{ kg/cm}^2 = 9,807 \cdot 10^4 \text{ Pa} = 0,9807 \text{ bar} = 736 \text{ torr}$$

$$1 \text{ torr} = 1,33 \cdot 10^2 \text{ Pa} = 1,33 \cdot 10^{-3} \text{ bar} = 1,36 \cdot 10^{-3} \text{ kg/cm}^2$$

Lavoro, energia, quantità di calore

$$1 \text{ J} = 1 \text{ N.m} = 0,278 \cdot 10^{-6} \text{ kWh} = 0,102 \text{ kgm} = 0,239 \cdot 10^{-3} \text{ kcal}$$

$$1 \text{ kWh} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J} = 367 \cdot 10^3 \text{ kgm} = 860 \text{ kcal}$$

$$1 \text{ kgm} = 9,807 \text{ J} = 2,72 \cdot 10^{-6} \text{ kWh} = 2,34 \cdot 10^{-3} \text{ kcal}$$

$$1 \text{ kcal} = 4,19 \cdot 10^3 \text{ J} = 1,16 \cdot 10^{-3} \text{ kWh} = 427 \text{ kgm}$$

Potenza

$$1 \text{ W} = 0,102 \text{ kgm/s} = 0,86 \text{ kcal/h}$$

$$1 \text{ kgm/s} = 9,807 \text{ W} = 8,43 \text{ kcal/h}$$

$$1 \text{ kcal/h} = 1,16 \text{ W} = 0,119 \text{ kgm/s}$$

Viscosità cinematica

$$1 \text{ m}^2/\text{s} = 10^4 \text{ St (Stokes)}$$

$$1 \text{ St} = 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$$

Viscosità dinamica

$$1 \text{ Pa} \cdot \text{s} = 1 \text{ N.s/m}^2 = 10 \text{ P (Poise)} = 0,102 \text{ kg.s/m}^2$$

$$1 \text{ P} = 0,1 \text{ Pa} \cdot \text{s} = 0,1 \text{ N.s/m}^2 = 1,02 \times 10^{-2} \text{ kg.s/m}^2$$

$$1 \text{ kg.s/m}^2 = 9,807 \text{ Pa} \cdot \text{s} = 9,807 \text{ N.s/m}^2 = 98,07 \text{ P}$$

^b Il sistema internazionale delle Unità (SI) è il risultato delle decisioni della Conferenza generale dei pesi e misure (Pavillon de Breteuil, Parc de St-Cloud, F-92 310 Sévres).

^c L'abbreviazione «L» per litro è ugualmente autorizzata, al posto dell'abbreviazione «l», in caso d'utilizzazione di una macchina per scrivere.

I multipli e sottomultipli decimali di un'unità possono essere formati mediante i prefissi o simboli seguenti, posti davanti al nome o davanti al simbolo dell'unità:

	<u>Fattore</u>		<u>Prefisso</u>	<u>Simbolo</u>
1 000 000 000 000 000 000 =	10^{18}	trilione	exa	E
1 000 000 000 000 000 =	10^{15}	biliardo	peta	P
1 000 000 000 000 =	10^{12}	bilione	tera	T
1 000 000 000 =	10^9	miliardo	giga	G
1 000 000 =	10^6	milione	mega	M
1 000 =	10^3	mille	chilo	k
100 =	10^2	cento	etto	h
10 =	10^1	dieci	deca	da
0,1 =	10^{-1}	decimo	deci	d
0,01 =	10^{-2}	centesimo	centi	c
0,001 =	10^{-3}	millesimo	milli	m
0,000 001 =	10^{-6}	milionesimo	micro	μ
0,000 000 001 =	10^{-9}	miliardesimo	nano	n
0,000 000 000 001 =	10^{-12}	bilionesimo	pico	p
0,000 000 000 000 001 =	10^{-15}	bilirdesimo	femto	f
0,000 000 000 000 000 001 =	10^{-18}	trilionesimo	atto	a

1.2.2.2 Salvo indicazione esplicita contraria, nell'ADR il segno "%" rappresenta:

- per le miscele di materie solide o di materie liquide, e per le soluzioni e per le materie solide bagnate con un liquido: la massa indicata in percentuale rapportata alla massa totale della miscela, della soluzione o della materia solida bagnata;
- per le miscele di gas compressi, nel caso di riempimento a pressione: il volume indicato in percentuale rapportato al volume totale della miscela gassosa; nel caso di riempimento in massa, la massa indicata in percentuale rapportata alla massa totale della miscela;
- per le miscele di gas liquefatti e di gas disciolti: la parte di massa indicata in percentuale rapportata alla massa totale della miscela.

1.2.2.3 Le pressioni di ogni genere concernenti i recipienti (per esempio: pressione di prova, pressione interna, pressione d'apertura delle valvole di sicurezza) sono sempre indicate come pressione manometrica (eccesso di pressione rispetto alla pressione atmosferica); invece la pressione di vapore è sempre espressa come pressione assoluta.

1.2.2.4 Quando nell'ADR è indicato un grado di riempimento per i recipienti, esso si riferisce sempre a una temperatura delle materie di 15°C, salvo che non sia indicata un'altra temperatura.

CAPITOLO 1.3

FORMAZIONE DELLE PERSONE ADDETTE AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

1.3.1 Campo di applicazione

Le persone impiegate presso gli operatori di cui al capitolo 1.4, il cui campo d'attività comprende il trasporto di merci pericolose, devono ricevere una formazione rispondente alle esigenze che le loro attività e responsabilità comportano durante il trasporto di merci pericolose. La formazione deve anche trattare disposizioni specifiche che si applicano alla security del trasporto di merci pericolose come riportato nel capitolo 1.10.

NOTA 1: Per quanto concerne la formazione del consulente alla sicurezza, vedere 1.8.3.

NOTA 2: Per quanto concerne la formazione dell'equipaggio del veicolo, vedere il capitolo 8.2.

NOTA 3. Per la formazione concernente la classe 7, vedere 1.7.2.5.

NOTA 4. La formazione deve essere stata acquisita prima di assumere responsabilità concernenti il trasporto di merci pericolose.

1.3.2 Natura della formazione

La formazione deve avere il seguente contenuto, adeguata alle responsabilità e funzioni della persona interessata.

1.3.2.1 Formazione di base

Il personale si deve familiarizzare con le prescrizioni generali delle disposizioni concernenti il trasporto di merci pericolose.

1.3.2.2 Formazione specifica

Il personale deve ricevere una formazione dettagliata, direttamente proporzionale ai suoi compiti e alle sue responsabilità, sulle prescrizioni delle regolamentazioni concernenti il trasporto di merci pericolose.

Nel caso in cui il trasporto di merci pericolose comporti un'operazione di trasporto multimodale, il personale deve essere informato delle prescrizioni concernenti gli altri modi di trasporto.

1.3.2.3 Formazione in materia di sicurezza

Il personale deve ricevere una formazione riguardante i rischi e i pericoli che presentano le merci pericolose, in misura proporzionata alla gravità dei rischi di ferite o d'esposizione derivanti dal verificarsi d'incidenti durante il trasporto di merci pericolose, compreso il loro carico e scarico.

La formazione deve mirare a sensibilizzare il personale sulle procedure da seguire per la movimentazione in condizioni di sicurezza e negli interventi d'emergenza.

1.3.2.4 *(Soppresso)*

1.3.3 Documentazione

Una descrizione dettagliata di tutta la formazione ricevuta deve essere conservata dal datore di lavoro e dal dipendente e deve essere verificata all'atto di una nuova assunzione. Questa formazione deve essere completata periodicamente mediante corsi d'aggiornamento per tenere conto dei cambiamenti intervenuti nella regolamentazione.

CAPITOLO 1.4

OBBLIGHI DI SICUREZZA DEGLI OPERATORI

1.4.1 Misure generali di sicurezza

1.4.1.1 Gli operatori del trasporto di merci pericolose devono prendere le appropriate misure, riguardo alla natura e dimensione dei pericoli prevedibili, al fine di evitare danneggiamenti o ferite e, se il caso, di minimizzare i loro effetti. Essi devono, in ogni caso, rispettare le prescrizioni dell'ADR per quanto li concerne.

1.4.1.2 Quando la sicurezza della popolazione rischia di essere messa direttamente in pericolo, gli operatori devono avvisare immediatamente i servizi d'emergenza e mettere a loro disposizione le informazioni richieste ai fini dell'intervento.

1.4.1.3 L'ADR può precisare alcuni obblighi per i differenti operatori.

Se una Parte contraente ritiene che ciò non comporti alcuna diminuzione di sicurezza, essa può trasferire nella sua legislazione gli obblighi di un operatore a uno o più altri operatori, a condizione che siano rispettati gli obblighi di cui a 1.4.2 e 1.4.3. Queste deroghe devono essere comunicate dalla Parte contraente al Segretariato della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite che le porterà a conoscenza delle altre Parti contraenti.

Le disposizioni di cui a 1.2.1, 1.4.2 e 1.4.3 relative alle definizioni degli operatori e dei loro rispettivi obblighi non devono modificare le disposizioni di diritto nazionale concernenti le conseguenze giuridiche (penalità, responsabilità, ecc.) derivanti dal fatto che l'operatore in questione è, per esempio, una persona giuridica, una persona fisica, una persona che lavora in proprio, un datore di lavoro o un dipendente.

1.4.2 Obblighi dei principali operatori

NOTA. Per i materiali radioattivi, vedere anche 1.7.6.

1.4.2.1 Speditore

1.4.2.1.1 Lo speditore di merci pericolose ha l'obbligo di presentare al trasporto una spedizione conforme alle disposizioni dell'ADR. Nell'ambito del 1.4.1 deve in particolare:

- (a) assicurarsi che le merci pericolose siano classificate e autorizzate al trasporto conformemente all'ADR;
- (b) fornire al trasportatore informazioni e dati, e, se necessario, i documenti di trasporto e i documenti di accompagnamento richiesti (autorizzazioni, approvazioni, notifiche, certificati, ecc.), con particolare riguardo alle disposizioni del capitolo 5.4 e delle tabelle della parte 3;
- (c) utilizzare soltanto imballaggi, grandi imballaggi, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) e cisterne (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, cisterne mobili, container-cisterna e CGEM) approvati e adatti al trasporto delle materie in questione e recanti i marchi prescritti dall'ADR;
- (d) osservare le disposizioni sul modo di inoltro e sulle restrizioni di spedizione;
- (e) assicurare che anche le cisterne vuote non ripulite e non degassificate (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, CGEM, cisterne mobili e container-cisterna), o i veicoli, grandi container e piccoli container per il trasporto alla rinfusa vuoti, non ripuliti, siano marcati ed etichettati in maniera conforme e che le cisterne vuote, non ripulite, siano chiuse e presentino le stesse garanzie di tenuta di quando erano piene.

1.4.2.1.2 Nel caso in cui lo speditore faccia ricorso ai servizi d'altri operatori (imballatore, caricatore, riempitore, ecc.), deve prendere le appropriate misure affinché sia garantito che la spedizione risponda alle prescrizioni dell'ADR. Egli può tuttavia, nel caso del 1.4.2.1.1 (a), (b), (c) e (e), confidare sulle informazioni e sui dati che gli sono stati messi a disposizione dagli altri operatori.

1.4.2.1.3 Quando lo speditore agisce per conto di un terzo, questi deve segnalare per iscritto allo speditore che si tratta di merci pericolose e mettere a sua disposizione tutte le informazioni e i documenti necessari all'esecuzione dei suoi obblighi.

1.4.2.2 Trasportatore

1.4.2.2.1 Nell'ambito del 1.4.1, se il caso, il trasportatore, deve in particolare:

- (a) verificare che le merci pericolose da trasportare siano autorizzate al trasporto conformemente all'ADR;
- (b) assicurarsi che la documentazione prescritta si trovi a bordo dell'unità di trasporto;
- (c) assicurarsi visivamente che i veicoli e il carico non presentino difetti manifesti, perdite o fessure, mancanze di equipaggiamenti, ecc.;
- (d) assicurarsi che la data della prossima prova per i veicoli cisterna, veicoli-batteria, cisterne smontabili, CGEM, cisterne mobili e container-cisterna non sia stata superata;

NOTA: Le cisterne, i veicoli-batteria e i CGEM possono comunque essere trasportati dopo la scadenza di questa data nelle condizioni del 4.1.6.10 (nel caso di veicoli-batteria e di CGEM contenenti recipienti a pressione come elementi), 4.2.4.4, 4.3.2.4.4, 6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6 o 6.7.4.14.6.

- (e) verificare che i veicoli non siano sovraccaricati;
- (f) assicurarsi che siano apposte le etichette di pericolo e le marcature prescritte per i veicoli;
- (g) assicurarsi che gli equipaggiamenti prescritti nelle istruzioni scritte per il conducente si trovino a bordo del veicolo.

Tutto questo deve essere fatto, se il caso, sulla base dei documenti di trasporto e dei documenti d'accompagnamento, mediante un esame visivo del veicolo o dei container e, se il caso, del carico.

1.4.2.2.2 Il trasportatore può tuttavia, nel caso del 1.4.2.2.1 (a), (b), (e) e (f), confidare sulle informazioni e sui dati che gli sono stati messi a disposizione dagli altri operatori.

1.4.2.2.3 Se il trasportatore constata, secondo 1.4.2.2.1, un'infrazione alle disposizioni dell'ADR non deve inoltrare la spedizione fino alla sua messa in conformità.

1.4.2.2.4 Se durante il trasporto è constatata un'infrazione che potrebbe compromettere la sicurezza del trasporto, la spedizione deve essere fermata il più presto possibile, tenuto conto dei requisiti di sicurezza legati alla circolazione e all'arresto della spedizione, come pure alla sicurezza della popolazione.

Il trasporto potrà essere ripreso soltanto dopo la messa in conformità della spedizione. La/le autorità competenti interessate per il resto del percorso possono concedere un'autorizzazione per il proseguimento del trasporto.

Se la richiesta conformità non può essere ristabilita o se non è stata concessa un'autorizzazione per il resto del percorso, la/le autorità competenti assicureranno al trasportatore l'assistenza amministrativa necessaria. Ciò vale anche nel caso in cui il trasportatore faccia presente a questa/queste autorità che non gli è stato segnalato dallo speditore il carattere pericoloso delle merci presentate al trasporto e che egli vorrebbe, in virtù del diritto applicabile in particolare al contratto di trasporto, scaricarle, distruggerle o renderle innocue.

1.4.2.2.5 *(Riservato)*

1.4.2.3 Destinataria

1.4.2.3.1 Il destinatario ha l'obbligo di non differire senza motivi imperativi, l'accettazione della merce e di verificare, dopo lo scarico, che le prescrizioni dell'ADR che a lui si riferiscono siano rispettate.

Nell'ambito del 1.4.1, egli deve in particolare:

- (a) effettuare nei casi previsti dall'ADR la pulizia e la prescritta decontaminazione dei veicoli e dei container;
- (b) assicurarsi che i container, una volta interamente scaricati, puliti, degassificati e decontaminati, non portino più le segnalazioni di pericolo prescritte al capitolo 5.3.

1.4.2.3.2 Nel caso in cui il destinatario faccia ricorso ai servizi di altri operatori (scaricatore, pulitore, stazione di decontaminazione, ecc.), deve prendere le misure appropriate per garantire che le prescrizioni dell'ADR siano rispettate.

1.4.2.3.3 Se queste verifiche evidenziano un'infrazione alle prescrizioni dell'ADR, il destinatario potrà restituire il container al trasportatore solo dopo la sua messa in conformità.

1.4.3 Obblighi degli altri operatori

Gli altri operatori e i loro rispettivi obblighi sono indicati qui di seguito in modo non esaustivo. Gli obblighi di questi altri operatori derivano dalla sezione 1.4.1, nella misura in cui essi sappiano o

avrebbero dovuto sapere che i loro compiti si esercitano nell'ambito di un trasporto assoggettato all'ADR.

1.4.3.1 Caricatore

1.4.3.1.1 Nell'ambito del 1.4.1, il caricatore ha in particolare i seguenti obblighi:

- (a) Deve consegnare al trasportatore merci pericolose solo se queste sono autorizzate al trasporto conformemente all'ADR;
- (b) Deve verificare, durante la consegna al trasporto di merci pericolose imballate o di imballaggi vuoti non ripuliti, se l'imballaggio è danneggiato. Egli non deve presentare al trasporto un collo il cui imballaggio è danneggiato, in particolare se non è più a tenuta, e se c'è perdita o possibilità di perdita della materia pericolosa, se non quando il danno è stato riparato; ciò vale anche per gli imballaggi vuoti non ripuliti;
- (c) Deve, quando carica merci pericolose in un veicolo, in un grande container o in un piccolo container, osservare le prescrizioni concernenti il carico e alla movimentazione;
- (d) Deve, dopo aver caricato merci pericolose in un container, osservare le prescrizioni concernenti le segnalazioni di pericolo conformemente al capitolo 5.3;
- (e) Deve, quando carica i colli, osservare i divieti di carico in comune, tenendo conto delle merci pericolose già presenti nel veicolo o nel grande container, come pure le prescrizioni concernenti la separazione delle derrate alimentari, di altri oggetti di consumo o di alimenti per animali.

1.4.3.1.2 Il caricatore può tuttavia, nel caso del 1.4.3.1.1 (a), (d) e (e), confidare sulle informazioni e sui dati che gli siano stati messi a disposizione dagli altri operatori.

1.4.3.2 Imballatore

Nell'ambito del 1.4.1, l'imballatore deve in particolare osservare:

- (a) le prescrizioni concernenti le condizioni di imballaggio o le condizioni di imballaggio in comune; e
- (b) quando prepara i colli ai fini del trasporto, le prescrizioni concernenti i marchi e le etichette di pericolo sui colli.

1.4.3.3 Riempitore

Nell'ambito del 1.4.1, il riempitore ha in particolare i seguenti obblighi:

- (a) Deve assicurarsi prima del riempimento delle cisterne che queste e i loro equipaggiamenti siano in buono stato tecnico;
- (b) Deve assicurarsi che la data della prossima prova per i veicoli-cisterna, veicoli-batteria, cisterne smontabili, CGEM, cisterne mobili e container-cisterna non sia stata superata;
- (c) Deve riempire le cisterne solo con le merci pericolose autorizzate al trasporto in queste cisterne;
- (d) Deve rispettare, durante il riempimento della cisterna, le prescrizioni concernenti le merci pericolose in compartimenti contigui;
- (e) Deve rispettare, durante il riempimento della cisterna, il grado di riempimento massimo ammissibile o la massa massima ammissibile del contenuto per litro di capacità per la materia di riempimento;
- (f) Deve verificare, dopo il riempimento della cisterna, la tenuta dei dispositivi di chiusura;
- (g) Deve assicurarsi che nessun residuo pericoloso della materia di riempimento aderisca all'esterno delle cisterne che lui stesso ha riempito;
- (h) Deve assicurarsi, quando prepara le merci pericolose ai fini del trasporto, che i pannelli arancio e le placche o le etichette prescritte siano apposte conformemente alle disposizioni, sulle cisterne, sui veicoli, sui grandi container e sui piccoli container per il trasporto alla rinfusa;
- (i) *(Riservato)*
- (j) assicurarsi, durante il riempimento di veicoli o di container con merci pericolose alla rinfusa, che siano applicate le pertinenti disposizioni del capitolo 7.3.

1.4.3.4 Gestore di un container-cisterna o di una cisterna mobile

Nell'ambito del 1.4.1, il gestore di un container-cisterna o di una cisterna mobile deve in particolare:

- (a) assicurare l'osservanza delle disposizioni concernenti la costruzione, all'equipaggiamento, alle prove e alla marcatura;
- (b) assicurare che la manutenzione dei serbatoi e dei loro equipaggiamenti sia effettuata in modo da garantire che il container-cisterna o la cisterna mobile, sottoposti alle normali condizioni di esercizio, rispondano alle disposizioni dell'ADR, fino alla prova successiva;
- (c) eseguire un controllo eccezionale quando la sicurezza del serbatoio o dei suoi equipaggiamenti può essere compromessa da una riparazione, da una modifica o da un incidente.

1.4.3.5

(Riservato)

CAPITOLO 1.5

DEROGHE

1.5.1 Deroghe temporanee

1.5.1.1 Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 dell'ADR, le autorità competenti delle Parti contraenti possono convenire direttamente tra loro di autorizzare alcuni trasporti sul loro territorio in deroga temporanea alle disposizioni dell'ADR, a condizione tuttavia che la sicurezza non sia compromessa. Queste deroghe temporanee devono essere comunicate dall'autorità che ha preso l'iniziativa al Segretariato della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite, che le porterà a conoscenza delle Parti contraenti¹.

NOTA: L'“accordo speciale” secondo 1.7.4 non è considerato come una deroga temporanea secondo la presente sezione.

1.5.1.2 La durata della deroga temporanea non deve superare cinque anni dalla data della sua entrata in vigore. La deroga temporanea termina automaticamente al momento dell'entrata in vigore di una pertinente modifica all'ADR.

1.5.1.3 I trasporti in conformità a deroghe temporanee sono trasporti secondo l'ADR.

1.5.2 *(Riservato)*

¹ *Nota del Segretariato: Gli accordi particolari conclusi in virtù del presente capitolo possono essere consultati sul sito Internet del Segretariato della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (<http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm>).*

CAPITOLO 1.6

MISURE TRANSITORIE

1.6.1 Generalità

- 1.6.1.1 Salvo disposizione contraria, le materie e oggetti dell'ADR possono essere trasportati fino al 30 giugno 2009 secondo le disposizioni dell'ADR loro applicabili fino al 31 dicembre 2008.
- 1.6.1.2 (a) le etichette di pericolo e le placche che, fino al 31 dicembre 2004, erano conformi ai modelli 7A, 7B, 7C, 7D o 7E prescritte a quella data potranno essere utilizzate fino al 31 dicembre 2010.
(b) le etichette di pericolo e le placche che, fino al 31 dicembre 2006, erano conformi al modello 5.2 prescritto a quella data potranno essere utilizzate fino al 31 dicembre 2010.
- 1.6.1.3 Le materie e oggetti della classe 1, appartenenti alle forze armate di una Parte contraente, imballati prima del 1° gennaio 1990 conformemente alle disposizioni dell'ADR in vigore all'epoca, possono essere trasportati dopo il 31 dicembre 1989, a condizione che gli imballaggi siano intatti e che siano dichiarate nel documento di trasporto come merci militari imballate prima del 1° gennaio 1990. Devono comunque essere rispettate le altre disposizioni applicabili dal 1° gennaio 1990 per questa classe.
- 1.6.1.4 Le materie e oggetti della classe 1 imballati tra il 1° gennaio 1990 e il 31 dicembre 1996 conformemente alle disposizioni dell'ADR in vigore all'epoca, possono essere trasportati dopo il 31 dicembre 1996, a condizione che gli imballaggi siano intatti e che siano dichiarate nel documento di trasporto come merci della classe 1 imballate tra il 1° gennaio 1990 e il 31 dicembre 1996.
- 1.6.1.5 *(Riservato).*
- 1.6.1.6 I contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) che sono stati costruiti prima del 1° gennaio 2003 secondo le prescrizioni del marginale 3612 (1) applicabili fino al 30 giugno 2001, ma che non soddisfano tuttavia le prescrizioni del 6.5.2.1.1, applicabili dal 1° luglio 2001, per quanto concerne l'altezza delle lettere, cifre e simboli, possono essere ancora utilizzati.
- 1.6.1.7 Le approvazioni dei prototipi di fusti, taniche e imballaggi compositi di polietilene a massa molecolare elevata o media, rilasciate prima del 1° luglio 2005, secondo le disposizioni del 6.1.5.2.6 applicabili fino al 31 dicembre 2004, ma che non soddisfano le disposizioni del 4.1.1.19, continuano a essere valide fino al 31 dicembre 2009. Tutti gli imballaggi costruiti e marcati sulla base di queste approvazioni potranno ancora essere usati fino al termine della loro durata di utilizzazione determinata al 4.1.1.15.
- 1.6.1.8 I pannelli arancio ancora esistenti, che soddisfano le disposizioni della sottosezione 5.3.2.2 applicabili fino al 31 dicembre 2004, possono essere ancora utilizzati.
- 1.6.1.9 *(Soppresso)*
- 1.6.1.10 Le pile e le batterie al litio fabbricate prima del 1° luglio 2003 che sono state provate conformemente alle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2002, ma che non sono state provate conformemente alle disposizioni applicabili dopo il 1° gennaio 2003, come pure gli apparati che contengono tali pile o batterie al litio, possono ancora essere trasportate fino al 30 giugno 2013, se sono soddisfatte tutte le altre disposizioni applicabili.
- 1.6.1.11 Le approvazioni del prototipo di fusti, taniche e imballaggi compositi di polietilene con massa molecolare elevata o media, come pure degli IBC di polietilene con massa molecolare elevata, rilasciate prima del 1° luglio 2007 conformemente alle disposizioni del 6.1.6.1 (a) applicabili fino al 31 dicembre 2006 ma che non soddisfano le disposizioni del 6.1.6.1 (a) applicabili dal 1° gennaio 2007 rimangono valide.
- 1.6.1.12 Nonostante le disposizioni della sezione 1.9.5, le Parti contraenti potranno ancora applicare, fino al 31 dicembre 2009, restrizioni al passaggio dei veicoli nelle gallerie stradali conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale.
- 1.6.1.13 Per i veicoli immatricolati o che sono entrati in servizio per la prima volta prima del 1° gennaio 2009, le prescrizioni del 5.3.2.2.1 e 5.3.2.2.2 che stabiliscono che il pannello, i numeri e le lettere

devono rimanere affissi indipendentemente dall'orientamento del veicolo, non richiedono di essere applicate fino al 31 dicembre 2009.

- 1.6.1.14 Gli IBC, fabbricati prima del 1° gennaio 2011 conformemente ai requisiti applicabili fino al 31 dicembre 2010 e conformi a un prototipo che non ha soddisfatto la prova di vibrazione del 6.5.6.13, possono essere ancora utilizzati.
- 1.6.1.15 Gli IBC fabbricati, ricostruiti o riparati prima del 1° gennaio 2011 non devono recare il marchio del carico massimo autorizzato conformemente al 6.5.2.2. Questi IBC non marcati conformemente al 6.5.2.2.2 possono essere ancora utilizzati dopo il 31 dicembre 2010, ma la marcatura conformemente al 6.5.2.2.2 dovrà essere apposta qualora siano ricostruiti o riparati dopo questa data.
- 1.6.1.16 Il materiale animale contenente agenti patogeni che rientrano nella Categoria B, diversi da quelli che rientrerebbero nella Categoria A se fossero stati in colture (vedere 2.2.62.1.12.2), può essere trasportato conformemente alle disposizioni dell'autorità competente fino al 31 dicembre 2014¹.
- 1.6.1.17 Le materie delle classi da 1 a 9, diverse da quelle assegnate ai Numeri ONU 3077 o 3082, alle quali non sono stati applicati i criteri di classificazione del 2.2.9.1.10 e che non sono marcati conformemente al 5.2.1.8 e 5.3.6, possono essere ancora trasportate fino al 31 dicembre 2010 senza l'applicazione delle disposizioni concernenti il trasporto di materie pericolose per l'ambiente.
- 1.6.1.18 L'applicazione delle disposizioni delle sezioni da 3.4.9 a 3.4.13 è obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2011.

1.6.2 Recipienti a pressione e recipienti per la classe 2

- 1.6.2.1 I recipienti costruiti prima del 1° gennaio 1997, e che non sono conformi alle disposizioni dell'ADR applicabili dal 1° gennaio 1997, ma il cui trasporto era autorizzato secondo le disposizioni dell'ADR applicabili fino al 31 dicembre 1996 possono ancora essere trasportati dopo questa data a condizione che soddisfino le prescrizioni per gli esami periodici delle istruzioni di imballaggio P200 e P203.
- 1.6.2.2 Le bombole secondo la definizione al 1.2.1, che hanno subito un esame iniziale o un esame periodico prima del 1° gennaio 1997, possono essere trasportate vuote, non ripulite, senza etichette, fino alla data del loro prossimo riempimento o del loro prossimo esame periodico.
- 1.6.2.3 I recipienti destinati al trasporto di materie della classe 2, che sono stati costruiti prima del 1° gennaio 2003, potranno continuare a recare, dopo il 1° gennaio 2003, la marcatura conforme alle prescrizioni applicabili fino al 31 dicembre 2002.
- 1.6.2.4 I recipienti a pressione che sono stati progettati e costruiti secondo codici tecnici che non sono più riconosciuti secondo il 6.2.5 potranno essere ancora utilizzati.
- 1.6.2.5 I recipienti a pressione, e le loro chiusure, progettati e costruiti secondo le norme applicabili al momento della loro costruzione (vedere 6.2.4) conformemente alle disposizioni dell'ADR in vigore all'epoca potranno essere ancora utilizzati.
- 1.6.2.6 I recipienti a pressione per le materie diverse da quelle della classe 2, costruiti prima del 1° luglio 2009 conformemente alle disposizioni del 4.1.4.4 in vigore fino al 31 dicembre 2008, ma che non sono conformi alle disposizioni del 4.1.3.6 applicabili dal 1° gennaio 2009, potranno essere ancora utilizzati a condizione che siano rispettate le disposizioni del 4.1.4.4 in vigore fino al 31 dicembre 2008.
- 1.6.2.7 Le Parti contraenti possono continuare ad applicare le disposizioni da 6.2.1.4.1 a 6.2.1.4.4 applicabili fino al 31 dicembre 2008 invece di quelle del 1.8.6, 1.8.7, 6.2.2.9 e da 6.2.3.6 a 6.2.3.8 fino al 30 giugno 2011.

1.6.3 Cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e veicoli-batteria

- 1.6.3.1 Le cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e veicoli-batteria, costruiti prima dell'entrata in vigore delle prescrizioni applicabili dal 1° ottobre 1978, possono essere mantenuti in servizio se gli equipaggiamenti del serbatoio soddisfano le disposizioni del capitolo 6.8. Lo spessore delle pareti del serbatoio, ad esclusione dei serbatoi destinati al trasporto dei gas liquefatti refrigerati della classe 2, deve corrispondere almeno a una pressione di calcolo di 0,4 MPa (4 bar) (pressione manometrica)

¹ Disposizioni applicabili agli animali infetti morti, sono contenute nel Regolamento CE n° 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 che stabilisce regole sanitarie applicabili ai sottoprodotti animali non destinati al consumo umano (G.U. delle Comunità europee, N° L 273 del 10.10.2002, p. 1).

per l'acciaio dolce o di 200 kPa (2 bar) (pressione manometrica) per l'alluminio e le leghe di alluminio. Per le sezioni di cisterne diverse da quelle circolari, il diametro che serve di base per il calcolo deve essere quello di un cerchio la cui superficie è uguale alla superficie della sezione trasversale reale della cisterna.

- 1.6.3.2 Le prove periodiche per le cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e veicoli-batteria mantenuti in servizio conformemente alle disposizioni transitorie devono essere eseguite secondo le disposizioni del 6.8.2.4 e 6.8.3.4 e le disposizioni particolari corrispondenti alle diverse classi. Se le precedenti disposizioni non prescrivevano una pressione di prova più elevata, è sufficiente una pressione di prova di 200 kPa (2 bar) (pressione manometrica) per i serbatoi in alluminio e in leghe d'alluminio.
- 1.6.3.3 Le cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e veicoli-batteria che soddisfano le disposizioni transitorie del 1.6.3.1 e 1.6.3.2 possono essere utilizzati fino al 30 settembre 1993, per il trasporto delle merci pericolose per le quali sono stati approvati. Questo periodo transitorio non si applica né alle cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e veicoli-batteria destinati al trasporto di materie della classe 2, né alle cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e veicoli-batteria il cui spessore della parete e gli equipaggiamenti soddisfano le disposizioni del capitolo 6.8.
- 1.6.3.4 (a) Le cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e veicoli-batteria costruiti prima del 1° maggio 1985, conformemente alle prescrizioni dell'ADR in vigore tra il 1° ottobre 1978 e il 30 aprile 1985, ma che non sono conformi alle disposizioni applicabili dal 1° maggio 1985, possono essere ancora utilizzate dopo questa data.
- (b) Le cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e veicoli-batteria costruiti tra il 1° maggio 1985 e la data di entrata in vigore delle disposizioni applicabili dal 1° gennaio 1988, che non sono conformi a queste ultime, ma che erano conformi alle disposizioni dell'ADR allora in vigore, possono essere ancora utilizzate dopo questa data.
- 1.6.3.5 Le cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e veicoli-batteria costruite prima del 1° gennaio 1993, secondo le disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 1992 ma che non sono conformi alle disposizioni applicabili dal 1° gennaio 1993, possono essere ancora utilizzate.
- 1.6.3.6 (a) Le cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e veicoli-batteria che sono state costruite tra il 1° gennaio 1978 e il 31 dicembre 1984 dovranno, se sono utilizzate dopo il 31 dicembre 2004, essere conformi alle disposizioni del marginale 211 127 (5) applicabili dal 1° gennaio 1990 concernente lo spessore dei serbatoi e la protezione contro il danneggiamento;
- (b) Le cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e veicoli-batteria che sono stati costruite tra il 1° gennaio 1985 e il 31 dicembre 1989 dovranno, se sono utilizzate dopo il 31 dicembre 2010, essere conformi alle disposizioni del marginale 211 127 (5) applicabili dal 1° gennaio 1990 concernente lo spessore dei serbatoi e la protezione contro il danneggiamento.
- 1.6.3.7 Le cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e veicoli-batteria che sono state costruite prima del 1° gennaio 1999, secondo le prescrizioni applicabili fino al 31 dicembre 1998, ma che non sono conformi alle prescrizioni applicabili dal 1° gennaio 1999, possono essere ancora utilizzate.
- 1.6.3.8 Le cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e veicoli-batteria destinati al trasporto di materie della classe 2, che sono stati costruiti prima del 1° gennaio 1997, potranno recare la marcatura conforme alle prescrizioni applicabili fino al 31 dicembre 1996 fino alla prossima prova periodica.

Quando, a seguito delle modifiche all'ADR, alcune designazioni ufficiali di trasporto dei gas, sono state modificate non è necessario modificare le designazioni sulla targa o sul serbatoio stesso (vedere 6.8.3.5.2 o 6.8.3.5.3), a condizione che le designazioni dei gas sulle cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e veicoli-batteria o sui pannelli [vedere 6.8.3.5.6 (b) o (c)] siano aggiornate in occasione della prima prova periodica successiva.

1.6.3.9 *(Riservato).*

1.6.3.10 *(Riservato).*

1.6.3.11 Le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e le cisterne smontabili che sono stati costruite prima del 1° gennaio 1997 secondo le prescrizioni applicabili fino al 31 dicembre 1996, ma che non sono tuttavia

conformi alle prescrizioni dei marginali 211 332 e 211 333 applicabili dal 1° gennaio 1997, possono essere ancora utilizzate.

1.6.3.12 *(Riservato).*

1.6.3.13 *(Riservato)*

1.6.3.14 *(Riservato)*

1.6.3.15 Le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e le cisterne smontabili che sono state costruite prima del 1° luglio 2007 secondo le prescrizioni applicabili fino al 31 dicembre 2006, ma che non sono tuttavia conformi alle prescrizioni del 6.8.2.2.3 applicabili dal 1° gennaio 2007, possono essere ancora utilizzate fino al prossimo controllo periodico.

1.6.3.16 Per le cisterne fisse (veicoli-cisterna), le cisterne smontabili e i veicoli batteria che sono stati costruiti prima del 1° gennaio 2007 ma che tuttavia non soddisfano le prescrizioni del 4.3.2, 6.8.2.3, 6.8.2.4 e 6.8.3.4 per quanto concerne il fascicolo cisterna, la registrazione dei documenti per il fascicolo cisterna deve iniziare al più tardi al prossimo controllo periodico.

1.6.3.17 Le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e le cisterne smontabili destinate al trasporto di materie della classe 3, gruppo di imballaggio I, aventi a 50°C una pressione di vapore non superiore a 175 kPa (1,75 bar) (assoluta), costruite prima del 1° luglio 2007 secondo le prescrizioni applicabili fino al 31 dicembre 2006 e alle quali è stato attribuito il codice cisterna L1,5BN secondo le prescrizioni applicabili fino al 31 dicembre 2006, possono essere ancora utilizzate per il trasporto delle materie sopraindicate fino al 31 dicembre 2018.

1.6.3.18 Le cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e veicoli-batteria che sono stati costruiti prima del 1° gennaio 2003, secondo le prescrizioni applicabili fino al 30 giugno 2001, ma che non sono tuttavia conformi alle prescrizioni applicabili dal 1° luglio 2001, possono essere ancora utilizzati.

1.6.3.19 Le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e le cisterne smontabili che sono state costruite prima del 1° gennaio 2003 secondo le prescrizioni del 6.8.2.1.21 applicabili fino al 31 dicembre 2002 ma che non soddisfano le prescrizioni applicabili dal 1° gennaio 2003, possono essere ancora utilizzate.

1.6.3.20 Le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e le cisterne smontabili che sono state costruite prima del 1° luglio 2003 secondo le prescrizioni applicabili fino al 31 dicembre 2002, ma che non sono tuttavia conformi alle prescrizioni del 6.8.2.1.7 applicabili dal 1° gennaio 2003 e alla disposizione speciale TE15 del 6.8.4 (b) applicabile dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, possono essere ancora utilizzati.

1.6.3.21 *(Soppresso)*

1.6.3.22 *(Riservato)*

1.6.3.23 *(Riservato)*

1.6.3.24 *(Riservato)*

1.6.3.25 Non è necessario indicare sulla targa della cisterna il tipo di prova (“P” o “L”) prescritta dal 6.8.2.5.1 prima che sia stata eseguite la prima prova che avrà luogo dopo il 1° gennaio 2007.

1.6.3.26 Le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e le cisterne smontabili costruite prima del 1° gennaio 2007 secondo le prescrizioni applicabili fino al 31 dicembre 2006, ma che tuttavia non sono conformi alle prescrizioni applicabili dal 1° gennaio 2007 per quanto concerne la marcatura della pressione esterna di calcolo secondo 6.8.2.5.1, potranno essere ancora utilizzate.

1.6.3.27 *(Riservato).*

1.6.3.28 *(Riservato)*

1.6.3.29 *(Riservato)*

1.6.3.30 Le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e le cisterne smontabili per rifiuti, operanti sotto vuoto, e costruite prima del 1° luglio 2005 conformemente alle prescrizioni applicabili fino al 31 dicembre 2004, ma non conformi alle prescrizioni del 6.10.3.9 applicabili dal 1° gennaio 2005, possono essere ancora utilizzate.

- 1.6.3.31 Le cisterne fisse (veicoli-cisterna), le cisterne smontabili e le cisterne costituenti elementi di veicoli-batteria che sono stati progettati e costruiti secondo un codice tecnico che era riconosciuto al momento della loro costruzione, conformemente alle disposizioni del 6.8.2.7 che erano applicabili in quel momento, possono essere ancora utilizzate.
- 1.6.3.32 Le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e le cisterne smontabili costruite prima del 1° luglio 2007 secondo le prescrizioni applicabili fino al 31 dicembre 2006, equipaggiate di coperchi di passi d'uomo conformemente alle disposizioni della norma EN 13317:2002 alla quale si faceva riferimento nella tabella del 6.8.2.6 applicabile fino al 31 dicembre 2006, compresi quelli della figura e della tabella B.2 dell'allegato B della suddetta norma che non sono più accettati dal 1° gennaio 2007, o il cui materiale non corrisponde alle prescrizioni della norma EN 13094:2004, paragrafo 5.2, possono essere ancora utilizzate.
- 1.6.3.33 Quando il serbatoio di una cisterna fissa (veicolo-cisterna) o di una cisterna smontabile è stato già suddiviso in sezioni di capacità massima di 7.500 litri mediante tramezzi o frangi-flutto prima del 1° gennaio 2009, non è necessario aggiungere alla capacità del serbatoio il simbolo "S" nelle indicazioni richieste al 6.8.2.5.1 fino a quando sia stata eseguita la prossima prova periodica conformemente al 6.8.2.4.2.
- 1.6.3.34 Nonostante le disposizioni del 4.3.2.2.4, le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e le cisterne smontabili destinate al trasporto di gas liquefatti o di gas liquefatti refrigerati, che rispondono ai requisiti di costruzione applicabili dell'ADR ma che sono state suddivise in sezioni di capacità superiore a 7.500 litri mediante tramezzi o frangi-flutto prima del 1° gennaio 2009, possono ancora essere riempite a più del 20% o a meno dell'80% della loro capacità.
- 1.6.3.35 Non è necessario che le Parti contraenti applichino le prescrizioni del 1.8.6, 1.8.7 e 6.8.4 TA4 e TT9 prima del 1° luglio 2011.

1.6.3.36 *(Riservato)*

1.6.3.37 *(Riservato)*

1.6.3.38 *(Riservato)*

1.6.3.39 *(Riservato)*

1.6.3.40 *Cisterne in materia plastica rinforzata di fibre*

Le cisterne in materia plastica rinforzata di fibre che sono state costruite prima del 1° luglio 2002 conformemente ad un tipo approvato prima del 1° luglio 2001, secondo le prescrizioni applicabili dell'Appendice B.1c che erano in vigore fino al 30 giugno 2001, possono continuare a essere utilizzate fino alla fine della loro durata utile a condizione che tutte le prescrizioni in vigore fino al 30 giugno 2001 siano state rispettate e continuino a esserlo. Tuttavia, dal 1° luglio 2001, nessun nuovo prototipo potrà essere approvato conformemente alle disposizioni in vigore fino al 30 giugno 2001.

1.6.4 *Container-cisterna, cisterne mobili e CGEM*

1.6.4.1 I container-cisterna costruiti prima del 1° gennaio 1988 secondo le prescrizioni applicabili fino al 31 dicembre 1987, ma che non sono tuttavia conformi alle prescrizioni applicabili dal 1° gennaio 1988, possono essere ancora utilizzati.

1.6.4.2 I container-cisterna costruiti prima del 1° gennaio 1993 secondo le prescrizioni applicabili fino al 31 dicembre 1992, ma che non sono tuttavia conformi alle prescrizioni applicabili dal 1° gennaio 1993, possono essere ancora utilizzati.

1.6.4.3 I container-cisterna costruiti prima del 1° gennaio 1999 secondo le prescrizioni applicabili fino al 31 dicembre 1998, ma che non sono tuttavia conformi alle prescrizioni applicabili dal 1° gennaio 1999, possono essere ancora utilizzati.

1.6.4.4 *(Riservato).*

1.6.4.5 Quando, a seguito delle modifiche all'ADR, alcune designazioni ufficiali di trasporto dei gas sono state modificate, non è necessario modificare le designazioni sulla targa o sul serbatoio stesso (vedere 6.8.3.5.2 o 6.8.3.5.3), a condizione che le designazioni dei gas sui container-cisterna e sui CGEM o sui pannelli [vedere 6.8.3.5.6 (b) o (c)] siano aggiornate in occasione della prima prova periodica successiva.

- 1.6.4.6 I container-cisterna costruiti prima del 1° gennaio 2007 secondo le prescrizioni applicabili fino al 31 dicembre 2006, ma che tuttavia non sono conformi alle prescrizioni applicabili dal 1° gennaio 2007 per quanto concerne la marcatura della pressione esterna di calcolo secondo 6.8.2.5.1, possono essere ancora utilizzati.
- 1.6.4.7 I container-cisterna che sono stati costruiti prima del 1° gennaio 1997 secondo le prescrizioni applicabili fino al 31 dicembre 1996, ma che non sono tuttavia conformi alle prescrizioni dei marginali 212 332 e 212 333 applicabili dal 1° gennaio 1997, possono essere ancora utilizzati.
- 1.6.4.8 *(Riservato)*.
- 1.6.4.9 I container-cisterna e i CGEM che sono stati progettati e costruiti secondo un codice tecnico che era riconosciuto al momento della loro costruzione, conformemente alle disposizioni del 6.8.2.7 che erano applicabili in quel momento, possono essere ancora utilizzati.
- 1.6.4.10 *(Soppresso)*
- 1.6.4.11 *(Riservato)*
- 1.6.4.12 I container-cisterna e CGEM, che sono stati costruiti prima del 1° gennaio 2003 secondo le prescrizioni applicabili fino al 30 giugno 2001 ma che non sono tuttavia conformi alle prescrizioni applicabili dal 1° luglio 2001 possono essere ancora utilizzati.
- 1.6.4.13 I container-cisterna che sono stati costruiti prima del 1° luglio 2003 secondo le prescrizioni applicabili fino al 31 dicembre 2002 ma che non sono tuttavia conformi alle prescrizioni del 6.8.2.1.7 applicabili dal 1° gennaio 2003 e alla disposizione speciale TE15 del 6.8.4 (b) applicabile dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, possono essere ancora utilizzati.
- 1.6.4.14 *(Riservato)*.
- 1.6.4.15 Non è necessario indicare sulla targa della cisterna il tipo di prova (“P” o “L”) prescritta al 6.8.2.5.1 prima che sia stata effettuata la prima prova che avrà luogo dopo il 1° gennaio 2007.
- 1.6.4.16 *(Soppresso)*
- 1.6.4.17 I container-cisterna che sono stati costruiti prima del 1° luglio 2007 secondo le prescrizioni applicabili fino al 31 dicembre 2006, ma che non sono tuttavia conformi alle prescrizioni del 6.8.2.2.3 applicabili dal 1° gennaio 2007, possono essere ancora utilizzati fino al prossimo controllo periodico.
- 1.6.4.18 Per i container-cisterna e i CGEM che sono stati costruiti prima del 1° gennaio 2007 ma che tuttavia non soddisfano le prescrizioni del 4.3.2, 6.8.2.3, 6.8.2.4 e 6.8.3.4 per quanto concerne il fascicolo cisterna, la registrazione dei documenti per il fascicolo cisterna deve iniziare al più tardi al prossimo controllo periodico.
- 1.6.4.19 I container-cisterna destinati al trasporto di materie della classe 3, gruppo di imballaggio I, aventi a 50°C una pressione di vapore non superiore a 175 kPa (1,75 bar) (assoluta), costruiti prima del 1° luglio 2007 secondo le prescrizioni applicabili fino al 31 dicembre 2006 e ai quali è stato attribuito il codice cisterna L1,5BN secondo le prescrizioni applicabili fino al 31 dicembre 2006, possono essere ancora utilizzati per il trasporto delle materie sopra indicate fino al 31 dicembre 2016.
- 1.6.4.20 I container-cisterna per rifiuti operanti sotto vuoto, che sono stati costruiti prima del 1° luglio 2005 conformemente alle prescrizioni applicabili fino al 31 dicembre 2004, ma che non sono conformi alle prescrizioni del 6.10.3.9 applicabili dal 1° gennaio 2005, possono essere ancora utilizzati.
- da 1.6.4.21
a 1.6.4.29 *(Riservato)*
- 1.6.4.30 Le cisterne mobili e i CGEM “UN” che non soddisfano le prescrizioni applicabili dal 1° gennaio 2007 ma che sono state costruite conformemente a un certificato di approvazione del prototipo rilasciato prima del 1° gennaio 2008 possono essere ancora utilizzate.
- 1.6.4.31 Per le materie alle quali è assegnata la disposizione speciale TP35 nella colonna (11) della Tabella A del capitolo 3.2, l’istruzione di trasporto in cisterne mobili T14 prescritta nell’ADR applicabile fino al 31 dicembre 2008, può essere ancora applicata fino al 31 dicembre 2014.
- 1.6.4.32 Quando il serbatoio di un container-cisterna è stato già suddiviso in sezioni di capacità massima di 7.500 litri mediante tramezzi o frangi-flutto prima del 1° gennaio 2009, non è necessario aggiungere

- alla capacità del serbatoio il simbolo “S” nelle indicazioni richieste dal 6.8.2.5.1 fino a quando sia stata eseguita la prossima prova periodica conformemente al 6.8.2.4.2.
- 1.6.4.33 Nonostante le disposizioni del 4.3.2.2.4, i container-cisterna destinati al trasporto di gas liquefatti o di gas liquefatti refrigerati, che rispondono ai requisiti di costruzione applicabili dell’ADR ma che erano stati suddivisi in sezioni di capacità massima di 7.500 litri mediante tramezzi o frangi-flutto prima del 1° luglio 2009, possono essere ancora riempiti a più del 20% o a meno dell’80% della loro capacità.
- 1.6.4.34 Non è necessario che le Parti contraenti applichino le prescrizioni del 1.8.6, 1.8.7 e 6.8.4 TA4 e TT9 prima del 1° luglio 2011.
- 1.6.5 Veicoli**
- 1.6.5.1 *(Riservato)*
- 1.6.5.2 *(Riservato)*
- 1.6.5.3 *(Soppresso)*
- 1.6.5.4 Per quanto concerne la costruzione dei veicoli EX/II, EX/III, FL, OX e AT, le prescrizioni della parte 9 in vigore fino al 31 dicembre 2008 potranno essere applicate fino al 31 marzo 2010.
- 1.6.5.5 I veicoli immatricolati o messi in servizio prima del 1° gennaio 2003, il cui equipaggiamento elettrico non è conforme alle prescrizioni del 9.2.2, 9.3.7 o 9.7.8, ma è conforme alle prescrizioni applicabili fino al 30 giugno 2001, possono essere ancora utilizzati.
- 1.6.5.6 *(Soppresso)*
- 1.6.5.7 I veicoli completi o completati che sono stati approvati prima del 31 dicembre 2002 conformemente al Regolamento ECE N° 105², come modificato dalla serie 01 di aggiornamenti, o alla corrispondente Direttiva 98/91/CE³ e che non sono conformi alle prescrizioni del capitolo 9.2 ma che sono conformi alle prescrizioni applicabili alla costruzione dei veicoli base (marginali da 220 100 a 220 540 della Appendice B.2) applicabili fino al 30 giugno 2001 possono continuare a esser approvati e usati a condizione che siano stati immatricolati o entrati in servizio prima del 1° luglio 2003.
- 1.6.5.8 I veicoli EX/II ed EX/III, che sono stati approvati per la prima volta prima del 1° luglio 2005 e che sono conformi alle prescrizioni della parte 9 in vigore fino al 31 dicembre 2004, ma che non sono conformi alle prescrizioni applicabili dal 1° gennaio 2005, possono essere ancora utilizzati.
- 1.6.5.9 I veicoli cisterna con cisterne fisse di capacità superiore a 3 m³ destinate al trasporto di merci pericolose allo stato liquido o fuso e provate ad una pressione inferiore a 4 bar, che non sono conformi alle prescrizioni del 9.7.5.2, immatricolati per la prima volta (o che sono entrati in servizio se l’immatricolazione non era obbligatoria) prima del 1° luglio 2004, possono essere ancora utilizzati.
- 1.6.5.10 I certificati di approvazione conformi al modello del 9.1.3.5 applicabile fino al 31 dicembre 2006 e quelli conformi al modello del 9.1.3.5 applicabile dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008 potranno essere ancora utilizzati.
- 1.6.5.11 Le MEMU che sono state costruite e approvate prima del 1° luglio 2009 secondo le disposizioni di una legislazione nazionale ma che non sono tuttavia conformi alle prescrizioni relative alla costruzione e alla approvazione applicabili dal 1° luglio 2009 possono essere ancora utilizzate con la approvazione delle autorità competenti dei Paesi nelle quali esse sono utilizzate.
- 1.6.6 Classe 7**
- 1.6.6.1 *Colli non richiedenti l’approvazione del modello da parte dell’autorità competente in accordo alle Edizioni 1985 e 1985 (Aggiornata 1990) della Regolamentazione IAEA per il Trasporto di Materiali Radioattivi (Safety Series N° 6)***
- I colli esenti, i colli industriali Tipo IP-1, Tipo IP-2 e Tipo IP-3 e i colli di Tipo A, per i quali non era prevista l’approvazione del modello da parte dell’autorità competente e che soddisfano le

² Regolamento N° 105 (Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose per quanto concerne le loro caratteristiche particolari di costruzione).

³ Direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998 concernente i veicoli a motore e loro rimorchi destinati al trasporto di merci pericolose per strada e modificante la Direttiva 70/156/CE relativa al recepimento CE per prototipo dei veicoli a motore e loro rimorchi (G.U. delle Comunità Europee N° L 011 del 16 gennaio 1999, pagine da 0025 a 0036).

prescrizioni delle Edizioni 1985 o 1985 (Aggiornata 1990) della Regolamentazione IAEA per il Trasporto di Materiali Radioattivi (Safety Series N° 6), possono continuare a essere usati subordinatamente al programma obbligatorio di garanzia della qualità in accordo con le prescrizioni del 1.7.3 e ai limiti di attività e alle restrizioni sui materiali del 2.2.7.2.2, 2.2.7.2.4.1, 2.2.7.2.4.4, 2.2.7.2.4.5, 2.2.7.2.4.6, disposizione speciale 336 del capitolo 3.3 e 4.1.9.3.

Ogni imballaggio modificato, salvo che non sia accresciuto il livello di sicurezza, o fabbricato dopo il 31 dicembre 2003, deve soddisfare le disposizioni dell'ADR. I colli preparati per il trasporto non più tardi del 31 dicembre 2003 in accordo con le Edizioni 1985 o 1985 (Aggiornata 1990) della Regolamentazione IAEA per il Trasporto di Materiali Radioattivi (Safety Series N° 6) possono continuare a essere trasportati. I colli preparati per il trasporto dopo questa data devono soddisfare le prescrizioni dell'ADR.

1.6.6.2 *Colli approvati sulla base delle Edizioni del 1973, 1973 (Aggiornata), 1985 e 1985 (Aggiornata 1990), della Regolamentazione IAEA per il Trasporto di Materiali Radioattivi (Safety Series N° 6)*

1.6.6.2.1 Gli imballaggi fabbricati secondo un modello di collo approvato dall'autorità competente sulla base delle Edizioni 1973 o 1973 (Aggiornata) della Regolamentazione IAEA per il Trasporto di Materiali Radioattivi (Safety Series N° 6), possono continuare a essere utilizzati subordinatamente: all'approvazione multilaterale del modello di collo; al programma obbligatorio di garanzia della qualità in accordo con le prescrizioni applicabili enunciate al 1.7.3; ai limiti d'attività e alle restrizioni sui materiali enunciate al 2.2.7.2.2, 2.2.7.2.4.1, 2.2.7.2.4.4, 2.2.7.2.4.5, 2.2.7.2.4.6, disposizione speciale 337 del capitolo 3.3 e 4.1.9.3. Non è permesso l'inizio di nuove fabbricazioni di imballaggi di questo genere. Le modifiche al modello dell'imballaggio o alla natura o alla quantità dei contenuti radioattivi autorizzati, le quali, secondo quanto stabilito dall'autorità competente, avrebbero un'influenza significativa per la sicurezza, devono soddisfare le prescrizioni dell'ADR. In conformità alle prescrizioni del 5.2.1.7.5, un numero di serie deve essere attribuito e apposto all'esterno di ogni imballaggio.

1.6.6.2.2 Gli imballaggi fabbricati secondo un modello di collo approvato dall'autorità competente sulla base delle Edizioni 1985 o 1985 (Aggiornata 1990) della Regolamentazione IAEA per il Trasporto di Materiali Radioattivi (Safety Series N° 6), possono continuare a essere utilizzati, subordinatamente: all'approvazione multilaterale del modello del collo, al programma obbligatorio di garanzia della qualità in accordo con le prescrizioni del 1.7.3; ai limiti di attività e restrizioni sui materiali del 2.2.7.2.2, 2.2.7.2.4.1, 2.2.7.2.4.4, 2.2.7.2.4.5, 2.2.7.2.4.6, disposizione speciale 337 del capitolo 3.3 e 4.1.9.3. Le modifiche al modello dell'imballaggio o alla natura o alla quantità dei contenuti radioattivi autorizzati, le quali, come stabilito dall'autorità competente, avrebbero un'influenza significativa per la sicurezza, devono soddisfare completamente le prescrizioni dell'ADR. Tutti gli imballaggi per i quali la costruzione iniziò dopo il 31 dicembre 2006 devono soddisfare completamente le disposizioni dell'ADR.

1.6.6.3 *Materiale radioattivo sotto forma speciale approvato sulla base delle Edizioni 1973, 1973 (Aggiornata), 1985 e 1985 (Aggiornata 1990) della Regolamentazione IAEA per il Trasporto di Materiali Radioattivi (Safety Series N° 6)*

Il materiale radioattivo sotto forma speciale fabbricato secondo un modello che ha ricevuto un'approvazione unilaterale da parte dell'autorità competente sulla base delle Edizioni 1973, 1973 (Aggiornata), 1985 o 1985 (Aggiornata 1990) della Regolamentazione IAEA per il Trasporto di Materiali Radioattivi (Safety Series N° 6) può continuare a essere usato quando sia in conformità con il programma obbligatorio di garanzia della qualità in accordo ai requisiti del 1.7.3. Tutto il materiale radioattivo sotto forma speciale fabbricato dopo il 31 dicembre 2003 deve soddisfare completamente le prescrizioni dell'ADR.

CAPITOLO 1.7

DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI LA CLASSE 7

1.7.1 Campo di applicazione

NOTA 1: In caso d'incidente o di evento imprevisto durante il trasporto di materiali radioattivi devono essere rispettati i piani di emergenza, come stabiliti dai competenti organismi nazionali o internazionali, al fine di proteggere le persone, i beni e l'ambiente. Raccomandazioni a questo proposito sono riportate nel documento "Planning and Preparing for Emergency Response to Transport Accidents Involving Radioactive Material", Safety Standards Series, N° TS-G-1.2 (ST-3) IAEA, Vienna (2002).

NOTA 2: Le procedure di emergenza devono tenere conto della possibilità di formazione di altre materie pericolose che potrebbero risultare dalla reazione tra il contenuto di una spedizione e l'ambiente in caso di incidente.

1.7.1.1 L'ADR stabilisce requisiti di sicurezza che forniscono un accettabile livello di controllo dei rischi da radiazioni, da criticità e termici per le persone, i beni e l'ambiente, che sono associati al trasporto di materiale radioattivo. Questi requisiti si basano sulla Regolamentazione IAEA per il Trasporto di Materiali Radioattivi, Edizione del 2005, Safety Standards Series N° TS-R-1, IAEA, Vienna, (2005). Materiale esplicativo sulla edizione del 1996 del documento TS-R-1 è riportato nel documento "Advisory Material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material", Safety Standards Series N° TS-G-1.1 (ST-2), IAEA, Vienna (2002).

1.7.1.2 L'obiettivo dell'ADR è di proteggere le persone, i beni e l'ambiente dagli effetti delle radiazioni nel corso del trasporto di materiale radioattivo. Questa protezione è assicurata attraverso:

- (a) il confinamento dei contenuti radioattivi;
- (b) il controllo dei livelli di radiazione esterni;
- (c) la prevenzione della criticità; e
- (d) la prevenzione di danneggiamenti causati dal calore.

Questi requisiti sono soddisfatti in primo luogo applicando un approccio graduale, sia ai limiti dei contenuti dei colli e dei veicoli che al livello di prestazioni riguardanti i modelli di collo, riguardo ai rischi associati ai contenuti radioattivi; in secondo luogo essi sono soddisfatti imponendo requisiti sul progetto, sulle modalità operative dei colli e sulla manutenzione degli imballaggi, tenendo conto della natura dei contenuti radioattivi; infine essi sono soddisfatti dalla richiesta di controlli amministrativi che includono, quando necessario, l'approvazione da parte delle autorità competenti.

1.7.1.3 L'ADR si applica al trasporto di materiale radioattivo per strada, incluso il trasporto che è accessorio all'uso del materiale radioattivo. Il trasporto comprende tutte le operazioni e le condizioni associate che coinvolgono il movimento di materiale radioattivo; queste includono il progetto, la fabbricazione, la manutenzione e il ripristino dell'imballaggio e la preparazione, la spedizione, il carico, il trasporto incluso l'immagazzinamento in transito, lo scarico e la ricezione alla destinazione finale del materiale radioattivo e dei colli. Per i requisiti previsti dall'ADR si applica un approccio graduale che è caratterizzato da tre livelli generali di severità:

- (a) condizioni regolari di trasporto (assenza d'incidenti);
- (b) condizioni normali di trasporto (incidenti minori);
- (c) condizioni incidentali di trasporto.

1.7.1.4 Le disposizioni dell'ADR non si applicano al trasporto di:

- (a) Materiale radioattivo che fa parte integrante dei mezzi di trasporto;
- (b) Materiale radioattivo movimentato all'interno di uno stabilimento nel quale siano operanti altri appropriati regolamenti di sicurezza e dove la movimentazione non coinvolge strade o ferrovie pubbliche;
- (c) Materiale radioattivo impiantato o incorporato in una persona o animale vivo a scopo diagnostico o terapeutico;
- (d) Materiale radioattivo contenuto in generi di consumo che hanno ricevuto un'approvazione da un ente regolatorio, a seguito della loro vendita al consumatore finale;
- (e) Materie naturali e minerali contenenti radionuclidi presenti in natura, che sono al loro stato naturale o che sono stati trattati soltanto per scopi diversi dalla estrazione dei radionuclidi e per

i quali non è prevista una lavorazione per l'uso di questi radionuclidi a condizione che l'attività specifica del materiale non sia superiore a 10 volte i valori indicati al 2.2.7.2.2.1 (b) o calcolati in accordo con 2.2.7.2.2.2 fino a 2.2.7.2.2.6.

- (f) Oggetti solidi non radioattivi per i quali le quantità di materiali radioattivi presenti su una qualunque superficie non superano il limite indicato nella definizione di "contaminazione" al 2.2.7.1.2.

1.7.1.5 Disposizioni specifiche per il trasporto di colli esenti

I colli esenti definiti al 2.2.7.2.4.1 sono sottoposti unicamente alle disposizioni della parti da 5 a 7 elencate qui di seguito:

- (a) le prescrizioni applicabili enunciate al 5.1.2, 5.1.3.2, 5.1.4, 5.2.1.2, da 5.2.1.7.1 a 5.2.1.7.3, 5.2.1.9, 5.4.1.1.1 (a), (g) e (h) e 7.5.11 CV33 (5.2);
- (b) le prescrizioni applicabili per i colli esenti specificate al 6.4.4; e
- (c) se il collo esente contiene materiali fissili, deve soddisfare una delle condizioni di esenzione previste al 2.2.7.2.3.5, come pure la prescrizione del 6.4.7.2.

I colli esenti sono sottoposti alle appropriate disposizioni di tutte le altre parti dell'ADR.

1.7.2 Programma di protezione dalle radiazioni

1.7.2.1 Per il trasporto di materiale radioattivo deve essere stabilito un programma di protezione dalle radiazioni consistente in un insieme di disposizioni sistematiche, il cui scopo è di fare in modo che le misure di protezione dalle radiazioni siano debitamente prese in considerazione.

1.7.2.2 Le dosi individuali devono essere inferiori ai limiti di dose applicabili. La protezione e la sicurezza devono essere ottimizzate in modo tale che il valore delle dosi individuali, il numero delle persone esposte, e la probabilità di incorrere nell'esposizione siano mantenute basse per quanto ragionevolmente ottenibile, tenendo conto dei fattori economici e sociali, e con la condizione che le dosi individuali siano al di sotto dei limiti di dose applicabili. Un approccio strutturato e sistematico deve essere adottato e deve tenere conto delle interfacce fra il trasporto ed altre attività.

1.7.2.3 La natura e l'estensione delle misure da impiegare nel programma devono essere correlate all'entità e alla probabilità dell'esposizione alle radiazioni. Il programma deve incorporare le disposizioni del 1.7.2.2 e da 1.7.2.4 a 1.7.2.5. I documenti del programma devono essere disponibili, a richiesta, per le ispezioni dell'autorità competente interessata.

1.7.2.4 Per le esposizioni professionali derivanti dalle attività di trasporto, dove è stato valutato che la dose efficace:

- (a) è probabilmente compresa tra 1 e 6 mSv per anno: deve essere condotto o un programma di valutazione della dose attraverso un monitoraggio dell'ambiente di lavoro o un monitoraggio individuale;
- (b) è probabilmente superiore a 6 mSv per anno: deve essere condotto un monitoraggio individuale.

Quando è eseguito un monitoraggio dell'ambiente di lavoro o un monitoraggio individuale, devono essere mantenute appropriate registrazioni.

NOTA: Nel caso di esposizioni professionali derivanti dalle attività di trasporto, quando si stima che la dose efficace non supererà, con ogni probabilità, 1 mSv per anno, non è necessario applicare procedure speciali di lavoro, procedere ad un monitoraggio dettagliato, mettere in opera programmi di valutazione delle dosi o tenere registrazioni individuali.

1.7.2.5 I lavoratori (vedere 7.5.11, CV33, NOTA 3) devono ricevere una formazione appropriata sulla radioprotezione, comprese le precauzioni da osservare per limitare la propria esposizione professionale e l'esposizione di altre persone che potrebbero essere coinvolte dalle loro attività.

1.7.3 Garanzia della qualità

Programmi di garanzia della qualità, basati su norme nazionali, internazionali o altre norme che siano accettate dall'autorità competente, devono essere stabiliti e applicati per la progettazione, la costruzione, le prove, la documentazione, l'uso, la manutenzione e l'ispezione di tutto il materiale radioattivo sotto forma speciale, del materiale radioattivo a bassa dispersione e dei colli e per le operazioni di trasporto e di immagazzinamento durante il transito, per assicurare la conformità con le disposizioni applicabili dell'ADR. La certificazione che le specifiche del modello sono state

pienamente soddisfatte deve essere disponibile per l'autorità competente. Il fabbricante, lo speditore o l'utilizzatore deve essere preparato a fornire assistenza per le ispezioni dell'autorità competente durante la costruzione e l'uso, e a dimostrare a ogni autorità competente interessata che:

- (a) i metodi di costruzione e i materiali usati sono in accordo con le specifiche del modello approvate;
- (b) tutti gli imballaggi sono periodicamente ispezionati, e, se necessario, riparati e mantenuti in buone condizioni, così che essi continuino a soddisfare tutte le specifiche e i requisiti applicabili, anche dopo un uso ripetuto.

Quando l'approvazione da parte dell'autorità competente è richiesta, tale approvazione deve tenere conto dell'adeguatezza del programma di garanzia della qualità.

1.7.4 Accordo speciale

1.7.4.1 Per accordo speciale, s'intende l'insieme delle disposizioni approvate dall'autorità competente, con le quali le spedizioni che non soddisfino tutte le disposizioni dell'ADR applicabili ai materiali radioattivi possano comunque essere trasportate.

NOTA: L'accordo speciale non è considerato come una deroga temporanea ai sensi di 1.5.1.

1.7.4.2 Le spedizioni per le quali è impossibile la conformità con ogni disposizione applicabile alla classe 7 non devono essere trasportate se non in base ad un accordo speciale. A condizione che l'autorità competente abbia verificato che la conformità con le disposizioni dell'ADR è impossibile e che i requisiti standard di sicurezza stabiliti dall'ADR siano stati soddisfatti attraverso metodi alternativi o altre disposizioni, l'autorità competente può approvare le operazioni di trasporto per accordo speciale per una singola o per una serie pianificata di spedizioni. Il livello complessivo di sicurezza nel corso del trasporto deve essere almeno equivalente a quello che si sarebbe avuto se tutti i requisiti applicabili fossero stati soddisfatti. Per spedizioni internazionali di questo tipo deve essere richiesta un'approvazione multilaterale.

1.7.5 Materiali radioattivi con altre proprietà pericolose

In aggiunta alle proprietà radioattive e fissili, ogni altra caratteristica di pericolosità dei contenuti del collo, come esplosività, infiammabilità, piroforicità, tossicità chimica e corrosività, deve essere tenuta in conto nella documentazione, imballaggio, etichettatura, marcatura, placcatura, deposito in transito, segregazione e trasporto, in modo da essere conforme alle pertinenti disposizioni dell'ADR applicabili alle merci pericolose.

1.7.6 Non conformità

1.7.6.1 In caso di non conformità a uno qualunque dei limiti dell'ADR applicabili alla intensità di irraggiamento o alla contaminazione,

- (a) lo speditore deve essere informato di questa non conformità
 - (i) dal trasportatore, se la non conformità è constatata durante un trasporto; oppure
 - (ii) dal destinatario, se la non conformità è constatata al ricevimento;
- (b) il trasportatore, lo speditore o il destinatario, secondo il caso, deve
 - (i) prendere misure immediate per attenuare le conseguenze della non conformità;
 - (ii) fare un'inchiesta sulla non conformità e sulle sue cause, le sue circostanze e le sue conseguenze;
 - (iii) prendere misure appropriate per rimediare alle cause e alle circostanze alla origine della non conformità e per impedire il ripetersi di circostanze analoghe a quelle che sono all'origine della non conformità; e
 - (iv) comunicare alla o alle autorità competenti le cause della non conformità e le misure correttive o preventive che sono state prese o da prendere; e
- (c) la non conformità deve essere portata, non appena possibile, a conoscenza, rispettivamente, dello speditore e della o delle autorità competenti, e ciò deve essere fatto immediatamente quando una situazione di esposizione di emergenza è accaduta o sta accadendo.

CAPITOLO 1.8

MISURE DI CONTROLLO E ALTRE MISURE DI SUPPORTO PER L'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI SICUREZZA

1.8.1 Controlli amministrativi delle merci pericolose

1.8.1.1 Le autorità competenti delle Parti contraenti possono in qualsiasi momento, sul loro territorio nazionale, eseguire controlli a campione per verificare se sono rispettate le disposizioni concernenti il trasporto di merci pericolose comprese, conformemente al 1.10.1.5, quelle riguardanti la security.

Questi controlli devono tuttavia essere effettuati senza mettere in pericolo le persone, i beni e l'ambiente e senza perturbare in maniera significativa il traffico stradale.

1.8.1.2 Gli operatori del trasporto di merci pericolose (capitolo 1.4) devono, nell'ambito dei loro rispettivi obblighi, fornire senza indugio alle autorità competenti e ai loro rappresentanti le informazioni necessarie per eseguire i controlli.

1.8.1.3 Le autorità competenti possono ugualmente, allo scopo di eseguire controlli presso le installazioni delle imprese che operano nel trasporto di merci pericolose (capitolo 1.4), procedere a ispezioni, consultare i documenti necessari e prelevare campioni di merci pericolose o di imballaggi per procedere al loro esame, a condizione che questo non costituisca un pericolo per la sicurezza. Gli operatori del trasporto di merci pericolose (capitolo 1.4) devono rendere accessibili, per il controllo, i veicoli, gli elementi dei veicoli, come pure le attrezzature e gli equipaggiamenti, nella misura in cui questo è possibile e ragionevole. Essi possono, se lo considerano necessario, designare una persona dell'impresa per accompagnare il rappresentante dell'autorità competente.

1.8.1.4 Se le autorità competenti constatano che non sono rispettate le disposizioni dell'ADR, esse possono vietare la spedizione o interrompere il trasporto fino a che non si sia posto rimedio ai difetti constatati, oppure prescrivere altre misure appropriate. L'immobilizzazione si può fare sul posto o in altro luogo scelto dall'autorità per motivi di sicurezza. Queste misure non devono perturbare in maniera significativa il traffico stradale.

1.8.2 Reciproca assistenza amministrativa

1.8.2.1 Le Parti contraenti si accordano vicendevolmente per una reciproca assistenza amministrativa per l'applicazione dell'ADR.

1.8.2.2 Quando una Parte contraente è portata a ritenere che la sicurezza del trasporto di merci pericolose sul suo territorio sia compromessa a seguito di infrazioni molto gravi o ripetute, commesse da un'impresa avente la sede nel territorio di un'altra Parte contraente, deve segnalare queste infrazioni alle autorità competenti dell'altra Parte contraente. Le autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio sono state constatate infrazioni molto gravi, possono invitare le autorità competenti della Parte contraente, sul cui territorio l'impresa ha la sua sede, a prendere le appropriate misure contro il o i trasgressori. La trasmissione di dati a carattere personale è ammessa soltanto se necessaria per perseguire infrazioni molto gravi o ripetute.

1.8.2.3 Le autorità che sono state interessate comunicano alle autorità competenti della Parte contraente, sul cui territorio sono state constatate le infrazioni, le misure prese, se necessario, nei confronti dell'impresa.

1.8.3 Consulente per la sicurezza

1.8.3.1 Ogni impresa, la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati «consulenti», incaricati di facilitare l'opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti a tali attività.

1.8.3.2 Le autorità competenti delle Parti contraenti possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:

(a) le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, inferiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 e 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5; ovvero

- (b) che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose o operazioni di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che eseguono occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.

1.8.3.3

Sotto la responsabilità del capo dell'impresa, funzione essenziale del consulente è ricercare tutti i mezzi e promuovere ogni azione, nei limiti delle attività in questione dell'impresa, per facilitare lo svolgimento di tali attività nel rispetto delle disposizioni applicabili e in condizioni ottimali di sicurezza. Le sue funzioni, da adattare alle attività dell'impresa, sono in particolare le seguenti:

- verificare l'osservanza delle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose;
- consigliare l'impresa nelle operazioni riguardanti il trasporto di merci pericolose;
- redigere una relazione annuale, destinata alla direzione dell'impresa o eventualmente a un'autorità pubblica locale, sulle attività dell'impresa per quanto concerne il trasporto di merci pericolose. La relazione è conservata per cinque anni e, su richiesta, messa a disposizione delle autorità nazionali;

I compiti del consulente comprendono, inoltre, in particolare l'esame delle seguenti prassi e procedure concernenti le attività in questione dell'impresa:

- le procedure volte a far rispettare le prescrizioni relative all'identificazione delle merci pericolose trasportate;
 - le prassi dell'impresa per quanto concerne la valutazione, all'atto dell'acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare requisito relativo alle merci pericolose trasportate;
 - le procedure di verifica delle attrezzature utilizzate per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di carico o scarico;
 - il possesso, da parte del personale interessato dell'impresa, di un'adeguata formazione e la registrazione di tale formazione;
 - l'applicazione di procedure d'emergenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni di carico o scarico;
 - l'analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi constatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni di carico o scarico;
 - l'attuazione di misure appropriate per evitare il ripetersi d'incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi;
 - la presa in conto delle disposizioni legislative e dei requisiti specifici relativi al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e l'utilizzo di subfornitori o altri operatori;
 - la verifica che il personale incaricato del trasporto di merci pericolose, oppure del carico o dello scarico di tali merci, abbia procedure operative e istruzioni dettagliate;
 - l'introduzione di misure di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o al carico o scarico di tali merci;
 - l'attuazione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità di tali documenti e attrezzature alle regolamentazioni;
 - l'attuazione di procedure di verifica dell'osservanza delle disposizioni concernenti le operazioni di carico e scarico.
- l'esistenza del piano di security previsto al 1.10.3.2.

1.8.3.4

La funzione di consulente può essere svolta anche dal capo dell'impresa, da una persona che svolge altre mansioni nell'impresa o da una persona non appartenente a quest'ultima, purché l'interessato sia effettivamente in grado di svolgere i compiti di consulente.

1.8.3.5

Ogni impresa interessata comunica, se ne è richiesta, all'autorità competente o all'organismo all'uopo designato da ciascuna Parte contraente, l'identità del proprio consulente.

1.8.3.6

Quando, nel corso di un trasporto o di un'operazione di carico o di scarico effettuati dall'impresa interessata, si sia verificato un incidente che abbia arrecato danni alle persone, ai beni o all'ambiente, il consulente, dopo aver raccolto tutte le informazioni utili, provvede alla redazione di una relazione d'incidente destinata alla direzione dell'impresa, o, se il caso, a un'autorità pubblica

locale. Tale relazione non può sostituire le relazioni redatte dalla direzione dell'impresa che potrebbero essere richieste ai sensi di altre regolamentazioni internazionali o nazionali.

1.8.3.7 Il consulente deve essere titolare di un certificato di formazione professionale valido per il trasporto per strada. Tale certificato è rilasciato dall'autorità competente o dall'organismo all'uopo designato da ciascuna Parte contraente.

1.8.3.8 Per ottenere il certificato, il candidato deve ricevere una formazione e superare un esame riconosciuto dall'autorità competente della Parte contraente.

1.8.3.9 Obiettivo fondamentale della formazione è di fornire al candidato una conoscenza sufficiente dei rischi inerenti ai trasporti di merci pericolose, delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili ai vari modi di trasporto, e dei compiti definiti a 1.8.3.3.

1.8.3.10 L'esame è organizzato dall'autorità competente o da un organismo da essa approvato. L'organismo esaminatore non deve essere un organismo di formazione.

La designazione dell'organismo avviene in forma scritta. Tale approvazione può avere durata limitata e si basa sui seguenti criteri:

- competenza dell'organismo;
- specifiche delle modalità d'esame proposte dall'organismo;
- misure volte a garantire l'imparzialità degli esami;
- indipendenza dell'organismo da qualsiasi persona fisica o giuridica che impiega consulenti.

1.8.3.11 L'esame ha lo scopo di verificare se i candidati possiedono il livello di conoscenze necessarie per esercitare le funzioni di consulente per la sicurezza previste al 1.8.3.3, per ottenere il certificato previsto al 1.8.3.7, e deve vertere almeno sulle seguenti materie:

- (a) la conoscenza dei tipi di conseguenze che possono essere provocate da un incidente che coinvolge merci pericolose e la conoscenza delle principali cause di incidenti;
- (b) le disposizioni previste dalla legislazione nazionale, dalle convenzioni e dagli accordi internazionali, in particolare per quanto riguarda:
 - la classificazione delle merci pericolose (procedura di classificazione delle soluzioni e delle miscele, struttura della lista delle materie, classi di merci pericolose e principi di classificazione, natura delle merci pericolose trasportate, proprietà fisico-chimiche e tossicologiche delle merci pericolose);
 - le disposizioni generali per gli imballaggi, per le cisterne e i container-cisterna (tipo, codice, marcatura, costruzione, prove, controlli iniziali e periodici);
 - la marcatura e l'etichettatura, la placcatura e la segnalazione con pannelli arancio (marcatura ed etichettatura dei colli, apposizione e rimozione delle placche e dei pannelli arancio);
 - i particolari nel documento di trasporto (informazioni richieste);
 - il modo di invio, le restrizioni alla spedizione (carico completo, trasporto alla rinfusa, trasporto in contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, trasporto in container, trasporto in cisterne fisse o smontabili);
 - il trasporto di passeggeri;
 - i divieti e le precauzioni concernenti il carico in comune;
 - la separazione delle merci;
 - le limitazioni dei quantitativi trasportati e le quantità esenti;
 - la movimentazione e lo stivaggio (carico e scarico, grado di riempimento, stivaggio e separazione);
 - la pulizia e/o il degassamento prima del carico e dopo lo scarico;
 - l'equipaggio e la formazione professionale;
 - i documenti di bordo (documenti di trasporto, istruzioni scritte, certificato d'approvazione del veicolo, certificato di formazione per i conducenti, copia di tutte le deroghe, altri documenti);
 - le istruzioni scritte (attuazione delle istruzioni ed equipaggiamento di protezione dell'equipaggio);
 - gli obblighi di sorveglianza (stazionamento);
 - le regole e le restrizioni alla circolazione;
 - gli scarichi operativi o le perdite accidentali di sostanze inquinanti;
 - i requisiti riguardanti le attrezzature di trasporto.

1.8.3.12 *Esame*

- 1.8.3.12.1 L'esame consiste in una prova scritta che può essere completata da un esame orale.
- 1.8.3.12.2 Durante la prova scritta è vietata l'utilizzazione di documenti diversi dai regolamenti internazionali e nazionali.
- 1.8.3.12.3 I dispositivi elettronici possono essere utilizzati soltanto se sono forniti dall'organismo esaminatore. Il candidato non dovrà in alcun caso introdurre dati supplementari nei dispositivi elettronici forniti; egli potrà soltanto rispondere alle domande poste.
- 1.8.3.12.4 La prova scritta consiste di due parti:
- (a) al candidato è sottoposto un questionario contenente al minimo 20 domande a risposta libera che vertono almeno sulle materie previste nell'elenco riportato al 1.8.3.11. Tuttavia, è possibile utilizzare domande a scelta multipla: in tal caso, due domande a scelta multipla equivalgono a una domanda a risposta libera. Tra dette materie deve essere attribuita particolare importanza alle seguenti:
- misure generali di prevenzione e di sicurezza;
 - classificazione delle merci pericolose;
 - condizioni generali di imballaggio, comprese le cisterne, i container-cisterna, i veicoli-cisterna, ecc.;
 - marcature ed etichette di pericolo;
 - informazioni che devono figurare nel documento di trasporto;
 - movimentazione e stivaggio;
 - formazione professionale dell'equipaggio,
 - documenti di bordo e certificati di trasporto;
 - istruzioni scritte;
 - requisiti concernenti le attrezzature di trasporto;
- (b) a ciascun candidato è assegnato lo studio di un caso riguardo ai compiti descritti al 1.8.3.3; questa prova è volta a dimostrare che il candidato è in grado di svolgere le mansioni di consulente per la sicurezza.
- 1.8.3.13 Le Parti contraenti possono disporre che i candidati, che intendono lavorare per imprese specializzate nel trasporto di determinati tipi di merci pericolose, siano esaminati solo nelle materie pertinenti alla loro attività. I suddetti tipi di merci sono i seguenti:
- classe 1;
 - classe 2;
 - classe 7;
 - classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9;
 - N° ONU 1202, 1203, 1223, 3475, e il carburante per aviazione classificato ai N° ONU 1268 o 1863.
- Il certificato previsto al 1.8.3.7 deve indicare chiaramente che la sua validità è circoscritta ai tipi di merci pericolose di cui al presente paragrafo e sui quali il consulente è stato esaminato, alle condizioni definite in 1.8.3.12.
- I certificati di formazione dei consulenti per la sicurezza rilasciati prima del 1° gennaio 2009 per i N° ONU 1202, 1203 e 1223 sono ugualmente validi per il N° ONU 3475 e il carburante per aviazione classificato ai N° ONU 1268 o 1863.
- 1.8.3.14 L'autorità competente, o l'organismo, mantiene aggiornata una raccolta delle domande che sono state incluse nell'esame.
- 1.8.3.15 Il certificato previsto al 1.8.3.7 deve essere redatto conformemente al modello figurante al 1.8.3.18 e deve essere riconosciuto da tutte le Parti contraenti.
- ### **1.8.3.16** *Durata della validità e rinnovo del certificato*
- 1.8.3.16.1 Il certificato è valido per un periodo di 5 anni. La validità del certificato è rinnovata per un periodo di 5 anni se il suo titolare ha superato un esame durante l'anno precedente la scadenza del certificato. L'esame deve essere approvato dall'autorità competente.

1.8.3.16.2 L'esame ha lo scopo di verificare se il titolare possiede le conoscenze necessarie per esercitare i compiti contemplati al 1.8.3.3. Le conoscenze necessarie sono definite al 1.8.3.11 (b) e devono includere le modifiche che sono state apportate alla legislazione dopo l'ottenimento dell'ultimo certificato. L'esame deve essere organizzato e supervisionato secondo i criteri riportati in 1.8.3.10 e da 1.8.3.12 a 1.8.3.14. Non è tuttavia necessario che il titolare svolga lo studio del caso menzionato al 1.8.3.12.4 (b).

1.8.3.17 Le disposizioni da 1.8.3.1 a 1.8.3.16 si considerano soddisfatte se sono state messe in atto le disposizioni della direttiva 96/35/CE del Consiglio del 3 giugno 1996 relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose¹ e della direttiva 2000/18/CE del Consiglio del 17 aprile 2000 relativa alle disposizioni minime applicabili all'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose².

1.8.3.18 *Modello di certificato*

Certificato di formazione per i consulenti per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose

Certificato n.:

Sigla distintiva della Parte contraente che rilascia il certificato:

Cognome:

Nome:

Luogo e data di nascita:

Nazionalità:

Firma del titolare:

Valido fino al (data):

per le imprese di trasporto di merci pericolose e per le imprese che eseguono operazioni di carico o scarico connesse a tale trasporto:

su strada per ferrovia per via navigabile

Rilasciato da:

Data:

Firma:

Rinnovato fino al:

Da:

Data:

Firma:

1.8.4 **Lista delle autorità competenti e degli organismi da esse incaricati**

Le Parti contraenti comunicano al Segretariato della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite gli indirizzi delle autorità e degli organismi da esse incaricati, che sono competenti secondo la legislazione nazionale per l'applicazione dell'ADR, menzionando per ogni caso la disposizione dell'ADR interessata, come pure gli indirizzi ai quali si devono sottoporre le relative richieste.

Il Segretariato della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite redige, sulla base delle informazioni ricevute, una lista e la mantiene aggiornata. Esso comunica questa lista e le sue modifiche alle Parti contraenti *.

¹ G.U. delle Comunità Europee, N° L 145 del 19 giugno 1996, pagina 10

² G.U. delle Comunità Europee, N° L 118 del 19 maggio 2000, pagina 41

* **N.d.T.:** Una lista delle autorità competenti (aggiornata al 1° luglio 2009) figura in Appendice alla Parte 1.

1.8.5 Notifica degli eventi che coinvolgono merci pericolose

1.8.5.1 Se avviene un grave incidente o un evento imprevisto durante il carico, il riempimento, il trasporto o lo scarico delle merci pericolose sul territorio di una Parte contraente, il caricatore, il riempitore, il trasportatore o il destinatario deve assicurarsi rispettivamente che un rapporto redatto secondo il modello prescritto al 1.8.5.4 sia sottoposto all'autorità competente della Parte contraente interessata.

1.8.5.2 La Parte contraente deve, se necessario, trasmettere un rapporto al Segretariato della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite al fine di informare le altre Parti contraenti.

1.8.5.3 Si ha un evento che obbliga di redigere un rapporto conformemente a 1.8.5.1 se si sono disperse merci pericolose o se vi è un rischio imminente di perdita del prodotto, se si sono verificati danni fisici alle persone, materiali o all'ambiente, o se sono intervenute le autorità, e se uno o più dei seguenti criteri sono soddisfatti.

Un evento che abbia causato un danno fisico alle persone è un evento che ha comportato un decesso o ferite direttamente legate alle merci pericolose trasportate e quando le ferite:

- (a) richiedono un trattamento medico intensivo,
- (b) richiedono un'ospedalizzazione di almeno un giorno, oppure,
- (c) causano un'inabilità al lavoro di almeno tre giorni consecutivi.

Si ha "perdita di prodotto", quando sono disperse merci pericolose:

- (a) delle categorie di trasporto 0 o 1 in quantità uguali o superiori a 50 kg o 50 litri,
- (b) della categoria di trasporto 2 in quantità uguali o superiori a 333 kg o 333 litri, oppure
- (c) delle categorie di trasporto 3 o 4 in quantità uguali o superiori a 1000 kg o 1000 litri.

Il criterio di perdita del prodotto si applica, anche se si ha un rischio imminente di perdita di prodotto nelle quantità sopraccitate. Come regola generale, questa condizione è reputata soddisfatta se, a causa di danni strutturali, il sistema di tenuta non è più adatto per proseguire il trasporto o se, per qualsiasi altro motivo, non è più assicurato un sufficiente livello di sicurezza (per esempio a causa della deformazione delle cisterne o dei container, del ribaltamento di una cisterna o della presenza di un incendio nelle immediate vicinanze).

Se sono implicate merci pericolose della classe 6.2, l'obbligo di fare rapporto si applica indipendentemente dalle quantità.

In eventi che coinvolgono materiali della classe 7, i criteri di perdita del prodotto sono i seguenti:

- (a) ogni rilascio di materiali radioattivi all'esterno dei colli;
- (b) esposizione comportante un superamento dei limiti fissati nei regolamenti concernenti la protezione dei lavoratori e del pubblico contro le radiazioni ionizzanti (Scheda II delle Safety Series n° 115 dell'IAEA – "International Basic Safety Standards for Protection Against Ionizing Radiation and for Safety of Radiation Sources"); oppure
- (c) c'è ragione di ritenere che si sia avuta una significativa degradazione di una qualunque funzione di sicurezza del collo (tenuta, schermatura, protezione termica o criticità) che ha reso il collo improprio alla prosecuzione del trasporto senza misure di sicurezza aggiuntive.

NOTA: Vedere le disposizioni del 7.5.11 CV33 (6) per le spedizioni non recapitate.

Si ha "danno materiale o danno all'ambiente", quando siano state rilasciate merci pericolose, indipendentemente dalla quantità, e l'importo stimato dei danni superiori 50.000 Euro. Non si deve tenere conto a tal fine dei danni subiti dai mezzi di trasporto direttamente implicati con a bordo le merci pericolose o dall'infrastruttura modale.

Si ha "intervento delle autorità" quando, nel quadro dell'evento che coinvolge merci pericolose, si ha un intervento diretto delle autorità o dei servizi di emergenza e si è proceduto alla evacuazione di persone o alla chiusura di percorsi destinati alla pubblica circolazione (strade/ferrovie) per almeno tre ore a causa del pericolo presentato dalle merci pericolose.

In caso di necessità, l'autorità competente può chiedere informazioni supplementari.

1.8.5.4 Modello di rapporto per eventi occorsi durante il trasporto di merci pericolose

**Rapporto su eventi occorsi durante il trasporto di merci pericolose
conformemente alla sezione 1.8.5 del RID/ADR**

Trasportatore/Gestore dell'infrastruttura ferroviaria:	
Indirizzo:.....	
Nome della persona da contattare.....N° di Tel.....N° Fax.....	

(L'autorità competente toglierà questa pagina di copertina prima di trasmettere il rapporto)

1. Modo	
<input type="checkbox"/> Ferrovia Numero del carro (facoltativo)	<input type="checkbox"/> Strada Numero di immatricolazione del veicolo (facoltativo)
2. Data e luogo dell'evento	
Anno: Mese:..... Giorno:..... Ora:.....	
<u>Ferrovia</u> <input type="checkbox"/> Stazione <input type="checkbox"/> Stazione di smistamento/stazione di formazione dei treni <input type="checkbox"/> Luogo di carico/scarico/trasbordo Luogo/Stato: oppure <input type="checkbox"/> Linea: Designazione della linea:..... Chilometri:.....	<u>Strada</u> <input type="checkbox"/> Area abitata <input type="checkbox"/> Luogo di carico/scarico/trasbordo <input type="checkbox"/> Strada Luogo/Stato:.....
3. Topografia	
<input type="checkbox"/> Pendenza/inclinazione <input type="checkbox"/> Galleria <input type="checkbox"/> Ponte/sottopassaggio <input type="checkbox"/> Incrocio	
4. Particolari condizioni meteorologiche	
<input type="checkbox"/> Pioggia <input type="checkbox"/> Neve <input type="checkbox"/> Ghiaccio <input type="checkbox"/> Nebbia <input type="checkbox"/> Temporale <input type="checkbox"/> Tempesta Temperatura:.....°C	
5. Descrizione dell'evento	
<input type="checkbox"/> Deragliamento/Uscita di strada <input type="checkbox"/> Collisione <input type="checkbox"/> Capovolgimento/Ribaltamento <input type="checkbox"/> Incendio <input type="checkbox"/> Esplosione <input type="checkbox"/> Perdita <input type="checkbox"/> Difetto tecnico Altri dettagli dell'evento:	

6. Merci pericolose coinvolte						
N° ONU ⁽¹⁾	Classe	Gruppo di imballaggio	Quantità stimata di prodotti perduti (kg o litri) ⁽²⁾	Mezzo di contenimento ⁽³⁾	Materiale del mezzo di contenimento	Tipo di difetto del mezzo di contenimento ⁽⁴⁾
⁽¹⁾ In caso di merci pericolose appartenenti a una rubrica collettiva alla quale si applica la disposizione speciale 274, indicare anche il nome tecnico			⁽²⁾ Per la classe 7, indicare i valori in accordo ai criteri enunciati al 1.8.5.3			
⁽³⁾ Indicare il numero appropriato			⁽⁴⁾ Indicare il numero appropriato			
1 Imballaggio 2 IBC 3 Grande imballaggio 4 Piccolo container 5 Carro 6 Veicolo 7 Carro-cisterna 8 Veicolo-cisterna 9 Carro-batteria 10 Veicolo-batteria 11 Carro con cisterna amovibile 12 Cisterna smontabile 13 Grande container 14 Container-cisterna 15 CGEM 16 Cisterna mobile			1 Perdita 2 Incendio 3 Esplosione 4 Difetto strutturale			
7. Causa dell'evento (se conosciuto con certezza)						
.. Difetto tecnico .. Stivaggio non conforme .. Cause di esercizio (ferrovia) .. Altre:						
8. Conseguenze dell'evento						
<u>Danni fisici alle persone dovuti alle merci pericolose coinvolte:</u>						
.. Morti (numero) .. Feriti (numero) <u>Perdita di prodotto</u> .. Si .. No .. Rischio imminente di perdita di prodotto <u>Danni materiali o all'ambiente</u> .. Importo stimato del danno £ 50.000 Euro .. Importo stimato del danno > 50.000 Euro <u>Intervento delle autorità</u> .. Si .. Evacuazione di persone per almeno tre ore a causa delle merci pericolose coinvolte .. Chiusura di percorsi destinati alla pubblica circolazione per almeno tre ore a causa delle merci pericolose coinvolte .. No						

In caso di necessità, l'autorità competente può richiedere ulteriori rilevanti informazioni.

1.8.6 Controlli amministrativi per la realizzazione delle valutazioni della conformità, dei controlli periodici e dei controlli eccezionali di cui al 1.8.7

1.8.6.1 L'autorità competente può approvare organismi di controllo per le valutazioni della conformità, i controlli periodici, i controlli eccezionali e la supervisione del servizio interno di controllo di cui al 1.8.7.

1.8.6.2 L'autorità competente deve assicurare il monitoraggio degli organismi di controllo e revocare o limitare l'approvazione data se ha evidenza che un organismo approvato non è più in conformità con l'approvazione ed i requisiti del 1.8.6.4 o non applica le procedure specificate nelle disposizioni dell'ADR.

1.8.6.3 Se l'approvazione è revocata o limitata o se l'organismo di controllo ha cessato le sue attività, l'autorità competente prende le misure appropriate per assicurare che vigilare affinché i fascicoli siano trattati da un altro organismo di controllo o tenuti a disposizione.

1.8.6.4 L'organismo di controllo deve:

- (a) disporre di personale e di una struttura organizzativa appropriata, capace, competente e qualificata per assolvere correttamente alle proprie funzioni tecniche;
- (b) avere accesso alle installazioni ed alle necessarie apparecchiature;
- (c) lavorare in modo imparziale, al riparo di qualsiasi influenza che potrebbe impedirglielo;
- (d) garantire la confidenzialità commerciale delle attività commerciali e delle attività protette da diritti esclusivi, esercitati dai fabbricanti o da altri organismi;
- (e) separare chiaramente le funzioni effettive di organismo di controllo da altre funzioni non correlate;
- (f) disporre di un documentato sistema di qualità;
- (g) verificare che le prove e i controlli stabiliti nella norma applicabile e nell'ADR siano effettuati; e
- (h) mantenere un efficace e appropriato sistema di rapporti e di registrazioni conformemente al 1.8.7.

L'organismo di controllo deve inoltre essere accreditato conformemente alla norma EN ISO/IEC 17020:2004, come pure precisato al 6.2.3.6 e nelle disposizioni speciali TA4 e TT9 del 6.8.4.

Un organismo di controllo che comincia una nuova attività può essere approvato in via temporanea. Prima della designazione temporanea, l'autorità competente deve assicurarsi che l'organismo di controllo soddisfa i requisiti della norma EN ISO/IEC 17020:2004. L'organismo di controllo deve essere accreditato nel corso del suo primo anno di attività per continuare questa nuova attività.

1.8.7 Procedure per la valutazione di conformità e per il controllo periodico

NOTA: Nella presente sezione, per "organismi competenti" s'intendono gli organismi di cui al 6.2.2.9, quando certificano i recipienti a pressione "UN", al 6.2.3.6 quando approvano recipienti a pressione "non-UN" e al 6.8.4, disposizioni speciali TA4 e TT9.

1.8.7.1 Disposizioni generali

1.8.7.1.1 Le procedure della sezione 1.8.7 devono essere applicate conformemente alla tabella del 6.2.3.6 per l'approvazione di recipienti a pressione "non-UN" e conformemente alle disposizioni speciali TA4 e TT9 del 6.8.4 per l'approvazione di cisterne, veicoli-batteria e CGEM.

Le procedure della sezione 1.8.7 possono essere applicate conformemente alla tabella del 6.2.2.9 per la certificazione di recipienti a pressione "UN".

1.8.7.1.2 Ogni domanda concernente:

- (a) l'approvazione del prototipo conformemente al 1.8.7.2; oppure
 - (b) la sorveglianza della fabbricazione conformemente al 1.8.7.3 e i controlli e prove iniziali conformemente a 1.8.7.4; oppure
 - (c) i controlli periodici o eccezionali da eseguire conformemente al 1.8.7.5
- deve essere indirizzata dal richiedente ad un'unica autorità competente, un suo rappresentante o un organismo di controllo approvato di sua scelta.

1.8.7.1.3 La domanda deve contenere:

- (a) il nome e l'indirizzo del richiedente;

- (b) per la valutazione della conformità nel caso in cui il richiedente non è il fabbricante, il nome e l'indirizzo del fabbricante;
- (c) una dichiarazione scritta secondo la quale la stessa domanda non è stata presentata ad un'altra autorità competente, un suo rappresentante o un organismo di controllo;
- (d) la pertinente documentazione tecnica specificata al 1.8.7.7;
- (e) una dichiarazione che autorizzi l'autorità competente, un suo rappresentante o un organismo di controllo ad accedere, ai fini di controllo, ai luoghi di fabbricazione, di controllo, di prova e di stoccaggio e contenente tutte le informazioni necessarie.

1.8.7.1.4 Quando il richiedente può dimostrare, a soddisfazione dell'autorità competente, un suo rappresentante o un organismo di controllo delegato, la conformità al 1.8.7.6, lo stesso richiedente può stabilire un servizio interno di ispezione che può eseguire tutti o parte dei controlli e delle prove, quando ciò è specificato al 6.2.2.9 o 6.2.3.6.

1.8.7.2 *Approvazione del prototipo*

1.8.7.2.1 Il richiedente deve:

- (a) nel caso di recipienti a pressione, mettere a disposizione dell'organismo competente dei campioni rappresentativi della produzione prevista. L'organismo competente può chiedere campioni supplementari se questo è necessario per il programma di prova;
- (b) nel caso di cisterne, di veicoli-batteria o di CGEM, dare accesso al prototipo per il tipo di prova.

1.8.7.2.2 L'organismo competente deve:

- (a) esaminare la documentazione tecnica indicata al 1.8.7.7.1 per verificare che il progetto è conforme alle pertinenti disposizioni dell'ADR e che il prototipo o il lotto di prototipi è stato fabbricato conformemente alla documentazione tecnica ed è rappresentativo del progetto;
- (b) eseguire i controlli e assistere alle prove prescritte nell'ADR, per verificare che le disposizioni sono state applicate e rispettate e che le procedure adottate dal fabbricante soddisfano i requisiti;
- (c) verificare il o i certificati rilasciati dal o dai fabbricanti dei materiali in relazione alle pertinenti disposizioni dell'ADR;
- (d) se il caso, approvare le procedure di assemblaggio permanente delle parti o verificare che sono state in precedenza approvate e che il personale addetto all'assemblaggio permanente delle parti ed alle prove non distruttive è qualificato e approvato;
- (e) concordare con il richiedente il luogo e i centri di prova dove i controlli e le prove necessarie devono essere realizzati.

L'organismo competente rilascia al richiedente un rapporto d'esame del prototipo.

1.8.7.2.3 Quando il prototipo soddisfa tutte le disposizioni applicabili, l'autorità competente, il suo rappresentante o l'organismo di controllo rilascia un certificato di approvazione del prototipo.

Questo certificato deve contenere:

- (a) il nome e l'indirizzo dell'emittitore;
- (b) il nome e l'indirizzo del fabbricante;
- (c) un riferimento alla versione dell'ADR e alle norme utilizzate per l'esame del prototipo;
- (d) ogni prescrizione risultante dall'esame;
- (e) i dati necessari per l'identificazione del prototipo e delle varianti, come definiti dalle norme pertinenti; e
- (f) il riferimento ai rapporti d'esame del prototipo.

Un elenco delle parti pertinenti della documentazione tecnica deve essere allegata al certificato (vedere 1.8.7.7.1).

1.8.7.3 *Sorveglianza della fabbricazione*

1.8.7.3.1 Il procedimento di fabbricazione deve essere esaminato dall'organismo competente per assicurare che il prodotto sia fabbricato conformemente alle disposizioni di approvazione del prototipo.

1.8.7.3.2 Il richiedente deve prendere tutte le misure necessarie per vigilare che il procedimento di fabbricazione sia conforme alle disposizioni applicabili dell'ADR come pure al certificato di approvazione del prototipo ed ai suoi allegati.

- 1.8.7.3.3** L'organismo competente deve:
- (a) verificare la conformità con la documentazione tecnica indicata all'1.8.7.7.2;
 - (b) verificare che il procedimento di fabbricazione produce prodotti conformi alle prescrizioni e alla documentazione che si applica al procedimento stesso;
 - (c) verificare la tracciabilità dei materiali e controllare i certificati dei materiali in funzione delle specifiche;
 - (d) se applicabile, verificare che il personale che realizza l'assemblaggio permanente delle parti e le prove non distruttive è qualificato o approvato;
 - (e) concordare con il richiedente il luogo ove i controlli e le prove necessarie devono essere realizzati; e
 - (f) registrare i risultati del suo esame
- 1.8.7.4** *Controlli e prove iniziali*
- 1.8.7.4.1** Il richiedente deve:
- (a) apporre i marchi prescritti dall'ADR; e
 - (b) fornire all'organismo competente la documentazione tecnica prescritta al 1.8.7.7.
- 1.8.7.4.2** L'organismo competente deve:
- (a) effettuare i controlli e le prove necessari per verificare che il prodotto è fabbricato conformemente all'approvazione del prototipo e alle pertinenti disposizioni;
 - (b) verificare, in funzione dell'equipaggiamento di servizio, i certificati forniti dal fabbricante di questi equipaggiamenti;
 - (c) rilasciare al richiedente un rapporto dei controlli e prove iniziali relativo alle prove e verifiche effettuate e alla documentazione tecnica verificata; e
 - (d) redigere un certificato scritto di conformità della fabbricazione e apporre il suo marchio depositato quando la fabbricazione è conforme alle disposizioni.
- Il certificato e il rapporto possono comprendere un certo numero di equipaggiamenti dello stesso tipo (certificato o rapporto di gruppo per un gruppo di equipaggiamenti).
- 1.8.7.4.3** Il certificato deve comprendere almeno:
- (a) il nome e l'indirizzo dell'organismo competente;
 - (b) il nome e l'indirizzo del fabbricante e il nome e l'indirizzo del richiedente se quest'ultimo non è il fabbricante;
 - (c) un riferimento alla versione dell'ADR e alle norme utilizzate per i controlli e le prove iniziali;
 - (d) i risultati dei controlli e delle prove;
 - (e) i dati di identificazione dei prodotti controllati, almeno il numero di serie o, per le bombole non ricaricabili, il numero del lotto; e
 - (f) il numero di approvazione del tipo.
- 1.8.7.5** *Controlli periodici ed eccezionali*
- L'organismo competente deve:
- (a) effettuare l'identificazione e verificare la conformità con la documentazione;
 - (b) eseguire i controlli e assistere alle prove al fine di verificare che i requisiti sono soddisfatti;
 - (c) emettere i rapporti sui risultati dei controlli e delle prove, che possono coprire un certo numero di equipaggiamenti; e
 - (d) assicurarsi che i marchi richiesti siano apposti.
- 1.8.7.6** *Supervisione del servizio interno di ispezione del richiedente*
- 1.8.7.6.1** Il richiedente deve:
- (a) mettere in opera un servizio interno di ispezione con un sistema di qualità che comprenda i controlli e le prove documentati al 1.8.7.7.5 che sia oggetto di una supervisione;
 - (b) rispettare le obbligazioni derivanti dal sistema di qualità così come approvato e verificare che

rimanga soddisfacente ed efficace;

- (c) nominare personale formato e competente per il servizio interno di ispezione; e
- (d) apporre il marchio distintivo dell'organismo di controllo quando previsto.

1.8.7.6.2 L'organismo di controllo deve eseguire un audit iniziale. Se quest'audit è soddisfacente, l'organismo di controllo rilascia un'autorizzazione per un periodo massimo di tre anni. Inoltre devono essere soddisfatte le seguenti disposizioni:

- (a) Quest'audit deve confermare che i controlli e le prove effettuate sul prodotto sono conformi alle disposizioni dell'ADR;
- (b) L'organismo di controllo può autorizzare il servizio interno d'ispezione del richiedente ad apporre il marchio distintivo dell'organismo di controllo su ogni prodotto approvato;
- (c) L'autorizzazione può essere rinnovata dopo un audit soddisfacente nell'anno che precede la scadenza. Il nuovo periodo di validità comincia dalla data di scadenza dell'autorizzazione; e
- (d) Gli incaricati dell'organismo di controllo devono essere competenti per valutare la conformità del prodotto ricadente nel sistema di qualità.

1.8.7.6.3 L'organismo di controllo deve eseguire audit periodici durante la validità della autorizzazione per assicurarsi che il richiedente mantenga e applichi il sistema di qualità. Devono essere soddisfatte le seguenti disposizioni:

- (a) Devono essere eseguiti almeno due audit in un periodo di dodici mesi;
- (b) L'organismo di controllo può richiedere visite supplementari, formazione, modifiche tecniche o modifiche del sistema di qualità e limitare o vietare i controlli e prove che devono essere realizzati dal richiedente;
- (c) L'organismo di controllo deve valutare ogni modifica del sistema di qualità e determinare se il sistema di qualità modificato soddisfa sempre le prescrizioni dell'audit iniziale o se è necessaria una completa rivalutazione;
- (d) Gli ispettori dell'organismo di controllo devono essere competenti per valutare la conformità del prodotto ricadente nel sistema di qualità; e
- (e) L'organismo di controllo deve rilasciare al richiedente un rapporto di visita o di audit e, se è stata effettuata una prova, un rapporto di prova.

1.8.7.6.4 In caso di non conformità con le pertinenti prescrizioni, l'organismo di controllo si deve assicurare che siano prese misure correttive. Se le misure correttive non sono state prese nel tempo dovuto, l'organismo di controllo sospende o ritira il permesso dato al servizio interno d'ispezione di realizzare le sue attività. L'avviso di sospensione o di ritiro è comunicato all'autorità competente. Un rapporto è rilasciato al richiedente indicante in modo dettagliato le ragioni secondo le quali l'organismo di controllo ha preso le sue decisioni.

1.8.7.7 Documenti

La documentazione tecnica deve permettere di valutare la conformità con i pertinenti requisiti.

1.8.7.7.1 Documenti per l'approvazione del prototipo

Il richiedente deve comunicare, secondo quanto appropriato:

- (a) la lista delle norme utilizzate per la progettazione e la fabbricazione;
- (b) una descrizione del prototipo con tutte le varianti;
- (c) le istruzioni secondo la pertinente colonna della Tabella A del capitolo 3.2 o una lista delle merci pericolose da trasportare per prodotti dedicati;
- (d) un disegno del complessivo o più disegni;
- (e) i disegni dettagliati con le dimensioni utilizzate per i calcoli, del prodotto, dell'equipaggiamento di servizio, dell'equipaggiamento strutturale, della marcatura e/o della etichettatura necessaria per verificare la conformità;
- (f) le note di calcolo, i risultati e le conclusioni;
- (g) la lista degli equipaggiamenti di servizio e dei loro pertinenti dati tecnici e delle informazioni sui dispositivi di sicurezza, compreso il calcolo della portata di decompressione, se il caso;
- (h) la lista dei materiali richiesti dalla norma di costruzione utilizzata per ciascuna parte, sotto-parte, rivestimento, equipaggiamento di servizio e di struttura, come pure le specifiche

- corrispondenti per i materiali o la corrispondente dichiarazione di conformità all'ADR;
- (i) la qualificazione approvata del modo di operare l'assemblaggio permanente;
 - (j) la descrizione dei procedimenti di trattamento termico; e
 - (k) le procedure, le descrizioni e i rapporti di tutte le pertinenti prove elencate nelle norme o nell'ADR per l'approvazione del prototipo e la fabbricazione.

1.8.7.7.2 *Documenti per la sorveglianza della fabbricazione*

Il richiedente deve mettere a disposizione, secondo quanto appropriato:

- (a) i documenti elencati al 1.8.7.7.1;
- (b) le procedure di fabbricazione, comprese le procedure di prova;
- (c) i rapporti di fabbricazione;
- (d) le qualificazioni approvate del personale incaricato dell'assemblaggio permanente;
- (e) le qualificazioni approvate del personale incaricato delle prove non distruttive;
- (f) i rapporti delle prove distruttive e non distruttive;
- (g) le registrazioni dei trattamenti termici; e
- (h) i rapporti di calibrazione

1.8.7.7.3 *Documenti per le prove e controlli iniziali*

Il richiedente deve mettere a disposizione, secondo quanto appropriato:

- (a) i documenti elencati al 1.8.7.7.1 e 1.8.7.7.2;
- (b) i certificati dei materiali del prodotto e di ogni sotto-parte;
- (c) le dichiarazioni di conformità e i certificati dei materiali dell'equipaggiamento di servizio;
- (d) una dichiarazione di conformità che includa la descrizione del prodotto e tutte le varianti adottate dopo l'approvazione del prototipo.

1.8.7.7.4 *Documenti per i controlli periodici ed eccezionali*

Il richiedente deve mettere a disposizione, secondo quanto appropriato:

- (a) Per i recipienti a pressione, i documenti contenenti speciali prescrizioni quando ciò venga richiesto dalle norme di fabbricazione o dalle norme relative ai controlli e prove periodici;
- (b) Per le cisterne:
 - (i) il fascicolo della cisterna; e
 - (ii) uno o più documenti menzionati da 1.8.7.7.1 a 1.8.7.7.3.

1.8.7.7.5 *Documenti per la valutazione del servizio interno di ispezione*

Il richiedente di un servizio interno di ispezione deve mettere a disposizione la documentazione riguardante il sistema di qualità, secondo quanto appropriato:

- (a) La struttura organizzativa e le responsabilità;
- (b) Le principali istruzioni riguardanti i controlli e le prove, il controllo di qualità, la garanzia della qualità e lo svolgimento delle operazioni come pure le misure sistematiche che saranno utilizzate;
- (c) Le registrazioni di valutazione della qualità, come rapporti di controllo, dati di prova, dati di calibrazione e certificati;
- (d) La valutazione della direzione dell'efficacia del sistema di qualità sulla base dei risultati degli audit conformemente a 1.8.7.6;
- (e) La procedura che descrive il modo in cui sono soddisfatte le esigenze dei clienti ed i requisiti dei regolamenti;
- (f) La procedura di controllo dei documenti e della loro revisione;
- (g) Le procedure da seguire per i prodotti non conformi; e
- (h) I programmi di formazione e le procedure di qualificazione che si applicano al personale.

1.8.7.8 *Prodotti fabbricati, approvati, controllati e provati conformemente alle norme*

I requisiti del 1.8.7.7 sono da considerare soddisfatti se sono applicate le seguenti norme, secondo il caso:

Sotto-sezione e paragrafi applicabili	Riferimento	Titolo del documento
da 1.8.7.7.1 a 1.8.7.7.4	EN 12972:2007	Cisterne destinate al trasporto di materie pericolose. – Prova, controllo e marcatura delle cisterne metalliche

CAPITOLO 1.9

RESTRIZIONI AL TRASPORTO EMANATE DALLE AUTORITÀ COMPETENTI

- 1.9.1 In applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1 dell'ADR, le autorità competenti delle Parti contraenti possono vietare, oppure sottoporre a particolari condizioni, il trasporto di certe merci pericolose per ragioni diverse dalla sicurezza del trasporto. Questi regolamenti o divieti devono essere pubblicati in forma appropriata.
- 1.9.2 Con riserva delle disposizioni del 1.9.3, una Parte contraente può applicare ai veicoli effettuanti un trasporto internazionale di merci pericolose su strada sul suo territorio certe disposizioni supplementari che non sono previste dall'ADR, a condizione che queste disposizioni non contraddicano quelle del paragrafo 2 dell'articolo 3 dell'Accordo, che esse figurino nella legislazione nazionale e siano applicabili ugualmente ai veicoli effettuanti un trasporto nazionale di merci pericolose su strada sul territorio della suddetta Parte contraente.
- 1.9.3 Rientrano nel campo di applicazione del 1.9.2 le seguenti disposizioni supplementari :
- (a) disposizioni addizionali di sicurezza o restrizioni concernenti i veicoli che transitano su alcune strutture come i ponti, i veicoli che utilizzano modi di trasporto combinato come traghetti o treni, o i veicoli che arrivano o lasciano porti o altri terminali di trasporto;
 - (b) disposizioni precisanti l'itinerario da seguire per i veicoli al fine di evitare zone commerciali, residenziali o ecologicamente sensibili, zone industriali ove si trovino installazioni pericolose o strade presentanti pericoli fisici importanti;
 - (c) disposizioni di emergenza precisanti l'itinerario da seguire o le disposizioni da rispettare per lo stazionamento dei veicoli trasportanti merci pericolose, in caso di condizioni atmosferiche estreme, terremoti, incidenti, manifestazioni sindacali, disordini civili o sommosse armate;
 - (d) restrizioni concernenti la circolazione dei veicoli trasportanti merci pericolose in certi giorni della settimana o dell'anno.
- 1.9.4 L'autorità competente della Parte contraente che applica sul suo territorio le disposizioni supplementari di cui alle lettere (a) e (d) del 1.9.3 di cui sopra informerà delle suddette disposizioni il Segretariato della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite che le porterà a conoscenza delle Parti contraenti.

1.9.5 **Restrizioni nelle gallerie**

NOTA: Disposizioni concernenti le restrizioni al passaggio dei veicoli nelle gallerie stradali figurano ugualmente nel capitolo 8.6

1.9.5.1 **Disposizioni generali**

Nell'applicare le restrizioni al passaggio di veicoli trasportanti merci pericolose nelle gallerie, l'autorità competente deve assegnare la galleria stradale a una delle categorie definite al 1.9.5.2.2. Le caratteristiche della galleria, la valutazione dei rischi tenuto conto della disponibilità e della convenienza di itinerari e di modi di trasporto alternativi, e la gestione del traffico dovrebbero essere presi in considerazione. Una stessa galleria può essere assegnata a più di una categoria, per esempio riguardo alle ore del giorno o al giorno della settimana, ecc.

1.9.5.2 **Determinazione delle categorie**

- 1.9.5.2.1 La determinazione delle categorie deve essere basata sull'ipotesi che esistono nelle gallerie tre pericoli principali suscettibili di fare un grande numero di vittime o di danneggiare gravemente la loro struttura:

- (a) Le esplosioni;
- (b) Le perdite di gas tossico o di liquido tossico volatile;
- (c) Gli incendi.

- 1.9.5.2.2 Le cinque categorie di gallerie sono le seguenti:

Categoria di galleria A:

Nessuna restrizione al trasporto di merci pericolose;

Categoria di galleria B:

Restrizione al trasporto di merci pericolose suscettibili di provocare un'esplosione molto importante;
Sono considerate come merci pericolose che soddisfano questo criterio ¹:

Classe 1:	Gruppi di compatibilità A e L;
Classe 3:	Codice di classificazione D (Numeri ONU 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 e 3379);
Classe 4.1:	Codici di classificazione D e DT; e Materie autoreattive, tipo B (Numeri ONU 3221, 3222, 3231 e 3232)
Classe 5.2:	Perossidi organici, tipo B (Numeri ONU 3101, 3102, 3111 e 3112).
Quando la massa netta totale di materie esplosive per unità di trasporto è superiore a 1000 kg:	
Classe 1:	Divisioni 1.1, 1.2 e 1.5 (ad eccezione dei gruppi di compatibilità A e L).
Quando sono trasportate in cisterna:	
Classe 2:	Codici di classificazione F, TF e TFC;
Classe 4.2:	Gruppo di imballaggio I
Classe 4.3:	Gruppo di imballaggio I
Classe 5.1:	Gruppo di imballaggio I

Categoria di galleria C:

Restrizione al trasporto di merci pericolose suscettibili di provocare un'esplosione molto importante, un'esplosione importante o una perdita importante di materie tossiche;

Sono considerate come merci pericolose che soddisfano questo criterio ¹:

- le merci pericolose sottoposte a restrizione in gallerie della categoria B; e
- le merci pericolose figuranti qui di seguito:

Classe 1:	Divisioni 1.1, 1.2 e 1.5 (ad eccezione dei gruppi di compatibilità A e L); e Divisione 1.3 (gruppi di compatibilità H e J);
Classe 7:	Numeri ONU 2977 e 2978.
Quando la massa netta totale di materie esplosive per unità di trasporto è superiore a 5.000 kg:	
Classe 1:	Divisione 1.3 (gruppi di compatibilità C e G).
Quando sono trasportate in cisterna:	
Classe 2:	Codici di classificazione 2A, 2O, 3A e 3O, e codici di classificazione comportanti unicamente la lettera T o i gruppi di lettere TC, TO e TOC;
Classe 3:	Gruppo di imballaggio I per i codici di classificazione FC, FT1, FT2 e FTC;
Classe 6.1:	Gruppo di imballaggio I
Classe 8:	Gruppo di imballaggio I per i codici di classificazione CT1, CFT e COT

Categoria di galleria D:

Restrizione al trasporto di merci pericolose suscettibili di provocare un'esplosione molto importante, un'esplosione importante o una perdita importante di materie tossiche o un incendio importante;

Sono considerate come merci pericolose che soddisfano questo criterio ¹:

- le merci pericolose sottoposte a restrizione in gallerie della categoria C; e
- le merci pericolose figuranti qui di seguito:

¹ La valutazione tiene in conto le proprietà intrinseche delle merci, i mezzi di contenimento e le quantità trasportate

Classe 1:	Divisione 1.3 (gruppi di compatibilità C e G)
Classe 2:	Codici di classificazione F, FC, T, TF, TC, TO, TFC e TOC;
Classe 4.1:	Materie autoreattive dei tipi C, D, E e F; e Numeri ONU 2956, 3241, 3242 e 3251;
Classe 5.2:	Perossidi organici dei tipi C, D, E e F;
Classe 6.1:	Gruppo di imballaggio I per i codici di classificazione TF1 e TFC; e Rubriche di materie tossiche per inalazione (Numeri ONU da 3381 a 3390)
Classe 8:	Gruppo di imballaggio I per i codici di classificazione CT1, CFT e COT;
Classe 9:	Codici di classificazione M9 e M10.
Quando sono trasportate alla rinfusa o in cisterna:	
Classe 3	
Classe 4.2:	Gruppo di imballaggio II;
Classe 4.3:	Gruppo di imballaggio II;
Classe 6.1:	Gruppo di imballaggio II; e Gruppo di imballaggio III per il codice di classificazione TF2;
Classe 8:	Gruppo di imballaggio I per i codici di classificazione CF1, CFT e CW1; e Gruppo di imballaggio II per i codici di classificazione CF1 e CFT
Classe 9:	Codici di classificazione M2 e M3.

Categoria di galleria E:

Restrizione al trasporto di tutte le merci pericolose salvo i Numeri ONU 2919, 3291, 3331, 3359 e 3373.

NOTA: Per le merci pericolose assegnate ai numeri ONU 2919 e 3331, restrizioni per il passaggio nelle gallerie possono tuttavia essere comprese nell'accordo speciale approvato dalla o dalle autorità competenti in base al 1.7.4.2.

1.9.5.3 Disposizioni concernenti la segnalazione stradale e alla notifica delle restrizioni

- 1.9.5.3.1 Le Parti contraenti devono indicare le interdizioni e gli itinerari alternativi alle gallerie mediante una segnalazione stradale.
- 1.9.5.3.2 A questo scopo le Parti contraenti potranno utilizzare i segnali C, 3h e D, 10a, 10b e 10c conformi alla Convenzione di Vienna sulla segnalazione stradale (Vienna, 1968) e all'Accordo europeo che la completa (Ginevra, 1971), interpretati secondo la Risoluzione sulla segnalazione stradale (R.E.2) del Gruppo di lavoro dei trasporti stradali del Comitato dei trasporti interni dell'ECE-ONU.
- 1.9.5.3.3 Per facilitare la comprensione dei segnali a livello internazionale, la segnalazione prescritta dalla Convenzione di Vienna si basa sulla utilizzazione di forme e di colori caratteristici di ciascuna delle categorie di segnali e, nella misura del possibile, sulla utilizzazione di simboli grafici piuttosto che di iscrizioni. Quando le Parti contraenti giudicano necessario modificare i segnali e simboli prescritti, le modifiche apportate non devono cambiare le loro caratteristiche fondamentali. Quando le Parti contraenti non applicano la Convenzione di Vienna, i segnali e i simboli prescritti possono essere modificati, purché le modifiche apportate non alterino il loro precedente significato.
- 1.9.5.3.4 La segnalazione stradale destinata a interdire l'accesso alle gallerie stradali ai veicoli trasportanti merci pericolose deve essere apposta in un luogo ove la scelta di un itinerario alternativo resta possibile.
- 1.9.5.3.5 Quando l'accesso a una galleria è oggetto di restrizioni o sono prescritti itinerari alternativi, la segnalazione deve essere completata da pannelli addizionali come segue:

Nessuna segnalazione: nessuna restrizione;

Segnalazione con un pannello addizionale recante la lettera B: Applicabile ai veicoli trasportanti merci pericolose non autorizzate in gallerie di categoria B;

Segnalazione con un pannello addizionale recante la lettera C: Applicabile ai veicoli trasportanti merci pericolose non autorizzate in gallerie di categoria C;

Segnalazione con un pannello addizionale recante la lettera D: Applicabile ai veicoli trasportanti merci pericolose non autorizzate in gallerie di categoria D;

Segnalazione con un pannello addizionale recante la lettera E: Applicabile ai veicoli trasportanti merci pericolose non autorizzate in gallerie di categoria E.

1.9.5.3.6 Le restrizioni alla circolazione non devono essere applicate ai veicoli trasportanti merci pericolose conformemente al 1.1.3.

1.9.5.3.7 Le restrizioni devono essere pubblicate ufficialmente e rese pubblicamente disponibili. Le Parti contraenti devono notificare queste restrizioni al Segretariato dell'ECE-ONU che renderà queste informazioni accessibili al pubblico sul suo sito Internet.

1.9.5.3.8 Quando le Parti contraenti applicano misure di esercizio specifiche concepite per ridurre i rischi e concernenti alcuni o tutti i veicoli utilizzando le gallerie, come una dichiarazione prima della entrata o il passaggio in convogli scortati da veicoli di accompagnamento, queste misure devono essere pubblicate ufficialmente e rese pubblicamente disponibili.

CAPITOLO 1.10

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA SECURITY *

NOTA: *Ai fini del presente capitolo, s'intende per "security" le misure o le precauzioni da prendere per minimizzare il furto o l'utilizzazione impropria di merci pericolose che possano mettere in pericolo le persone, i beni o l'ambiente.*

1.10.1 Disposizioni generali

- 1.10.1.1 Ogni persona coinvolta nel trasporto di merci pericolose deve tener conto delle disposizioni di security enunciate in questo capitolo in misura appropriata al proprio livello di responsabilità.
- 1.10.1.2 Le merci pericolose devono essere consegnate per il trasporto soltanto a trasportatori debitamente identificati.
- 1.10.1.3 Le aree all'interno dei terminali di sosta temporanea, dei siti di sosta temporanea, dei depositi dei veicoli, dei luoghi di lavaggio e degli impianti di smistamento, utilizzate per la sosta temporanea, durante il trasporto di merci pericolose, devono essere tenute sotto appropriato controllo, ben illuminate e, se possibile e quando appropriato, rese inaccessibili al pubblico.
- 1.10.1.4 Ogni membro dell'equipaggio di un veicolo deve, durante il trasporto di merci pericolose, portare con sé un documento identificativo comprensivo di fotografia.
- 1.10.1.5 I controlli secondo 1.8.1 e 7.5.1.1 devono riguardare anche le misure di security.
- 1.10.1.6 L'autorità competente deve mantenere dei registri aggiornati di tutti i certificati di formazione dei conducenti previsti al 8.2.1, in corso di validità, rilasciati da essa o da un organismo riconosciuto.

1.10.2 Formazione in materia di security

- 1.10.2.1 La formazione iniziale e i successivi aggiornamenti previsti nel capitolo 1.3 devono includere anche elementi di sensibilizzazione alla security. I corsi di aggiornamento sulla security non devono necessariamente essere unicamente collegati alle modifiche della regolamentazione.
- 1.10.2.2 La formazione in materia di security deve comprendere la natura dei rischi riguardanti la security, il loro riconoscimento, le metodologie per ridurli e le azioni da intraprendere in caso di infrazioni alla security. Essa deve inoltre comprendere la consapevolezza dei piani di security, se esistenti, tenuto conto delle responsabilità e funzioni di ogni individuo nella attuazione di tali piani.

1.10.3 Disposizioni concernenti le merci pericolose ad alto rischio

- 1.10.3.1 Per "merci pericolose ad alto rischio", s'intendono quelle potenzialmente utilizzabili a fini terroristici e che possono quindi causare effetti gravi come perdita di numerose vite umane o distruzioni di massa. La lista delle merci pericolose ad alto rischio è fornita nella Tabella 1.10.5.

1.10.3.2 Piani di security

- 1.10.3.2.1 I trasportatori, gli speditori e tutti gli altri operatori definiti in 1.4.2 e 1.4.3 coinvolti nel trasporto di merci pericolose ad alto rischio (vedere Tabella 1.10.5) devono adottare, attuare e seguire piani di security che contengano almeno gli elementi specificati in 1.10.3.2.2.
- 1.10.3.2.2 Il piano di security deve contenere almeno i seguenti elementi:
- (a) Attribuzione specifica di responsabilità in materia di security a persone competenti e qualificate, dotate della necessaria autorità;
 - (b) Registrazione delle merci pericolose in questione o delle loro tipologie;
 - (c) Valutazione delle attuali modalità operative e dei rischi per la security connessi, includendo le soste necessarie richieste dalle condizioni di trasporto, la conservazione delle merci pericolose nei veicoli, cisterne o container prima, durante e dopo il viaggio, il deposito temporaneo di merci pericolose durante il trasferimento intermodale o il trasbordo tra unità di trasporto;
 - (d) Chiara definizione delle misure da adottare per ridurre i rischi concernenti la security, tenuto conto delle responsabilità e funzioni del personale addetto, che comprendono:

* **N.d.T.:** *nella lingua italiana, a differenza dell'inglese, non esiste un termine per differenziare la "security" dalla "safety". Nella presente traduzione il termine "safety" viene tradotto con "sicurezza" mentre il termine "security" - peraltro già entrato nell'uso corrente della lingua italiana - non viene tradotto.*

- Formazione;
 - Misure di security (per esempio: come reagire in caso di minaccia più elevata, controlli da attuare in caso di nuove assunzioni o di assegnazione del personale a determinate posizioni, ecc.);
 - Misure operative (per esempio: scelta e utilizzo degli itinerari quando già conosciuti, accessibilità alle merci pericolose in sosta temporanea intermedia (come definita in (c)), vicinanza a infrastrutture vulnerabili, ecc.);
 - Equipaggiamenti e risorse da utilizzare per ridurre i rischi riguardanti la security;
- (e) Procedure efficaci e aggiornate per segnalare e fronteggiare minacce, violazioni della security o incidenti connessi alla security;
- (f) Procedure di valutazione e di verifica dei piani di security e procedure per la loro revisione periodica e aggiornamento;
- (g) Misure per assicurare la protezione fisica delle informazioni riguardanti il trasporto contenute nel piano di security; e
- (h) Misure per assicurare che la distribuzione delle informazioni riguardanti le operazioni di trasporto contenute nel piano di security sia limitata a quanti ne abbiano necessità. Tali misure non devono essere comunque di ostacolo alla disponibilità delle informazioni prescritte altrove nell'ADR.

NOTA: Trasportatori, speditori e destinatari dovrebbero cooperare fra loro e con le autorità competenti per scambiarsi informazioni riguardanti eventuali minacce, applicare appropriate misure di security e reagire agli eventi che mettono in pericolo la security.

1.10.3.3 Dispositivi, equipaggiamenti o altri sistemi di protezione contro il furto dei veicoli che trasportano merci pericolose ad alto rischio (vedere Tabella 1.10.5) e del loro carico, devono essere installati e devono essere prese misure tali da assicurare che essi siano sempre in funzione ed efficienti. L'applicazione di queste misure di protezione non deve compromettere gli interventi dei soccorsi di emergenza.

NOTA: Quando utile e se adeguati equipaggiamenti sono già installati, dovrebbero essere utilizzati sistemi di telemetria o altri metodi che permettano di seguire i movimenti delle merci pericolose ad alto rischio (vedere Tabella 1.10.5).

1.10.4 Conformemente alle disposizioni del 1.1.3.6, le disposizioni del 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 e 8.1.2.1 (d) non si applicano quando le quantità trasportate in colli a bordo di un'unità di trasporto non sono superiori a quelle previste al 1.1.3.6.3, ad eccezione dei N° ONU 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 e 0500 (vedere prima linea del 1.1.3.6.2). Inoltre, le prescrizioni del 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 e 8.1.2.1 (d) non si applicano quando le quantità trasportate in cisterna o alla rinfusa a bordo di un'unità di trasporto non sono superiori a quelle previste al 1.1.3.6.3.

1.10.5 Le merci pericolose ad alto rischio sono quelle elencate nella seguente tabella e trasportate in quantità superiori a quelle ivi indicate.

Tabella 1.10.5: Lista delle merci pericolose ad alto rischio

Classe	Divisione	Materia o oggetto	Quantità		
			Cisterna (litri) ^c	Trasporto alla rinfusa (kg) ^d	Colli (kg)
1	1.1	Esplosivi	a	a	0
	1.2	Esplosivi	a	a	0
	1.3	Esplosivi del gruppo di compatibilità C	a	a	0
	1.4	Materie e oggetti esplosivi dei N° ONU 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 e 0500	a	a	0
	1.5	Esplosivi	0	a	0
2		Gas infiammabili (codice di classificazione comprendente soltanto la lettera F)	3000	a	b
		Gas tossici (codici di classificazione che includono le lettere T, TF, TC, TO, TFC, TOC) ad esclusione degli aerosol	0	a	0
3		Liquidi infiammabili dei gruppi di imballaggio I e II	3000	a	b
		Esplosivi liquidi desensibilizzati	0	a	0
4.1		Esplosivi desensibilizzati	a	a	0
4.2		Materie del gruppo di imballaggio I	3000	a	b
4.3		Materie del gruppo di imballaggio I	3000	a	b
5.1		Liquidi comburenti del gruppo di imballaggio I	3000	a	b
		Perclorati, nitrato d'ammonio e fertilizzanti a base di nitrato d'ammonio e nitrato di ammonio in emulsione, sospensione o gel	3000	3000	b
6.1		Materie tossiche del gruppo di imballaggio I	0	a	0
6.2		Materie infettanti di Categoria A (UN 2814 e 2900)	a	0	0
7		Materiali radioattivi	3000 A ₁ (forma speciale) o 3000 A ₂ , in quanto applicabile, per imballaggi Tipo B(U), B(M) o Tipo C		
8		Materie corrosive del gruppo di imballaggio I	3000	a	b

^a Non applicabile.

^b Le disposizioni del 1.10.3 non sono applicabili, quale sia la quantità.

^c Un valore indicato in questa colonna si applica soltanto se è autorizzato il trasporto in cisterna conformemente alla colonna (10) o (12) della Tabella A del capitolo 3.2. Per le materie che non sono autorizzate al trasporto in cisterna, l'indicazione in questa colonna è senza oggetto.

^d Un valore indicato in questa colonna si applica soltanto se è autorizzato il trasporto alla rinfusa conformemente alla colonna (10) o (17) della Tabella A del capitolo 3.2. Per le materie che non sono autorizzate al trasporto alla rinfusa, l'indicazione in questa colonna non è pertinente.

1.10.6 Per i materiali radioattivi, le disposizioni del presente capitolo sono considerate come soddisfatte quando sono applicate le disposizioni della Convenzione sulla Protezione Fisica del Materiale Nucleare, e quelle della IAEA INFCIRC/225(Rev.4).

APPENDICE ALLA PARTE 1 LISTA DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

(aggiornata al 1° luglio 2009)

NOTA 1: Questa appendice non fa parte dell'ADR. Essa è inclusa in questa pubblicazione a titolo di informazione.

NOTA 2: La lista delle autorità competenti è aggiornata periodicamente sul sito Internet del Segretariato della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/country-info_e.htm).

LISTA DELLE AUTORITÀ COMPETENTI	
<p>ALBANIA</p> <p>Ministry of Foreign Affairs Tirana Republic of Albania</p>	<p>Fax: 011 355 43 62084</p>
<p>AUSTRIA</p> <p>Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie Verwaltungsbereich Verkehr Abteilung II/B/9 Radetzkystrasse 2 A - 1030 VIENNA</p>	<p>Tel: +43 1 711 62 65 5880 Fax: +43 1 711 62 65 5725 E-mail: othmar.krammer@bmvit.gv.at</p>
<p>AZERBAIGIAN</p> <p>Azeravtonagliyyat Block 1054 Tbilisi av. 370602 BAKU</p>	<p>Tel: + 899 22 98 56 09 + 899 22 31 91 11 Fax: + 899 22 98 38 19</p>
<p>BELGIO</p> <p>Service public fédéral (SPF) Mobilité et Transports Transport terrestre Direction Navigation Intérieure et Intermodalité Service Sécurité de Marchandises Dangereuses et Sureté City Atrium rue du progrès 56 B - 1210 BRUXELLES</p>	<p>Tel: +32 2 277 3901/02/03/04/05 Fax: +32 2 277 4050 e-mail: clauderrenard@mobilifgov.be</p>
<p><i>Materie della Classe 1</i></p> <p>SPF Economie North Gate III, Boulevard du Roi Albert II,16 1000 Bruxelles</p>	<p>Tel: +32 02 2778196 Fax: +32 02 2775414</p>
<p><i>Materie della Classe 7</i></p> <p>Ministère de la Santé Publique Administration de l'hygiène publique Service de la Protection contre les radiations ionisantes Ravenstein 36 B - 1000 BRUXELLES</p>	<p>Tel: +32 2 289 21 81 or 83 Fax: +32 2 289 21 82</p>

LISTA DELLE AUTORITÀ COMPETENTI	
<p>BIELORUSSIA</p> <p>Committee of the Republic of Belarus for ensuring the safe performance of work in Industry and Atomic Energy (Promatomnadzor) Ul. Kazintsa 86/1 SU – 220108 MINSK Président : Mr. Vladimir Ivanovich YATSEVICH</p> <p><i>Persona da contattare:</i> Mr. Ivan Ivanovic VLASOV Chief of InternBranch Inspectorate for the safe carriage of dangerous goods by motor vehicle</p>	<p>Tel: + 375 172 78 43 00 Fax: + 375 172 78 43 02</p> <p>Tel/Fax: + 375 172 78 43 45</p>
<p>BOSNIA ERZEGOVINA</p> <p>Ministry of Communication and Transport of Bosnia and Herzegovina Ministarstvo komunikacija i transporta BiH Trg BiH br.1 71 000 Sarajevo Bosna i Hercegovina</p>	<p>Tel: +387 (33) 284 750 Fax: +387 (33) 284 751</p>
<p>BULGARIA</p> <p>Ministry of Transport Executive Agency Road Transport Administration 5, "Gurko" Str. SOFIA 1000</p>	<p>Tel: + 359 2 930 88 40 Fax: + 359 2 988 54 95 E-mail: avto_a@rta.government.bg</p>
<p><i>Materie della Classe 1</i> Directorate of National Police Slivnitsa Blvd, No 235 BG-1202 SOFIA</p>	<p>Tel: + 359 2 982 22 31 Fax: + 359 2 983 56 77</p>
<p><i>Materie della Classe 7</i> Nuclear Regulation Agency Shipchensky Prokhod Blvd., No 69 BG-1574 SOFIA</p>	<p>Tel: + 359 2 940 68 52 Fax: + 359 2 940 68 89 E-mail: rumi-g@bnsa.bas.bg</p>
<p>CIPRO Head of Foreign Relations Department Ministry of Communications and Works 28, Acheon Str. Ayios Andreas 1414 NICOSIA</p>	<p>Tel: +357 (2) 800 122 Fax: +357 (2) 575 462</p>
<p>CROAZIA</p> <p>Ministry of the Sea, Tourism, Transport and Development Road Transport Directorate Prisavlje 14, 10000 ZAGREB</p> <p>Mr. Vjekoslav Bolanča, Senior Adviser</p> <p>Mr. Igor Maly, Deputy Minister</p>	<p>Tel: +385 1 616 94 17 Fax: +385 1 619 59 41 email: vjekoslav.bolanca@mppv.hr</p> <p>Tel: +385 1 616 90 50 Fax: +385 1 619 59 41</p>
<p>DANIMARCA</p> <p>The Ministry of Justice Slotsholmsgade DK - 1216 København K</p>	<p>Tel: +45 72 26 84 00 Fax: +45 33 95 69 48 E-mail: jm@jm.dk</p>
<p><i>Materie della Classe 7</i> National Institute of Radiation Hygiene Knapholm 7 DK – 2730 HERLEV</p>	<p>Tel: + 45 44 54 34 54 Fax: + 45 44 54 34 50 E-mail: sis@sis.dk</p>

LISTA DELLE AUTORITÀ COMPETENTI	
ESTONIA Ministry of Economic Affairs and Communications Road and Railways Department 11, Harju 15072 TALLIN	Tel: +372 625 64 99 Fax: +372 631 36 60 E-mail: mkm@mkm.ee
EX-REPUBBLICA YUGOSLAVA DI MACEDONIA Minister of Transport and Communications Ul. Vasil Djorgov br. 35 MK - 91000 SKOPJE	Email: nikiforovic@mtc.gov.mk
FEDERAZIONE RUSSA Ministry of Transport of the Russian Federation Mr. Leonid N. Sokolov Chief of division Department of the state policy in the field of road facilities, road and urban passenger transport, geodesy and cartography Staraya Basmanaya, 11 Moscow	Tel/Fax: +7 (495) 542 71 71 Email: SherstnevAY@mintrans.ru
FINLANDIA Ministry of Transport and Communications PO Box. 31 FIN-00023 Government, FINLAND Office: ETELAESPLANADI 16-18 Helsinki	Tel: +358 9 160 28563 Fax: + 358 9 160 28597 E-mail: Seija.Miettinen@mintc.fi
<i>Materie della Classe 7</i> Finnish Centre for Radiation and Nuclear Safety PO Box. 14 FIN-00881 Helsinki	Tel: +358 9 759 881 Fax: + 358 9 759 88500
FRANCIA Ministère des transports Mission du transport des matières dangereuses Arche Sud F - 92055 PARIS LA DEFENSE CEDEX	Tel: + 33 1 40 81 17 28 Fax: + 33 1 40 81 10 65 E-mail: md.dtt@equipement.gouv.fr
<i>Materie della Classe 7</i> Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR) 6, place du Colonel Bourgoïn F - 75512 PARIS Cedex 12	Tel: +33 1 40 19 86 17 Fax: +33 1 40 19 86 24 Email: sd1.dgsnr@asn.minefi.gouv.fr
GERMANIA Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs Division "Transport of Dangerous Goods" (A33) Robert Schuman Platz 1 Postfach 20 01 00 D - 53175 BONN	Tel: +49 228 300 2640 Fax: +49 228 300 3428 or 3429 E-mail: Helmut.Rein@bmvbs.bund.de ref-a33@bmvbs.bund.de
GRECIA Ministry of Transport and Communications Anastaseos 2 & Tsigante, 10191 Papagou <i>Persona da contattare:</i> Evdokia Evangelatou	Tel: +210 650 85 90 Fax: +210 650 84 81 Email: e.evangelatou@yme.gov.gr

LISTA DELLE AUTORITÀ COMPETENTI	
IRLANDA Head of Transport Safety Unit - 5th Floor Health & Safety Authority Metropolitan Building James Joyce Street Dublin 1 - Ireland	Tel: +353-1-6147015 Fax: +353-1-6147153 Email: deirdre_sinnott@hsa.ie
<i>Materie della Classe 1</i> Chief Government Inspector of Explosives Department of Justice Equality and Law Reform 94 St. Stephens Green Dublin 2 - Ireland	Tel: +353-1-6028343 Fax: +353-1-6028374 Email: jkcoates@justice.ie
<i>Materie della Classe 7</i> Manager, Industrial Section Regulatory Services Division Radiological Protection Institute of Ireland 3 Clonskeagh Square Clonskeagh Road Dublin 14 - Ireland	Tel: +353- 1 2697766 (reception) Fax: +353-1-2697437 (reception) Tel: +353- 1 2066945 (direct) Fax: +353-1-2605797 (direct)
ITALIA Ministero dei Trasporti Dipartimento Trasporti Terrestri Direzione Generale per la motorizzazione Divisione 2 Via G. Caraci 36 I - 00157 ROME	Tel: + 39 06 41 58 62 28 + 39 06 41 58 62 33 Fax: + 39 06 41 58 32 53 E-mail: a.erario@infrastrutturetrasporti.it a.simoni@infrastrutturetrasporti.it
<i>Materie della Classe 7</i> Agenzia per la Protezione dell' Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT) Via V. Brancati 48 I - 00144 ROMA	Tel: + 39 06 50 07 2570 Fax: + 39 06 50 07 2584 E-mail: sandro.trivelloni@apat.it
KAZAKISTAN Ministry of Transport and Communication Mr. Vadim P. ZVERKOV (Vice-Minister) Abai Avenue 49 473000 ASTANA	Tel: +7 317 2 32 63 36 Fax: +7 317 2 32 86 55 E-Mail: suleimenov@mail.ru
LETTONIA Ministry of Transport Division of Dangerous Goods Transport and Environmental Protection 3 Gogola Street LV-1743 RIGA, LATVIA	Tel: + 371 70 28 312 Fax: + 371 72 17 180 E-Mail: marianna.heislere@sam.gov.lv
<i>Materie della Classe 7</i> Radiation Safety Centre, 165, Maskavas Str. LV-1019 RIGA, LATVIA	Tel: + 371 70 32 671 Fax: + 371 70 32 659 E-mail: a.salmins@rdc.gov.lv
LIECHTENSTEIN Ministry of Transport and Telecommunications Regierungsgebäude Städtle 49 FL - 9490 VADUZ	Tel: + 75 236 60 12 Fax: + 75 236 60 28

LISTA DELLE AUTORITÀ COMPETENTI	
LITUANIA Ministry of Transport and Communications of the Republic of Lithuania Gedimino Av. 17, LT - 2679 VILNIUS	Tel: +370 5 239 3826 Fax: +370 5 212 4335 E-mail: transp@transp.lt g.aukstuoliene@transp.lt
LUSSEMBURGO Ministère des Transports du Grand-Duché de Luxembourg Mr. Marco Feltes, inspector P.O. Box 590 L - 2938 LUXEMBOURG	Tel: + 352 47 84 423 Fax: + 352 2418 17 Telex: 1465 civair lu E-mail: marco.feltes@tr.etat.lu
MALTA Malta Transport Authority Dangerous Goods Office Sa' Maison Road FLORIANA FRN 1612	Tel. +356 – 2560 8117 +356 – 2560 8165 Fax: +356 – 2125 5740 Email: m.demarco@maltatransport.com
<i>Materie della Classe 7</i> Senior Manager (Radiation Protection) Radiation Protection Board c/o Occupational Health & Safety Authority 17, Triq Edgar Ferro PIETA' PTA 1533	Tel. +356 – 2124 7677 Fax. +356 – 2123 2909 Email: paul.brejza@gov.mt
MONTENEGRO Minister of Maritime Affairs and Transportation and Telecommunications Rimski trg br.46 81000 PODGORICA	
MAROCCO Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Avenue Roosevelt Rabat Treaty Division:	Tel: +037 76 28 41 +037 76 11 23 +037 76 15 83 Fax: +037 76 55 08 +037 76 46 79 E-mail: ali@maec.gov.ma
NORVEGIA Directorate for Civil Protection and Emergency Planning POB 2014 N-3101 TØNSBERG	Tel: +47 33 41 25 00 (switchb.) Fax: +47 333 10 660 E-mail: postmottak@dsb.no
PAESI BASSI Ministry of Transport and Public Works and Water Management Directorate General for Civil Aviation and Freight Transport Continental Transport Unit Safety Plesmanweg 1 P.O. Box 20904 NL - 2500 EX The Hague	Tel: +31 70 351 1660 Fax: +31 70 351 1479 E-mail: Frank.bouman@minvenw.nl Hans.vander.Kramer@minvenw.nl

LISTA DELLE AUTORITÀ COMPETENTI	
<p>POLONIA</p> <p>Ministry of Transport Chalubinskiego 4/6 00-928 Warszawa</p> <p>Mr Krzysztof Kamieniarz</p> <p>Pawel Holownia</p>	<p>Tel: +48 22 630 17 40 Fax: +48 22 621 02 02 E-mail: kkamieniarz@mi.gov.pl</p> <p>tel. +48 22 630 17 16 E-mail: pholownia@mi.gov.pl</p>
<p><i>Materie della Classe 7</i> National Atomic Energy Agency Ul. Krucza 36 PL-00-921 Warszawa</p>	<p>Tel: + 48 22 628 27 22 Fax: + 48 22 629 01 64</p>
<p><i>Per richieste di approvazioni e notifiche</i> Department for Regulatory Control and Radiation Applications ul. Konwaliowa 7 03-194 Warszawa</p>	<p>Tel: + 48 22 67 69 707 Fax: + 48 22 61 44 252 E-mail: tadeusz.dziubiak@paa.gov.pl</p>
<p>PORTOGALLO</p> <p>Direcção-Geral de Transportes Terrestres Avenida das Forças Armadas, 40 P – 1649-022 LISBOA</p>	<p>Tel: + 351 21 794 90 00 + 351 21 794 90 18 + 351 21 794 90 19 Fax: + 351 21 797 37 77 E-mail: jafranco@imtt.pt</p>
<p>REGNO UNITO</p> <p>Department for Transport Dangerous Goods Branch Great Minster House 76 Marsham Street UK - LONDON SW1P 4DR</p>	<p>Tel: + 44 20 79 44 2755 Fax: + 44 20 79 44 2039 E-mail: E-mail: dangerousgoods@dft.gsi.gov.uk</p>
<p><i>Materie della Classe 1</i> Her Majesty's Chief Inspector of Explosives Health & Safety Executive 1st Floor St Anne's House University Road Stanley Precinct Bootle Merseyside, L20 3RA</p>	<p>Tel: +44 (0) 151 951 4025 Fax: +44 (0) 151 951 3891</p>
<p><i>Materie della Classe 7</i> Transport Radiological Adviser, Radioactive Materials Transport Division, Zone 2/33, Great Minster House, 76, Marsham Street, London, SW1P 4DR</p>	<p>Tel: +44 (0) 20 7944 5768 Fax: +44 (0) 20 7944 2187 E-mail: ca@dft.gsi.gov.uk</p>
<p>REPUBBLICA CECA</p> <p>Ministry of Transport Nábř. Ludvíka Svobody 12 PO BOX 9 CZ - 110 15 PRAGUE 1 - Nové Město</p>	<p>Tel: +420 225 131 271 Fax: +420 225 131 117 E-mail: Lubos.Rajdl@mcr.cz</p>
<p><i>Materie della Classe 7</i> State Office for Nuclear Safety Senovážné náměstí 9 CZ - 110 00 PRAGUE 1</p>	<p>Tel: +420 221 624 666 Fax: +420 221 624 398 E-mail: Vlastimil.Duchacek@sujb.cz</p>

LISTA DELLE AUTORITÀ COMPETENTI	
REPUBBLICA DI MOLDOVIA Ministry of Transport Foreign Relations Division 12 A Bucuriey Str. MD - 277 004 CHISINAU	Tel: + 37 32 74 07 05 Fax: + 37 32 62 48 75
ROMANIA Ministry of Public Works, Construction and Tourism 38, Dinicu Golescu Ave, Sector 1 RO-010873 BUCHAREST	Tel/ Fax: +40 21 313 99 54 web site: www.mt.ro
<i>Materie della Classe 7</i> National Commission for the Control of the Nuclear Activities, Ministry of Environment and Water Management 14, Libertatii Ave., Sector 5 RO-050706 BUCHAREST, ROMANIA	Fax: +4021 411 14 36, +4021 316 14 36 web site: www.cncan.ro
SERBIA Ministry for Capital Investments of the Republic of Serbia Nemanjina 22-26 11000 BELGRADE	
SLOVACCHIA Ministère des Transports, de la Poste et des Télécommunications Section du Transport routier et urbain Nám. Slobody 6 P.O. Box 100 SK - 810 05 BRATISLAVA	Tel: + 421 2 594 94 716 Fax: + 421 2 524 42 202 E-mail: miroslav.goga@telecom.gov.sk
SLOVENIA Ministry of the Interior Stefanova 2 SL - 1501 LJUBLJANA	Tel: + 386 1 472 42 42 Fax: + 386 1 230 24 05 E-mail: alojz.habic@mnz.si
SPAGNA Dangerous Goods Commission (8° planta) Ministerio de Fomento Paseo de la Castellana, 67 E - 28 071 MADRID	Tel: +34 91 597 75 48 Fax: +34 91 597 50 27 E-mail: lcalleja@fomento.es mercancias.peligrosas@fomento.es
SVEZIA Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) S - 651 81 KARLSTAD	Tel: +46 (0) 771 240 240 Fax: +46 (0) 10 240 5600 E-mail: registrator@msbmyndigheten.se
<i>Materie della Classe 7</i> <i>(non fissile)</i> Swedish Radiation Protection Institute S-171 16 STOCKHOLM <i>(fissile)</i> Swedish Nuclear Power Inspectorate S - 106 58 STOCKHOLM	Tel: + 46 87 29 71 00 (centralino) Fax: + 46 87 29 71 08 Tel: + 46 8 698 84 00 (centralino) Fax: + 46 8 661 90 86
SVIZZERA Office fédéral des routes Règles de la circulation Mr. D.M. GILABERT CH - 3003 BERN	Tel: + 41 31 323 42 90 Fax: + 41 31 323 43 21 + 41 31 323 43 03 E-mail: david.gilabert@astra.admin.ch

LISTA DELLE AUTORITÀ COMPETENTI	
<p><i>Materie della Classe 7</i> <u>Approvazione di forme speciali - Calcolo dei valori A non presenti nella lista - Approvazioni e notifiche concernenti tutti i colli di tipo B, i colli fissili, spedizioni e accordi speciali:</u></p> <p>Swiss Federal Nuclear Safety Inspectorate Transport and Waste Management Section CH - 5232 VILLIGEN-HSK</p>	<p>Tel: + 41 56 310 38 11 + 41 56 310 39 88 Fax: + 41 56 310 39 07</p>
<p><u>Autorizzazioni d'importazione, esportazione, trasporto per i materiali e rifiuti nucleari:</u></p> <p>Federal Office of Energy Nuclear Energy Section CH - 3003 BERN</p> <p>Copia della domanda a: Swiss Federal Nuclear Safety Inspectorate Transport and Waste Management Section CH- 5 232 VILLIGEN-HSK</p>	<p>Tel: + 41 31 322 56 31 + 41 31 322 56 32 Fax: + 41 31 322 00 78</p>
<p><u>Autorizzazioni per le importazioni/esportazioni di materiali radioattivi non nucleari e autorizzazioni di attività come trasportatore di materiali radioattivi:</u></p> <p>Federal Office of Public Health Division of Radiation Protection CH - 3003 BERN</p>	<p>Tel: + 41 31 322 96 14 + 41 31 322 96 06 Fax: + 41 31 322 83 83</p>
<p>TUNISIA</p> <p>Ministère du Transport BP 179 Tunis Carthage 2035</p>	<p>Tel: +21671772110 Fax: +21671807203</p>
<p><i>Materie della Classe 1</i> Ministère de l'Interieur et du Développement Local pour le transport des produits de la classe 1</p>	
<p><i>Materie della Classe 7</i> Ministère de la Santé Publique : Centre de Radioprotection : Hopital d'enfants Bab Saadoun , Tunis Bab Souika 1006</p>	<p>Tel: +21671568628 +216 71 577774 Fax: +21671571697</p>
<p>UCRAINA</p> <p>Ministry of Transport Main Department of Safety on Transport Schorsa Str. 7/9 UKR - 09688 KYIV 6</p>	<p>Fax: + 38 044 269 45 31</p>
<p>UNGHERIA</p> <p>Ministry of Transport, Telecommunications and Energy (MTTE) P.O. Box 1. H-1440 Budapest</p>	<p>Tel: +36-1- 471-8363 +36-1- 471-8364 Fax: +36-1- 471-8372 Email: csuhay.marianna@khem.gov.hu Email: bujdosolajos@khem.gov.hu</p>